

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
DIFESA (IV)	»	61
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
FINANZE (VI)	»	94
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	138
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	155
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	215
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	229
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	233

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – Intervengono la relatrice della I Commissione on. Bordonali ed il relatore per la II Commissione on. Turri.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

(C. 1913 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, in considerazione dell'impossibilità della relatrice Daddone ad intervenire nella seduta, invita la deputata Corneli a svolgerne le funzioni.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1913 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 18 articoli, per un totale di 26 commi, contiene disposizioni di varia natura ma riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 26 commi solo uno prevede l'adozione di un decreto ministeriale;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita l'effettiva portata normativa dell'articolo 1, che appare suscettibile di determinare contenziosi; l'articolo 1 consente infatti, con provvedimenti del Ministro dell'interno di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di determinate tipologie di navi nel mare territoriale, nel rispetto però degli obblighi internazionali; anche se non esplicitamente richiamato nella relazione

illustrativa, tra tali obblighi rientra evidentemente anche il principio di non respingimento (*non refoulement*) come ricavabile dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati; conseguentemente un eventuale provvedimento del Ministro dell'Interno che vietasse l'ingresso nel mare territoriale a una nave che avesse rifiutato l'attribuzione, in base alla Convenzione di Amburgo sulla sicurezza e il salvataggio marittimo, di un « porto sicuro » non italiano invocando il principio di non respingimento, potrebbe essere comunque ritenuto in sede giurisdizionale in violazione del disposto dell'articolo 1, qualora il giudice ritenesse legittima l'invocazione di tale principio, vanificando così parzialmente la finalità della norma indicata nella relazione illustrativa;

andrebbe approfondita la formulazione dei primi due periodi del capoverso 6-*bis* del comma 1 dell'articolo 2; il primo periodo afferma infatti che « salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* » del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 1; dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe potersi evincere che il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale non siano tenute ad osservare la normativa internazionale, mentre appare evidente la volontà di ribadire – in modo peraltro non necessario – l'esclusione di tali tipologie di navi dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1-*ter* (l'esclusione è infatti già affermata all'articolo 1); in tal senso appare opportuna una riformulazione della disposizione al fine di evitare equivoci; il secondo periodo prevede che « in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

10.000 a euro 50.000 »; dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe potersi evincere che la sanzione si applichi all'armatore e al proprietario anche nel caso in cui non sia risultato possibile notificare la violazione del divieto a tali soggetti, il che risulta però in contraddizione con il principio generale di cui all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative; in base a tale principio infatti perché l'armatore e il proprietario siano responsabili dell'illecito occorre che abbiano commesso l'omissione in modo cosciente e volontario e che quindi la notifica del divieto sia stata effettuata; in proposito la stessa relazione illustrativa precisa che l'inciso « ove possibile » non deroga al principio generale della necessaria pre-conoscenza del presupposto della violazione; anche in questo caso appare però opportuno riformulare la disposizione in termini maggiormente coerenti con quanto sopra esposto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 9 proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017; la norma interviene in una « catena » di proroghe in quanto l'entrata in vigore della riforma, originariamente prevista per il 26 luglio 2018, è stata prorogata dapprima al 1° aprile 2019 dal decreto-legge n. 91 del 2018 e quindi al 1° agosto 2019 dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019); andrebbe quindi valutata la congruità sul piano temporale della proroga prevista dalla disposizione, al fine di evitare, in futuro, un ulteriore allungamento della « catena »;

il provvedimento non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169

del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esclusione dell'AIR ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1;

all'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il primo periodo con il seguente. « Fermo restando il rispetto della normativa internazionale, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter »;

all'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con i

seguenti: « In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante, a questi si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La medesima sanzione si applica all'armatore e al proprietario della nave, nel caso sia possibile notificare a tali soggetti la violazione del divieto, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, la congruità sul piano temporale della proroga disposta dall'articolo 9, comma 2 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
Delibera sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	6
ALLEGATO (<i>Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che è pervenuta la lettera con la quale il collega Carlo FIDANZA rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di assumere la carica, incompatibile, di parlamentare europeo.

Al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante al collega che ha esercitato l'opzione per il mandato europeo, propone che la Giunta accerti il candidato che dovrà subentrare al predetto deputato.

Pertanto, al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che la candidata che, nella lista n. 16 – Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nella III circoscrizione Lombardia 1, nell'ambito del collegio plurinominalmente 03, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Maria Teresa BALDINI.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che di tali accertamenti darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Delibera sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, all'esito del dibattito svoltosi in

sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in vista dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, si rende opportuno individuare, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse legislature, alcuni criteri per la valutazione di validità o di nullità dei voti, che possano rappresentare un indirizzo per le attività dei Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta.

Rispetto al testo distribuito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 19 giugno 2019, sono stati presentati alcuni emendamenti che integrano i criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, alla luce degli orientamenti emersi nella riunione, testé svoltasi, dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alle questioni della cd. nullità parziale e del cd. tagliando antifrode.

Si tratta dei seguenti emendamenti ai criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti, nella parte relativa alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale:

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 4) voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. La nullità del voto di lista non trascina con sé la nullità del voto al candidato in ossequio al principio del favor voti. Tali voti sono da assimilare ai voti espressi a favore del solo candidato dell'uninominale ».

1. Nardi, Del Basso De Caro, Ferri.

Tra i casi di voti nulli, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

« 8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al

candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso ».

2. Parisse.

Tra i casi di voti validi, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

« 4) voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio, come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni ».

3. Nardi, Del Basso De Caro, Ferri.

Tra i casi di voti nulli, dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

« 8) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, sulla base del principio della identificabilità del voto ».

4. Parisse.

Con riferimento alla questione della cd. nullità parziale, avverte che porrà in votazione prima l'emendamento n. 1, presentato dai deputati Nardi, Del Basso De Caro, Ferri, che appare più lontano dalla disciplina generale. Se la proposta sarà approvata, la votazione dell'emendamento n. 2 risulterà preclusa; se, invece, la prima proposta verrà respinta, porrà in votazione l'emendamento n. 2.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto,

segnala la frequente inadeguatezza dei presidenti di seggio e la circostanza che si tratta della prima applicazione della legge elettorale attualmente vigente. Segnala inoltre che vi potrebbero essere degli errori derivanti da un'erronea apposizione del segno da parte dell'elettore sui simboli di lista del proporzionale, ingiustamente penalizzanti anche nei confronti dei candidati all'uninominale, essendo entrambi i voti espressi su un'unica scheda. Pertanto voterà a favore dell'emendamento n. 1.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento n. 1, che risulta respinto.

Pone quindi in votazione l'emendamento n. 2, che risulta approvato.

Con riferimento alla questione del cd. tagliando antifrode, avverte che porrà quindi in votazione prima l'emendamento n. 3, volto a considerare validi i voti su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in quanto tale proposta si discosta dagli indirizzi seguiti nei seggi.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto, pur manifestando apprezzamento per la formulazione dell'emendamento n. 3, annuncia tuttavia che voterà a favore dell'approvazione dell'emendamento n. 4.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario all'emendamento n. 3 e favorevole all'emendamento n. 4. Osserva infatti che il tagliando potrebbe non essere stato staccato alla scheda non soltanto per responsabilità del presidente del seggio, ma anche per il comportamento dell'elettore. Rileva inoltre un rischio insito nell'eventuale approvazione dell'emendamento n. 3, che creerebbe un pericoloso precedente nel valutare validi dei voti già giudicati nulli, tanto più alla luce della funzione attribuita a tale tagliando, volta appunto ad evitare possibili frodi.

Cosimo Maria FERRI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole all'emendamento n. 3 e

contrario all'emendamento n. 4, ritenuto non in linea con il principio del *favor voti*. Osserva inoltre che occorre procedere ad una segnalazione alle Corti d'appello dei casi in cui presidenti di seggio siano venuti meno a doveri essenziali quali quelli relativi al distacco del tagliando antifrode.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) concorda sull'opportunità di una tale segnalazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia che il principio del *favor voti* è un principio fondamentale contenuto nella legislazione elettorale. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento n. 3.

Martina NARDI (PD) osserva che, all'estremo, potrebbe anche darsi il caso di un presidente di seggio che eviti intenzionalmente di staccare il tagliando antifrode allo scopo di annullare il voto di un elettore.

Alessandro MELICCHIO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara contrario all'emendamento n. 3 e favorevole al n. 4. Sottolinea che la legge elettorale è già sufficientemente chiara sulla questione e che occorre evitare il rischio di riconoscibilità del voto.

Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di ulteriori approfondimenti sulla questione e chiede di rinviare la votazione degli emendamenti n. 3 e n. 4 ad una successiva seduta.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, nel far presente che è sua intenzione procedere comunque in modo spedito, allo scopo di rispettare scrupolosamente il termine regolamentare di diciotto mesi, entro il quale concludere la verifica dei risultati elettorali, pone in votazione la proposta di rinvio della votazione degli emendamenti n. 3 e n. 4, che risulta respinta.

Pone quindi in votazione l'emendamento n. 3, che risulta approvato. È conseguentemente precluso l'emendamento n. 4.

I criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti si intendono pertanto approvati, come modificati a seguito delle votazioni testé effettuate. Il testo coordinato di tali criteri sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, in merito al calendario dei lavori, comunica, inoltre, che a partire dalla prossima seduta si avvierà la fase di esame delle relazioni circoscrizionali, ai fini della convalida degli eletti nei collegi uninominali. A tale proposito, ricorda che occorre che il comitato per le ineleggibilità definisca l'istruttoria per quanto di sua competenza,

con particolare riferimento alle situazioni di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361/1957. Atteso che la documentazione è da tempo a disposizione del Comitato, e che la dichiarazione di eleggibilità è propedeutica alla convalida dell'elezione, invita a concludere quanto prima l'istruttoria, dando la priorità, ove necessario, alla dichiarazione di eleggibilità dei deputati eletti nei collegi uninominali.

Comunica infine che è pervenuta alla Giunta da parte del dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Napoli « Federico II », una richiesta relativa ai dati sezionali delle elezioni politiche della XVII legislatura (2013-2018). Sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi in data 19 giugno 2019, procederà a mettere a disposizione del richiedente i dati richiesti.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Comunicazioni del presidente in materia di accertamento
di un subentrante.**

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI VALIDITÀ
O NULLITÀ DEI VOTI**

Considerate le disposizioni contenute in materia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-*bis*, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si dovrebbe privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà dell'elettore nei casi in cui sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento. Altresì, ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si dovrebbe assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: « quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ».

Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-*bis*, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.

Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando

il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;

2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;

3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del *favor voti*, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che

possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.

Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;

5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;

7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale;

8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al

candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:

a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli;

3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;

b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 459/2001;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;

4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;

5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;

6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;

c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;

3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;

6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che giovedì 13 giugno scorso si è svolta la programmata riunione congiunta tra i due Uffici di

Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle omologhe Giunte di Camera e Senato in merito al riparto di competenze in materia di richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Al proposito, comunica di aver informato il Presidente della Camera degli esiti di tale incontro e di aver rimesso alla valutazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo il tempestivo inserimento dell'esame del Doc. IV, n. 3, relativo al sen. Marti, all'ordine del giorno dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica inoltre che nella giornata di venerdì 21 giugno 2019 è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Cosenza – Ufficio GIP-GUP, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 1156/2017 RG NR – n. 2326/17 RG GIP) nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo
(Seguito esame e rinvio) 14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.30.

**DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 giugno sono intervenuti i relatori, nonché alcuni deputati.

Avverte quindi che lo svolgimento delle audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento avrà luogo nella settimana dal 1° al 5 luglio, nonché, eventualmente, in considerazione dell'elevato numero di richieste di audizioni pervenute, nella successiva.

Emanuele FIANO (PD), rileva preliminarmente come non sia stata data risposta alla richiesta, avanzata nella scorsa seduta, di ascoltare nel corso dell'esame del provvedimento il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di disporre di ulteriori elementi utili per lo svolgimento della discussione generale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come da parte del gruppo di Forza Italia sia stata avanzata la richiesta di ascoltare il Ministro dell'interno e assicura come non vi sia alcuna preclusione, da parte della Presidenza delle Commissioni riunite, ad accogliere tali richieste, ferma restando la necessità di verificare la disponibilità dei Ministri interessati.

Emanuele FIANO (PD), ritiene che il provvedimento in esame, all'articolo 1, preveda una estensione irragionevole dei poteri del Ministero dell'interno, che appare in contrasto con il vigente quadro di attribuzioni previsto a livello costituzionale e ordinamentale, nonché in violazione di obblighi internazionali derivanti dall'adesione a diversi trattati.

Giudica altresì incostituzionale la parte del provvedimento in esame che, operando

un iniquo collegamento tra le operazioni di salvataggio in mare e l'impianto delle norme vigenti sull'immigrazione, sembra far derivare da tali attività di soccorso una presunzione di illegittimità anche penale, a prescindere dal concreto accertamento dello *status* dei migranti coinvolti. Ritiene quindi che il Governo sia responsabile di un atto di gravità assoluta, che, in nome di presunte esigenze di sicurezza e di una propaganda peraltro non suffragata dai fatti – considerato che, a suo avviso, gli sbarchi continuano a verificarsi nei nostri porti – pospone nella scala gerarchica delle priorità la tutela di diritti fondamentali e il salvataggio delle vite umane, ponendosi in violazione con la stessa Carta costituzionale.

Evidenzia, infine, come il decreto – legge in oggetto determini una modifica del quadro di competenze istituzionali, che, alterando l'assetto dei rapporti tra i Dicasteri e determinando squilibri pericolosi, incrementa a dismisura i poteri del Ministero dell'interno. Si riserva, in conclusione, di intervenire nel prosieguo dell'esame, anche alla luce di quanto emergerà dalle audizioni che saranno svolte.

Emanuele PRISCO (FdI), riservandosi di svolgere interventi più approfonditi nel prosieguo dell'esame del provvedimento, rileva preliminarmente come l'adozione del decreto – legge cosiddetto « sicurezza *bis* » in esame confermi la fondatezza delle valutazioni del proprio gruppo circa l'insufficienza delle misure contenute nel precedente decreto – legge in materia di sicurezza e immigrazione.

Reputa, in particolare, condivisibile l'impostazione del provvedimento per quanto riguarda i temi del rapporto con le organizzazioni non governative (ONG), del contrasto dell'immigrazione clandestina, della sicurezza urbana e delle misure in vista dell'Universiade Napoli 2019. Ritiene, nel contempo, che sussistano margini di miglioramento. In particolare, rileva l'opportunità di prevedere interventi più incisivi nei confronti delle ONG, attraverso misure che consentano il sequestro delle navi e la denuncia degli equipaggi, consi-

derando altresì necessaria la revisione dell'attuale configurazione del reato di tortura, la quale, a suo avviso, danneggia l'attività delle Forze dell'ordine.

Sottolinea quindi l'assenza, nel provvedimento in esame, di misure volte a contrastare specificamente l'integralismo islamico, rilevando, inoltre, la necessità di adottare misure volte a promuovere l'esecuzione dell'accordo europeo sui centri per gli immigrati, a facilitare le espulsioni e ad addivenire alla chiusura dei campi *rom* nelle città.

Ritiene vi siano le condizioni per un proficuo confronto parlamentare e assicura la piena disponibilità in tal senso da parte del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia.

Gennaro MIGLIORE (PD), fa notare come il provvedimento in esame rechi evidenti profili di illegittimità costituzionale, già illustrati nel dettaglio dal suo gruppo nell'ambito della discussione in Aula di specifiche questioni pregiudiziali. Ritiene infatti che il decreto-legge in esame sia privo dei requisiti di necessità ed urgenza, giudicando peraltro assurdo rappresentare le attività di salvataggio delle ONG come illegali e collegate al traffico di esseri umani, attraverso una presunzione di illegalità che da amministrativa sfocia addirittura in ambiti penalistici. Ritiene quindi che si sia dinanzi ad una mera operazione propagandistica, tenuto conto peraltro che i porti italiani registrano ogni giorno lo sbarco di navi – cariche di persone disperate in fuga da condizioni disumane – giunte, oltre che dalla rotta libica, da Paesi come l'Egitto, la Tunisia e la Turchia, senza considerare, peraltro, i migranti rispediti in Italia dagli altri Paesi dell'Unione europea.

Fa inoltre notare come il Governo in carica, nella scia di quanto già intrapreso con il primo decreto – legge sicurezza, introduca nome inefficaci e scarse e continui ad alimentare insicurezza, incrementando il numero di soggetti irregolari e amplificando i rischi di un loro sfruttamento illegale. Ritiene pertanto falso e assurdo rappresentare le operazioni di

salvataggio delle ONG come illegittime di per sé, preannunciando la presentazione di emendamenti al testo che quantomeno operino una riduzione del danno prodotto. Fa altresì notare come il testo in esame preveda un insensato rafforzamento dei poteri del Ministro dell'interno, determinando uno squilibrio istituzionale tra gli ambiti di competenze del Presidente del Consiglio e degli altri Ministeri, mortificando il ruolo delle Forze armate e della Guardia costiera.

Evidenzia, inoltre, come la pretesa di giustificare un simile intervento con presunte esigenze di contrasto al terrorismo internazionale rischi di recare un danno al Paese, scoraggiando politiche di redistribuzione dei migranti. Ritiene che il Governo dovrebbe invece concentrarsi su reali politiche di contrasto al terrorismo internazionale – come fecero, a suo avviso, con efficacia, i precedenti Governi di centrosinistra – piuttosto che scagliarsi contro le operazioni di salvataggio delle ONG, esasperando ed edulcorando il senso di percezione delle minacce esterne. A tale proposito, giudica scellerata la scelta dell'Esecutivo in carica di non aderire al *Global compact* in materia di immigrazione, facendo notare come l'azione del presente Governo, per quanto concerne le politiche sui flussi migratori, appaia scriteriata e rischi di isolare l'Italia nel contesto internazionale.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, ferma restando la diversità delle posizioni politiche, ritiene innanzitutto imprescindibile un approfondito confronto parlamentare sul provvedimento in esame. Rispondendo alle sollecitazioni emerse nell'ambito della discussione, riafferma come il contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani costituisca una priorità del Governo e sottolinea come gli ingressi illegali nel territorio italiano si siano notevolmente ridotti rispetto agli anni precedenti. Evidenzia, altresì, come la correttezza della condotta del Governo italiano sia dimostrata dalla pronuncia resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla vicenda della nave *Sea Watch*

3, in riferimento alla quale è stata esclusa la competenza italiana.

Rileva quindi come le misure contenute nel provvedimento in esame non siano rivolte a specifici soggetti, in particolare alle ONG, e come ciò sia testimoniato dal fatto che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge si applichino a tutte le navi, con le sole esclusioni dei navigli militari e delle navi in servizio governativo non commerciale, ricordando, peraltro, che le predette disposizioni prevedono sanzioni amministrative e non penali.

Per quanto riguarda il tema, sollevato nel corso della discussione, della competenza del Ministro dell'interno, osserva come essa si fondi sulla qualifica di autorità nazionale di pubblica sicurezza riconosciuta al Ministro medesimo dall'articolo 1 della legge n. 121 del 1981, nonché sulle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Nega, pertanto, che con il provvedimento in esame siano state attribuite al Ministro dell'interno nuove e ulteriori competenze.

Osserva, dunque, come la facoltà, attribuita al Ministro dell'interno dall'articolo 1 del decreto-legge, di vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, si fondi sulle funzioni attribuite al Ministro dell'interno dalle leggi vigenti, nonché sull'articolo 19 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, che riconosce la facoltà per ciascuno Stato di esercitare la sovranità sulle acque territoriali impedendo i passaggi pregiudizievoli per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato, con esplicito riferimento, fra l'altro, alla violazione delle leggi sull'immigrazione.

Sottolinea altresì come le disposizioni in esame non intendano certo sanzionare chi svolge attività di soccorso, bensì, a fini di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, chi si rende responsabile di condotte che costituiscono violazione delle leggi sull'immigrazione e delle convenzioni internazionali, in particolare della già citata

Convenzione di Montego Bay e della Convenzione SAR sulla ricerca e il salvataggio marittimo.

Con riferimento alle osservazioni formulate nella seduta precedente dal deputato Ceccanti, precisa come il fatto che l'immigrazione irregolare non gestita possa essere strumento di penetrazione del fondamentalismo costituisca una delle motivazioni, ma non certo l'unica, delle misure previste dal provvedimento in esame e rileva come tale rischio emerga da risultanze investigative e come esso sia evidentemente accresciuto dalla situazione di instabilità nella quale versa la Libia. Segnala, peraltro, come, a seguito di tale situazione di instabilità, sussista il rischio di una ripresa dell'ingresso di immigrati irregolari non soltanto dal Mediterraneo ma anche attraverso la rotta balcanica.

Rivendica con orgoglio l'impegno del nostro Paese sul fronte dei corridoi uma-

nitari e dei piani di evacuazione umanitaria, sottolineando come dal 2017 siano stati organizzati sei corridoi umanitari, di cui quattro dall'attuale Governo, che hanno consentito l'evacuazione di oltre 700 profughi. Ricorda con commozione di aver partecipato personalmente a una di tali evacuazioni, che ha consentito, tra l'altro, di condurre nel nostro Paese un bambino di appena cinque giorni.

Dichiara conclusivamente di restare a disposizione, a fronte di tutte le ulteriori sollecitazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, Maurizio Block	18
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Giovanni Mammone	18

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, Maurizio Block.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Giovanni Mammone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.20 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine dell'indagine</i>)	20
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	22

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

(*Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine dell'indagine*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione del 18 giugno scorso, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare un'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, in corso di svolgimento laddove fa riferimento all'audizione dei prefetti di Reggio Calabria e di Foggia, essendo stati tali incarichi di recente conferiti a nuovi soggetti (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione del 18 giugno scorso, ed essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone altresì di deliberare una proroga al 31 dicembre 2019 del

termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, già fissato al 30 giugno 2019 (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato »
in agricoltura.**

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

Pur considerando gli interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni, volti a imprimere una svolta all'attività di contrasto al fenomeno del caporalato nel settore agricolo, notizie di cronaca anche recenti dimostrano, da un lato, l'almeno parziale inefficacia della politica sin qui seguita e, dall'altro, la necessità di individuare nuovi strumenti per debellare un fenomeno che appare ben radicato ormai in tutte le parti d'Italia e continuamente alimentato dal bisogno di coloro che si prestano a ritmi di lavoro massacranti in cambio di compensi esigui.

Nella scorsa legislatura, è stata approvata la legge n. 199 del 2016, che, privilegiando un approccio di tipo penalistico, dispone, tra l'altro, l'inasprimento delle pene già previste dall'ordinamento e, soprattutto, la punibilità non solo dell'intermediario di manodopera irregolare (il cosiddetto « caporale »), ma anche dell'imprenditore che sfrutta il lavoro irregolare. Alla disciplina di tipo penalistico, si affianca, peraltro, un complesso di misure sul versante delle politiche di intervento. In particolare, la legge n. 199 del 2016 reca alcuni specifici strumenti di sostegno dei lavoratori stagionali in agricoltura, il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo, nonché un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli. Allo stato attuale, tuttavia, a una parte di queste misure non è stata data compiuta attuazione.

Contestualmente, è stata intensificata l'attività ispettiva delle amministrazioni

competenti, come dimostrano, da ultimo, i dati ufficiali riportati dal Rapporto allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Anche nell'attuale legislatura, sono all'esame del Parlamento interventi normativi per il contrasto del fenomeno. Si tratta, in particolare, dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato), con oneri a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Con riferimento all'attività parlamentare non legislativa, già nel corso della XVI legislatura, la XIII Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità che caratterizzano, in generale, il sistema agroalimentare italiano e che rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia; il relativo documento conclusivo è stato approvato nella seduta del 10 luglio 2012.

Nel corso della XVII legislatura, inoltre, la XI Commissione ha affrontato il tema non solo in relazione all'approvazione della predetta legge n. 199, in occasione della quale, unitamente alla II Commissione, ha condotto una specifica attività

conoscitiva, ma anche approvando, congiuntamente con la XIII Commissione, due specifiche risoluzioni (8-00158 e 8-00159), promosse e votate da tutti i gruppi, che impegnavano il Governo a compiere una serie di attività, tra cui, in particolare, il rafforzamento dei controlli, la piena attuazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore, la messa a sistema delle diverse banche dati esistenti, l'elaborazione di un piano di interventi volto a garantire misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, nonché, infine, l'obbligo di riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati conseguiti.

Anche in questo caso, le Commissioni hanno proceduto allo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni di rappresentanti dei Ministeri competenti, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'AGEA.

Gli obiettivi della presente indagine, pertanto, possono essere così riassunti:

verifica della attuale ampiezza e gravità del fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura, attraverso il confronto con le istituzioni interessate e con i soggetti rappresentativi degli operatori del settore;

verifica, in particolare, dei settori nei quali il fenomeno del « caporalato » in agricoltura si manifesta, delle ragioni che sembrano rendere il sistema particolarmente esposto a tale fenomeno, delle distorsioni che esso provoca nel funzionamento dei mercati, dei rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo;

verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti in virtù dell'applicazione della recente legge n. 199 del 2016, anche allo scopo di evidenziarne i limiti, soprattutto in termini di politiche di pre-

venzione e contrasto diverse dalla risposta repressiva;

verifica del grado di attuazione degli atti di indirizzo al Governo approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e sopra richiamati;

individuazione di ulteriori strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastare efficacemente il fenomeno.

A tale scopo, l'indagine conoscitiva potrebbe articolarsi nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

INPS;

INAIL;

AGEA;

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI;

organizzazioni sindacali del settore agricolo (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare), CONFSAF-FNA (Federazione nazionale agricoltura e sindacati di base);

organizzazioni rappresentative delle imprese agricole: Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti e Ue Coop;

Milan Center for food law and politics;

Osservatorio Placido Rizzotto;

Terra! Onlus;

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;

Oxfam Italia;

Goel Gruppo Cooperativo;

SOS Rosarno;

Associazione No Cap;

Dott. Massimo Mariani, prefetto di Reggio Calabria e di Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado dell'area del Comune di San Ferdinando;

Dott. Andrea Polichetti, Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria);

Dott. Raffaele Grassi, prefetto di Foggia e Commissario straordinario del Governo nell'area del Comune di Manfredonia;

Dott.sa Iolanda Rolli (ora prefetto di Macerata), in qualità di ex Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia;

ulteriori soggetti pubblici e privati, esperti della materia, che possono fornire un contributo all'analisi di tutti gli aspetti della materia.

Le Commissioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, potranno valutare di svolgere, per il tramite di una loro delegazione, sopralluoghi nelle zone agricole del Paese dove il fenomeno presenta la maggiore diffusione.

L'indagine dovrebbe concludersi entro la fine del mese di dicembre 2019.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Raffella Bordogna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02350 Macina: Sul ricollocamento degli ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Borgo Mezzanotte e sullo smantellamento della baraccopoli adiacente	32
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-02351 Migliore: Sulle aggressioni perpetrate da associazioni di estrema destra nei confronti di alcuni giovani sostenitori del cinema America in Roma	32
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-02352 Sisto: Iniziative per ripristinare la piena legittimità dell'azione del Comune di Giugliano in Campania	33
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-02353 Donzelli: Misure per contrastare l'utilizzo abusivo di locali dell'Ateneo « La Sapienza » di Roma e di altre università da parte di collettivi universitari di estrema sinistra	34
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	45
Sull'ordine dei lavori	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

RISOLUZIONI:

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.	
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034</i>)	35
ALLEGATO 7 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni promotrici della campagna « Ero straniero – L'umanità che fa bene », nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare. C. 13, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »

36

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA.

Audizione dell'avvocato Raffella Bordogna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 10.15.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Emendamenti C. 1603-bis-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1603-bis, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ».

In sostituzione del relatore, D'Ambrosio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli, adottata come testo base, cui sono abbinata le proposte di legge C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recante disposizioni per la promozione e il soste-

gno della lettura, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione.

In linea genere rileva come il provvedimento sia volto – attraverso interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, nuovi strumenti di programmazione, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

Passando a sintetizzare il contenuto delle disposizioni, l'articolo 1 – oltre a precisare che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione – dispone che all'attuazione delle finalità indicate dal testo contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze. In particolare, la Repubblica promuove interventi per sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES), introdotti nell'ordinamento italiano come strumento di programmazione economica al fine di valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. Il Piano – la cui proposta è predisposta dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), e che è adottato, ogni 3 anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamen-

tari competenti – garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti e prevede stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione. Il primo Piano è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In virtù della competenza legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di « promozione e organizzazione di attività culturali », nonché della partecipazione finanziaria da parte degli enti territoriali prevista dall'articolo 3 del provvedimento – segnala l'opportunità di prevedere l'intesa, e non il semplice parere della Conferenza unificata sul DPCM di adozione del Piano.

Ai sensi del comma 3 nell'individuazione delle priorità del Piano, si tiene conto delle seguenti finalità:

diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura, anche attraverso attività programmate di lettura comune e pratiche fondate sulla condivisione dei testi e la partecipazione attiva dei lettori;

promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana;

valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, e, in particolar modo, quelle tra le istituzioni pubbliche, gli operatori e le associazioni professionali del settore librario, favorendone la diffusione nel territorio nazionale;

valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;

valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano;

promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali, nonché durante i festival;

prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale.

Inoltre, il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte a: favorire la lettura nella prima infanzia, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche; promuovere la lettura nelle strutture socioassistenziali per anziani e negli ospedali, con iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali, in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione del Trattato di Marrakech.

Oltre che la predisposizione della proposta di Piano, il comma 6 affida al Centro per il libro e la lettura (CEPELL) il coordinamento e l'attuazione delle relative attività, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Il CEPELL dà conto, ogni due anni, in un apposito documento da trasmettere al Parlamento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano, il CEPELL può conferire, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, ed entro il limite di spesa di 150.000 euro annui, fino a 3 incarichi di collaborazione per la durata massima di 36 mesi, a persone di comprovata qualificazione professionale.

Inoltre il comma 4 dispone che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio.

Più nello specifico, ai sensi del comma 2 i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tale fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti.

Il censimento periodico e la raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali sono, anche in questo caso, affidati dal comma 3 al CEPELL, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei ministri assegni annualmente il titolo di Capitale italiana del libro ad una città italiana, all'esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città assegnataria del titolo sono finanziati nel limite di 500.000 euro annui.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, si dispone che i soggetti pubblici realizzano o promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o convenzioni, al fine di:

assicurare e incrementare l'accesso al patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere;

contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale;

favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale, nel rispetto del Piano nazionale scuola digitale.

Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione il comma 2 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Ai sensi del comma 3 i requisiti e le modalità per l'accesso ai finanziamenti e per il riparto delle risorse sono stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, nel prevedere che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza, dispone che, attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuino nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale una scuola che operi quale « Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado ».

Nello specifico, ai sensi del comma 3 ciascuna scuola Polo:

promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti sono realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente, incluso l'organico dell'autonomia, ma possono avvalersi dell'utilizzo dei materiali delle Teche Rai e delle opportunità offerte dai Patti locali per la lettura;

organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella ge-

stione delle biblioteche scolastiche. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 7, comma 1, prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'istituzione di una Carta della cultura. Si tratta di una Carta elettronica destinata all'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

In particolare, ai sensi del comma 2 i requisiti per ottenere l'assegnazione della Carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La Carta ha un importo nominale annuo pari a 100 euro ed è utilizzabile entro un anno dal suo rilascio e i libri acquistati con la Carta non possono essere rivenduti.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 le somme assegnate con la Carta « non costituiscono reddito imponibile del beneficiario » e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

A tale ultimo proposito segnala l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione, chiarendo che tali somme non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Inoltre il comma 2 istituisce nello stato di previsione del MIBAC, con il medesimo decreto interministeriale citato, il Fondo « Carta della cultura », al quale afferiscono, ai sensi del comma 3, secondo le modalità previste dallo stesso decreto, donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati alle finalità dello stesso Fondo.

Ai sensi del comma 4 al Fondo può, inoltre, essere conferito parte del volume di affari delle imprese, « senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta re-

gionale sulle attività produttive». Le imprese che destinano al Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del MI-BAC che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

Solo per donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie di soggetti privati si prevede che le relative somme affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata, per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del MEF, ai fini della destinazione al Fondo. Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni è autorizzata una spesa entro il limite di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

Si dispone, infine, che il Fondo « opera sino a concorrenza delle risorse assegnate dalla stessa legge.

L'articolo 8 interviene in materia di disciplina delle donazioni librarie, con una modifica al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, volta ad escludere dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 9 modifica la disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge n. 128 del 2011, introducendo al comma 1 dell'articolo 9, tra le finalità della legge la tutela dell'offerta editoriale, da attuarsi anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza.

Inoltre, con le modifiche, recate dal comma 2, all'articolo 2 della stessa legge n. 128 del 2011 viene ridotta la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete *internet* – fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano

destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Tale esclusione si aggiunge alle esclusioni previste dal comma 5 del medesimo articolo 2 che non è oggetto di modifiche.

Le case editrici, per un solo mese all'anno per ciascun marchio editoriale, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione, possono praticare sconti fino al 20 per cento.

I mesi in cui ciò è consentito, con l'esclusione del mese di dicembre, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Rimane salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

In uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, inoltre, anche i punti vendita possono, una sola volta l'anno, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15 per cento. Infine, viene introdotto il divieto, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai suddetti limiti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Anche in questo caso, il divieto non si applica ai libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

Ancora, il comma 4, inserendo un nuovo articolo 3-*bis* nella citata legge n. 128 del 2011, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – che, a tale fine, si avvale della Guardia di finanza, nonché, all'occorrenza, della collaborazione degli altri organi dello Stato – le funzioni di vigilanza sul rispetto della stessa legge. Alla stessa Autorità, inoltre, sono attribuite le funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni già previste dalla medesima

legge n. 128 in materia di prezzo dei libri, tra le quali è contemplata anche la sospensione dell'attività di vendita.

Al riguardo segnala l'opportunità di valutare se un'Autorità indipendente possa disporre la sospensione di una attività commerciale.

Conseguentemente, il comma 3 abroga il comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 128 del 2011, che recava una diversa disciplina sulla vigilanza, attribuendola ai comuni.

L'articolo 10 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità. L'iscrizione nell'Albo attribuisce al punto di vendita – e non all'impresa commerciale – il diritto di utilizzo del relativo marchio, per un periodo di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nello stesso Albo.

Ai sensi dei commi 2 e 4 all'Albo possono essere iscritte, a domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, l'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

Nella definizione dei requisiti, si tiene conto di:

assortimento diversificato di titoli offerti in vendita;

qualità del servizio;

proposta di eventi culturali;

adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati;

specificità del territorio.

Il decreto ministeriale definisce anche le modalità di formazione e tenuta dell'Albo, che deve essere reso pubblico in una pagina

dedicata e facilmente accessibile del sito del MIBAC. All'attuazione di tali disposizioni il MIBAC provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 13 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite rileva come il provvedimento sia riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente.

Occorre, peraltro, segnalare come, con le sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, la Corte costituzionale – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988 (esplicitamente citate nella richiamata sentenza n. 307 del 2004) – abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

Rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto STEFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, riformula la sua proposta di parere, espungendo l'osservazione di cui alla lettera c) (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Luigi Gaetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02350 Macina: Sul ricollocamento degli ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Borgo Mezzanotte e sullo smantellamento della baraccopoli adiacente.

Rosa MENGA (M5S), in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quali siano gli intendi-

menti del Ministro interrogato circa la tutela e la ricollocazione degli attuali ospiti del CARA di Borgo Mezzanone e il futuro di chi ivi presta il proprio lavoro, nonché in relazione alla necessità indifferibile di procedere anche all'integrale smantellamento della baraccopoli abusiva, alla luce degli innumerevoli episodi di criminalità che vi si perpetrano e perpetuano all'interno, al fine di spezzare il circuito fra criminalità, sfruttamento delle persone e mancato riconoscimento dei diritti umani, restituendo sicurezza e dignità al territorio e a chi lo abita.

Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa MENGA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita, manifestando soddisfazione per il forte segnale di attenzione lanciato dall'Esecutivo rispetto alla vicenda in oggetto. Manifesta quindi soddisfazione sia per il sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivamente realizzati, sia per la loro demolizione, sia per l'intensificazione dei servizi di vigilanza interforze e per la volontà di portare a compimento il censimento degli stranieri dimoranti in quell'area. Ritenendo apprezzabile la disponibilità manifestata al riguardo dalla regione Puglia alla ricollocazione dei lavoratori stagionali coinvolti, ritiene infatti necessario ragionare su intervento organico che, oltre alla necessaria messa in sicurezza di quei luoghi, consenta di avviare un processo di riconversione della struttura di accoglienza in oggetto, al fine di garantire una idonea sistemazione ai migranti coinvolti, il cui contributo nel campo dei lavori stagionali appare importante, tutelando anche i diritti dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nel CARA.

5-02351 Migliore: Sulle aggressioni perpetrate da associazioni di estrema destra nei confronti di alcuni giovani sostenitori del cinema America in Roma.

Gennaro MIGLIORE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, la quale trae origine

dall'aggressione, verificatasi lo scorso 15 giugno a Roma, nei confronti di quattro ragazzi che avevano assistito alla proiezione di un film in piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, e che indossavano la maglietta *bordeaux* del Piccolo Cinema America, atta a connotarli, secondo gli aggressori, come antifascisti, cui ha fatto seguito, a distanza di pochi giorni, una seconda aggressione, ai danni di una giovane attrice che sarebbe stata sbattuta contro il finestrino di un'automobile e alla quale sarebbe stato intimato di recapitare un messaggio intimidatorio al presidente dell'associazione Piccolo Cinema America, suo ex fidanzato.

Rileva come si sia trattato di un grave episodio di violenza politica e, dopo aver ricordato come il fascismo non possa essere considerato una legittima opinione politica, bensì un crimine, osserva come il ripetersi del compimento di simili atti da parte di organizzazioni neofasciste renda evidente la necessità di un intervento più radicale, che conduca allo scioglimento di tali associazioni, nonché allo sgombero di immobili di proprietà pubblica illegalmente occupati dalle stesse.

In tale contesto l'interrogazione chiede pertanto quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per prevenire in futuro il ripetersi di fatti analoghi, nonché per contrastare efficacemente movimenti e associazioni come Casapound e analoghe formazioni riconducibili all'estremismo di destra, anche valutando ogni iniziativa utile per sostenere la diffusione della memoria sui gravi atti compiuti dal regime fascista e da quello nazifascista, al fine di assicurare il pieno rispetto dei valori fondanti la nostra Carta costituzionale su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario Gaetti per la ricostruzione delle attività svolte dalle forze di polizia, ma si dichiara insoddisfatto della risposta resa. Fa presente,

anche in qualità di residente nel quartiere Trastevere, di conoscere la professionalità delle forze di polizia operanti nel territorio e rileva come l'attività svolta nel caso di specie sia stata tempestiva e qualificata, non nutrendo altresì dubbi circa l'accuratezza dell'attività investigativa in corso volta a individuare i responsabili della seconda aggressione.

Rileva, tuttavia, come la sua interrogazione abbia posto anche la questione della necessità di un intervento che impedisca a tali organizzazioni di estrema destra di continuare a turbare la sicurezza e la tranquillità di coloro che intendono partecipare a iniziative culturali come quella promossa dall'associazione Piccolo Cinema America, nonché, in via generale, di tutta la cittadinanza, e, in particolare, dei soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, come gli stranieri e i *rom*, contro i quali le predette organizzazioni hanno più volte organizzato manifestazioni aventi il sapore del *pogrom*.

Ritiene quindi che il Ministero dell'interno debba intervenire con maggiore decisione, in quanto vi sono le condizioni per lo scioglimento delle organizzazioni citate, che in alcuni casi si sono addirittura presentate alle elezioni, e per l'assunzione nei loro confronti di un atteggiamento ispirato alla « tolleranza zero », anche con riferimento alle occupazioni di immobili.

5-02352 Sisto: Iniziative per ripristinare la piena legittimità dell'azione del Comune di Giugliano in Campania.

Carlo SARRO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come nel mese di maggio 2015, a Giugliano in Campania, comune sito in provincia di Napoli, siano stati eletti il Sindaco e il Consiglio comunale, sciolto nel 2013 per infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata. Fa notare che dall'insediamento dell'amministrazione sono state contestate anomalie giuridiche, peraltro già accertate in sede giurisdizionale; fa riferimento, in particolare, alle anomalie riscontrate da con-

siglieri comunali, costretti ad agire in giudizio per tutelare il diritto ad indire referendum popolare consultivo per scongiurare la realizzazione di un ecovillaggio per rom, nonché alla rimozione dall'incarico di comandante della polizia municipale del dirigente assunto nel 2013 a seguito di concorso pubblico – peraltro impegnato in importanti indagini riguardanti fattispecie di reati connesse alle gestione dei rifiuti e ad abusi edilizi – rimozione che ha poi portato il Sindaco, d'intesa con il Segretario generale, a destinare all'incarico un soggetto senza requisiti richiesti e procedura selettiva. Nel rilevare l'inerzia della prefettura di Napoli dinanzi a tali vicende, l'interrogazione chiede quindi quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare, per quanto di competenza, anche nei confronti di quanti hanno assunto comportamenti illegittimi, omissivi o dilatori descritti in premessa, per ripristinare la piena legittimità dell'azione del Comune di Giugliano e se non intenda chiarire le ragioni dell'ingiustificata inerzia del Prefetto di Napoli.

Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo SARRO (FI) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, ritenendo che l'intervento del Prefetto di Napoli avrebbe potuto svolgersi nel pieno rispetto degli ambiti di competenza definiti tra Stato ed autonomie e sarebbe stato quanto mai necessario, a fronte delle ripetute violazioni di legge riscontrate, anche con pronunce definitive della magistratura, nell'ambito del Comune di Giugliano in Campania. Fa quindi notare che il Prefetto di Napoli avrebbe investito, secondo quanto consta agli interroganti, in chiave dilatoria, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che avrebbe puntualizzato l'impossibilità di conferire la qualifica di agente di P.S. a soggetto privo dei requisiti e l'inammissibilità della revoca della qualifica al dirigente illegittimamente esautorato.

Manifesta quindi grande preoccupazione per l'inerzia dimostrata dalla prefettura di Napoli, facendo notare come l'unica iniziativa di monitoraggio da parte di quell'organismo competente sia stata assunta solo di recente, peraltro dopo che si era presa contezza della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in discussione.

Ferma restando la tutela giurisdizionale dei diritti violati, che ritiene troveranno in quella sede sicuro riconoscimento, fa quindi presente che gli interroganti continueranno a vigilare sulla vicenda, affinché su di essa sia fatta piena chiarezza.

5-02353 Donzelli: Misure per contrastare l'utilizzo abusivo di locali dell'Ateneo « La Sapienza » di Roma e di altre università da parte di collettivi universitari di estrema sinistra.

Giovanni DONZELLI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine da un doloroso fatto di cronaca, il quale presenta tuttavia anche risvolti di natura politica. Ricorda come i collettivi di estrema sinistra abbiano usato ripetutamente l'ateneo « La Sapienza » di Roma per lo svolgimento di feste illegali a pagamento.

In tale ambito l'interrogazione chiede quali siano gli intendimenti del Governo, al fine di ripristinare la legalità all'interno dell'Università « La Sapienza » e delle altre università italiane, troppo spesso in balia dei collettivi universitari che con violenza impediscono le iniziative legittime dei gruppi studenteschi di destra e organizzano invece continuamente feste e iniziative abusive, nonché di liberare tutte le aule occupate illegalmente negli atenei; di prevedere controlli antidroga durante le iniziative dei collettivi.

Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni DONZELLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta,

rilevando come non ci si trovi certo di fronte a un fisiologico ed anche auspicabile fermento studentesco, che appartiene alla tradizione delle università italiane e che ha svolto spesso un ruolo storico positivo, a partire dalle guerre di indipendenza, ma a fenomeni di teppismo, con l'utilizzazione degli spazi universitari per lo svolgimento di eventi illegali a pagamento, nel corso dei quali vengono somministrate senza autorizzazione bevande alcoliche e vengono consumate sostanze stupefacenti. Rileva, inoltre, come la risposta confermi che il Rettore dell'Università « La Sapienza » aveva preventivamente informato la questura e come, a fronte di tale preventiva comunicazione, da parte delle autorità di pubblica sicurezza siano state adottate misure inadeguate.

Esprime stupore per il fatto che tale atteggiamento di sottovalutazione provenga non da un Governo di sinistra, ma dall'attuale Governo, dal quale si sarebbe aspettato maggiore determinazione e non con il semplice richiamo, contenuto nella risposta, a un'azione equilibrata in materia. Ribadisce quindi la richiesta di assumere iniziative volte ad impedire lo svolgimento di tali eventi e a prevedere comunque controlli antidroga in occasione del loro svolgimento, nonché a liberare i locali universitari indebitamente occupati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, quindi, alla discussione congiunta delle risoluzioni 7-00132 Vinci e 7-00253 Brescia.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.

7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno formulato un testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 7*).

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI esprime l'orientamento favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni in oggetto, facendo notare come l'Anagrafe nazionale della popolazione residente costituisca l'elemento portante di un profondo processo di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici della popolazione.

Evidenzia quindi come, complessivamente, il progetto abbia registrato un positivo e sensibile livello di crescita, atteso che i comuni cui è subentrata l'ANPR sono 2.201 alla data del 12 giugno 2019, con 22.989.406 residenti iscritti.

Quanto poi alla quantificazione dei comuni inattivi per ANPR segnala come questi siano, sempre alla data del 12 giugno 2019, 3.504, tra cui alcuni di grandi dimensioni (Bari, Messina, Trieste, Taranto, Reggio Calabria, Trento, Catanzaro, Caserta, Potenza, Grosseto, Benevento, Macerata).

Fa inoltre presente che la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale stima che al 31 dicembre 2019 saranno migrati sull'APNR circa 40 milioni di persone, evidenziando infine la necessità di sollecitare i comuni che risultano ancora inattivi su tale versante.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara di aver avuto modo di interloquire sull'argomento affrontato dalle risoluzioni con il Sindaco di Bari, che, anche in qualità di Presidente dell'ANCI, ha assicurato l'adozione di importanti misure volte a sbloccare le situazioni critiche.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede al rappresentante del Governo delucidazioni circa la posizione inattiva di alcuni dei comuni richiamati.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI fa presente che per inattivi si intendono quei comuni che non hanno posto in essere alcun atto di avvio delle procedure richieste.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede altresì al rappresentante del Governo se nell'attuazione di tale importante progetto sia previsto il coinvolgimento dei privati, anche per quanto riguarda la copertura degli oneri stimati.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI osserva come il perseguimento di tale obiettivo – che consiste nella piena omologazione dei sistemi di gestione – passi attraverso l'individuazione di soluzioni intermedie, precisando che le stime compiute presuppongono sia gestioni interne alle pubbliche amministrazioni, sia un coinvolgimento dei privati e delle *software house*.

Al riguardo, precisa che, al fine di corrispondere alle richieste dei comuni, il Dipartimento della funzione pubblica ha prorogato al 31 dicembre prossimo lo stanziamento degli incentivi per il finanziamento delle attività di subentro, a valere sui fondi europei del PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00034.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI.

Audizione delle associazioni promotrici della campagna «Ero straniero – L'umanità che fa bene», nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 13, recante «Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
(Nuovo testo C. 478).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;

sottolineato come il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento riguardi principalmente, la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;

segnalato, a tale riguardo come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

rilevato altresì come il provvedimento attenga anche alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, valuti la Commissione di merito, in considerazione della competenza legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali», nonché della partecipazione finanziaria da parte degli enti territoriali prevista dall'articolo 3 del provvedimento, l'opportunità di prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul DPCM di adozione del Piano;

b) con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, il quale, nel

quadro dell'istituzione della « Carta della cultura », stabilisce che le somme assegnate con la Carta « non costituiscono reddito imponibile del beneficiario » e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione, chiarendo che tali somme non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

c) con riferimento al comma 4 dell'articolo 9, il quale attribuisce all'Auto-

rità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) le funzioni di vigilanza sul rispetto della legge n. 128 del 2011, comprese le funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni già previste dalla medesima legge in materia di prezzo dei libri, tra le quali è contemplata anche la sospensione dell'attività di vendita, valuti la Commissione di merito se un'Autorità indipendente possa disporre la sospensione di una attività commerciale.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
(Nuovo testo C. 478).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione;

sottolineato come il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento riguardi principalmente, la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;

segnalato, a tale riguardo come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

rilevato altresì come il provvedimento attenga anche alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, valuti la Commissione di merito, in considerazione della competenza legislativa concorrente prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali», nonché della partecipazione finanziaria da parte degli enti territoriali prevista dall'articolo 3 del provvedimento, l'opportunità di prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul DPCM di adozione del Piano;

b) con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7, il quale, nel quadro dell'istituzione della « Carta della cultura », stabilisce che le somme assegnate con la Carta « non costituiscono reddito imponibile del beneficiario » e non rilevano

ai fini del computo del valore dell'ISEE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione, chiarendo che tali somme non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

ALLEGATO 3

5-02350 Macina: Sul ricollocamento degli ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Borgo Mezzanotte e sullo smantellamento della baraccopoli adiacente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, nel centro di accoglienza di Borgo Mezzanotte, in provincia di Foggia, risultano attualmente presenti 97 richiedenti protezione internazionale rispetto ad una capienza una capienza massima di 636 posti.

Nel corso degli anni l'area adiacente al compendio, corrispondente alla pista di atterraggio di una base aerea militare, è stata oggetto di occupazione ed utilizzazione abusiva da parte di un notevole numero di persone di nazionalità straniera, che hanno realizzato manufatti e dimore precarie con conseguenti gravi problematiche sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza.

L'insediamento abusivo, nel tempo, si è dimostrato focolaio di attività illecite, ed in particolare di spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ricettazione, creando rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche con riferimento al C.A.R.A. situato a ridosso dell'area.

L'area in questione è stata, peraltro, teatro di episodi di incendio, in uno dei quali ha perso la vita un giovane di nazionalità maliana.

La complessa situazione del sito è stata esaminata nel corso di più riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione anche del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e dei rappresentanti di altri organismi a vario titolo interessati, finalizzate all'individuazione delle iniziative necessarie al progressivo ripristino della legalità.

Il 20 febbraio scorso è stato eseguito il sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, di alcuni manu-

fatti abusivamente realizzati e/o occupati, situati all'interno dell'insediamento, che sono risultati sede non occasionale di attività illecite.

Successivamente, a seguito dell'autorizzazione della Procura della Repubblica, è stata disposta l'immediata demolizione dei manufatti.

Analoghe operazioni sono state ripetute, il 27 marzo e 17 aprile scorsi, arrivando ad interessare, un'area di complessivi 2 ettari.

Dette operazioni proseguiranno fino alla completa rimozione dell'insediamento abusivo ed a tal fine è in corso l'attività di pianificazione di un prossimo intervento.

Nel contempo, sono stati intensificati i servizi di vigilanza interforze, con sistematici controlli presso l'insediamento ed è in fase di completamento un « censimento » degli stranieri dimoranti lungo l'area della « ex Pista », anche al fine di individuare quelli in regola con le norme sul soggiorno, che potranno, su base volontaria, essere ricollocati nelle foresterie per lavoratori agricoli stagionali che la regione Puglia si è impegnata a rendere disponibili, a partire dal prossimo mese di luglio, in diverse località rurali della Provincia. Le predette foresterie saranno collegate, mediante servizi di trasporto dedicati, con le località ove insistono le aziende agricole che occupano gli stranieri.

Nell'avviarmi alla conclusione informo che proprio nella giornata di ieri si è svolto presso il Viminale un ulteriore incontro, con la presenza del Prefetto di Foggia e dei rappresentanti del Genio

militare, intervenuti per gli aspetti relativi alla collaborazione nelle attività di smantellamento dell'area.

Nel corso della riunione si è preso atto che sono in via di ultimazione le opera-

zioni di censimento, in esito alle quali si potrà procedere allo spostamento degli stranieri aventi titolo a rimanere nel territorio e al completamento dell'abbattimento dei manufatti abusivi.

ALLEGATO 4

5-02351 Migliore: Sulle aggressioni perpetrate da associazioni di estrema destra nei confronti di alcuni giovani sostenitori del cinema America in Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il « Piccolo Cinema America » è un'associazione culturale, fondata nel 2014, con sede nel Rione di Trastevere, che, durante il periodo estivo, promuove rassegne cinematografiche aperte al pubblico in varie zone della Capitale, tra le quali quella attualmente in corso presso piazza San Cosimato.

Nella notte tra il 15 e il 16 giugno scorso, una decina di persone appartenenti a movimenti dell'estrema destra « Blocco studentesco » e « Casapound » hanno aggredito, nei pressi della predetta piazza, due ragazzi che indossavano le tradizionali magliette dell'Associazione a causa della loro presunta militanza antifascista.

L'immediata attività investigativa condotta dalla D.I.G.O.S. di Roma, e dalla Compagnia Carabinieri Trastevere, supportata anche dall'acquisizione delle immagini del servizio di videosorveglianza urbana, ha consentito d'identificare e sottoporre a perquisizione domiciliare cinque persone, tre delle quali sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali in concorso.

A seguito di quanto accaduto e al fine di prevenire il ripetersi di analoghi episodi è stato disposto l'intensificazione dei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza presso l'area dell'evento e presso altri due siti interessati dalle iniziative culturali della stessa Associazione in parola (Porto turistico di Roma e Parco del casale della cervelletta).

Il successivo 19 giugno, sempre nel quartiere Trastevere, l'ex fidanzata del

responsabile dell'Associazione Piccolo Cinema America ha denunciato di essere stata avvicinata da due sconosciuti che, dopo averla spintonata con violenza contro una macchina, le avrebbero intimato di riferire all'ex compagno un messaggio intimidatorio. Anche in merito a questo fatto sono in corso gli accertamenti della Digos per l'identificazione degli autori.

La ricostruzione dei fatti evidenzia che ci trova di fronte a episodi di violenza e intimidazione assolutamente intollerabili e deprecabili, rispetto ai quali le forze dell'ordine sono fortemente impegnate per accertarne le responsabilità.

Su un piano più generale posso assicurare che le forze di polizia svolgono un costante monitoraggio dei contesti e degli ambienti connotati da estremismo politico finalizzato a prevenire il compimento di qualsivoglia illegalità.

In tale ambito, è stato impresso il massimo impulso all'attività info-investigativa nei confronti degli ambienti della destra radicale, al fine di contrastare e perseguire ogni situazione, comportamento o diffusione ideologica di gruppi e fazioni che si ispirano ai principi del nazi-fascismo e della discriminazione razziale.

A conferma di ciò, informo che dall'inizio dell'anno le indagini svolte dalle DIGOS su vari episodi di illegalità ascrivibili soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne a vario titolo all'Autorità Giudiziaria 109.

ALLEGATO 5

5-02352 Sisto: Iniziative per ripristinare la piena legittimità dell'azione del Comune di Giugliano in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione su presunte e ripetute irregolarità amministrative poste in essere dall'Amministrazione del Comune di Giugliano in Campania, soffermandosi in particolare sul contenzioso determinatosi a seguito della sostituzione del Comandante della Polizia Municipale e sollecitando iniziative per il ripristino della piena legalità dell'azione dell'Ente.

Al riguardo, bisogna necessariamente tener conto che l'assetto normativo vigente sull'ordinamento degli enti locali non attribuisce – com'è noto – al Prefetto alcun sindacato di legittimità sugli atti degli enti medesimi. Principio, quest'ultimo, che ha trovato recente conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'articolo 28 del « decreto sicurezza », laddove la Corte ha sostanzialmente ritenuto che i poteri attribuiti ai Prefetti dalla citata disposizione siano lesivi dell'autonomia costituzionalmente garantita agli Enti locali.

Pur nell'ambito di siffatti stringenti limiti, resta costante l'attività sollecitatoria del Prefetto agli organi comunali competenti, qualora vengano segnalati atti o procedimenti connotati da asseriti profili di illegittimità e/o irregolarità.

Nello specifico, con riguardo all'atto di macro-organizzazione adottato dal Comune di Giugliano, per effetto del quale è stato sostituito il Comandante della Polizia Municipale, il Prefetto di Napoli, proprio nell'ambito della predetta attività sollecitatoria, ha interessato, a suo tempo, il Sindaco.

Quest'ultimo ha riferito che l'atto di sostituzione si inseriva all'interno di una più

generale scelta organizzativa, di prerogativa dell'amministrazione. Scelta quindi che, in base a quanto detto in precedenza, sfugge ad un sindacato di tipo amministrativo del Prefetto, ferma restando la tutela giurisdizionale dei diritti, che in questo risulta essere stata esercitata e che potrà trovare ulteriore eventuale definizione in sede di giudizio di ottemperanza.

In ordine a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, il Prefetto di Napoli ha precisato, inoltre, di non aver mai interessato della questione il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Ha segnalato, altresì, che nelle more della definizione dei giudizi in atto, la Prefettura non ha proceduto alla revoca della qualifica di agente di P.S. nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, come invece il Sindaco aveva reiteratamente richiesto.

Da parte sua, il predetto Dipartimento ha fatto altresì sapere che è solo pervenuto, il 23 maggio scorso, per conoscenza, un esposto dell'Associazione nazionale dei Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, del 15 maggio 2019, indirizzato al Prefetto di Napoli, avverso taluni atti organizzativi della citata amministrazione comunale, rispetto al quale, è in corso l'attività istruttoria e valutativa da parte degli uffici centrali e periferici.

Si assicura, infine, che la Prefettura di Napoli continuerà a seguire con la dovuta attenzione la vicenda segnalata dagli onorevoli interroganti, sulla quale proprio nei giorni scorsi, ha ulteriormente sollecitato il Sindaco a fornire chiarimenti e aggiornamenti sugli sviluppi del contenzioso.

ALLEGATO 6

5-02353 Donzelli: Misure per contrastare l'utilizzo abusivo di locali dell'Ateneo « La Sapienza » di Roma e di altre università da parte di collettivi universitari di estrema sinistra.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'onorevole interrogante, richiamando il tragico episodio che ha causato la morte di Francesco, un ragazzo di 26 anni, in occasione della cosiddetta « Notte Bianca », organizzata, in assenza di autorizzazione, dal collettivo studentesco denominato « Sapienza Clandestina », pone l'attenzione sul ripetuto svolgimento di eventi ludici non autorizzati all'interno dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Onorevoli deputati, a nome del Governo voglio in primo luogo esprimere alla famiglia, così dolorosamente colpita nei suoi affetti più cari, i sentimenti del più profondo cordoglio.

Sul fatto specifico informo che il 27 maggio scorso la Questura di Roma ha appreso, da notizie stampa, che il successivo 21 giugno si sarebbero svolte attività ludiche non autorizzate all'interno della Città Universitaria « La Sapienza ».

Considerata la delicatezza della questione, il successivo 13 giugno si è svolta in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Rettore dell'Ateneo.

Nel corso della riunione è stata richiamata la necessità di definire un adeguato flusso di comunicazione esplicito e diretto tra Università e Forze di Polizia, funzionale a garantire una valutazione attenta da parte delle Forze dell'Ordine del contesto ambientale in cui si svolgono gli eventi segnalati, precisando che in assenza di formale richiesta del Rettore di intervento della forza pubblica per impedire lo svolgimento di attività non autorizzate

all'interno dell'Università, sarebbe stata garantita un'attività di osservazione all'esterno del sito.

Da parte sua, il Rettore ha segnalato che, sulla scorta di pregresse intese, in caso di attività non autorizzate, l'Università provvede a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza e sicurezza interno, nonché al Commissariato sezionale di Pubblica Sicurezza che garantisce la sorveglianza esterna durante lo svolgimento delle iniziative, assicurando, comunque, in caso di comportamenti illeciti, l'immediato interessamento dell'autorità giudiziaria.

Successivamente alla seduta del citato Comitato, il 17 giugno, l'Ateneo ha trasmesso al Commissariato « Università » una nota con la quale rimetteva « a ognuno per quanto di propria competenza, la valutazione in ordine a eventuali attività anche preventive » ritenute utili.

La Questura di Roma ha pertanto predisposto alcuni servizi preventivi all'esterno della Città Universitaria con l'impiego di pattuglie dedicate, nonché una riserva del Reparto Mobile di pronto impiego per eventuali richieste di intervento all'interno del citato Ateneo. Nel contempo, all'interno della struttura, sono stati predisposti riservati servizi di vigilanza a cura del personale Digos, del Commissariato « Università » e della Polizia scientifica.

Il personale di polizia intervenuto ha rilevato una serie di irregolarità, poi segnalate alla competente Autorità giudiziaria.

Per completezza di informazione, si rappresenta, infine, che la locale Digos per un analogo evento denominato «Teppa Fest – Festival delle resistenze Metropolitane» – cui pure fa riferimento l’Onorevole interrogante – organizzato sempre dal sodalizio «Sapienza Clandestina» in data 20 aprile 2018 – ha provveduto ad effettuare un’apposita Comunicazione di Notizia di Reato che ha portato alla denuncia di 22 persone per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 610 c.p.

Ciò che è accaduto alla Sapienza ha colpito l’intera comunità universitaria e scosso l’opinione pubblica. È doveroso agire, quindi, con equilibrio e decisione

affinché non abbiano a ripetersi situazioni di illegale uso degli spazi pubblici destinati alla cultura e alla formazione universitaria.

L’organizzazione all’interno degli Atenei di eventi ludico-culturali – che possono porsi quali momenti di aggregazione in sedi privilegiate di divulgazione della conoscenza, riconducibili a una logica pedagogica se inquadrati nell’ambito di specifici percorsi – non può che svolgersi secondo le regole interne alle singole Istituzioni universitarie e nel rispetto delle disposizioni normative generali, anche a garanzia dello stesso svolgimento in piena sicurezza delle manifestazioni stesse.

ALLEGATO 7

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.**7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,
premessò che:

l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (Ina) ed all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire);

l'Anpr è destinata a subentrare alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, secondo un piano di graduale subentro che, secondo la previsione originaria, avrebbe dovuto completarsi entro il 31 dicembre 2014;

l'Anpr permetterà la costituzione di una banca dati centralizzata che subentrerà alle anagrafi Comunali e all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire); quest'operazione consentirà di superare l'attuale frammentazione della gestione dell'anagrafe della popolazione, che vede più di 8.000 diverse banche dati gestite dai singoli comuni con diversi *software*;

l'Anpr rivoluzionerà il rapporto tra Stato e cittadino, abbattendo gli ostacoli della burocrazia; i cittadini potranno in-

fatti verificare la propria posizione e/o richiedere certificazioni anagrafiche presso qualsiasi comune; in alternativa, si potranno utilizzare servizi *online* centralizzati e « profilati »;

attraverso l'Anpr saranno disponibili: lo scambio di informazioni tra comune e comune, nell'ottica di semplificazione dei processi amministrativi; l'allineamento delle basi dati locali; il censimento continuo comprensivo della toponomastica; i servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi; altri servizi e basi dati, in ottica di integrazione nazionale dei sistemi informativi di interesse pubblico, come, ad esempio, quello dello stato civile;

solo dalla digitalizzazione di una delle funzionalità anagrafiche offerte da Anpr – il cambio di residenza – si stima un risparmio annuale di 65 milioni di euro all'anno, corrispondente a 3,5 milioni di ore di lavoro che possono essere reimpiegate per nuove attività;

l'Anpr rappresenta, in particolare, un punto di svolta per la gestione delle pratiche da parte della rete consolare poiché nel rafforzare gli strumenti esistenti del cosiddetto « consolato digitale » (come la piattaforma « Fast It » o la possibilità di captazione biometrica dei dati dei richiedenti passaporti da parte della rete consolare onoraria), contribuirà a velocizzare e semplificare ulteriormente i servizi consolari, sofferenti per una ca-

renza cronica di risorse e al tempo stesso per un consistente aumento di emigrati e quindi di utenti;

l'Anagrafe Unica rappresenta un decisivo fattore di impulso nel processo di modernizzazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, un processo che avrà la sua massima espressione nell'introduzione del voto elettronico in modo da garantire il concreto esercizio del diritto di voto, sancito dalla Costituzione;

secondo i dati diffusi dal sito <https://stato-migrazione.anpr.it/> a cura del Team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad oggi l'Anpr ha raggiunto più di 4570 comuni con 2328 comuni subentrati e altri 2243 in fase di pre-subentro; l'anagrafe unica è dunque realtà per circa 39,5 milioni di cittadini (24 subentrati, 15,4 in pre-subentro), nonostante un lento processo avviatosi nell'ottobre 2016 con il comune di Bagnacavallo (Ravenna), primo comune ad entrare nell'Anpr;

con avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017, sono stati stanziati più di 14 milioni di euro per promuovere l'entrata a regime dell'Anpr attraverso contributi ai comuni che effettuano il subentro e la migrazione;

il valore del contributo è modulato in funzione della dimensione demografica del comune secondo cinque classi demografiche distinte a ciascuna delle quali è riconosciuto uno specifico importo che va da 1.000 a 7.000 euro;

il 4 dicembre 2018 è stato prorogato fino a fine 2019 il termine per la presentazione di tali richieste di contri-

buto, finanziate nell'ambito del Pon « Governance e capacità istituzionale » 2014-2020 – Fondo Fse;

si sottolinea che tra i comuni inattivi solo una cinquantina superano i 50 mila abitanti (tra questi Bari, Trieste, Reggio Calabria), circa mille hanno una popolazione compresa tra i 5 mila e i 50 mila abitanti, mentre quasi 2.500 comuni hanno una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

il subentro nell'anagrafe sarà una delle attività dei comuni monitorate dalla Corte dei Conti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per il completamento in tempi brevi del processo in corso, anche attraverso:

1) la promozione di azioni mirate sul territorio per l'adesione dei comuni sotto i 5 mila abitanti, affiancando gli enti anche attraverso il supporto di prossimità assicurato dal Team Digitale del Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

2) una più intensa collaborazione istituzionale con le associazioni di rappresentanza dei comuni;

3) una più serrata interlocuzione con le diverse *software house*.

(8-00034) « Vinci, Billi, Iezzi, Brescia, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Galizia, Giannone, Siragusa ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane. C. 1908, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 51

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, avverte che la VII Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che, pertanto, nella seduta in corso, si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura » (A.C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.

Rileva che la proposta di legge è volta – attraverso interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri nonché misure per il contrasto della povertà educativa e culturale – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa che in questa sede si limita ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia.

Segnala a tal fine che l'articolo 9 modifica in più punti la disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge 27 luglio 2011, n. 128. In primo luogo, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1, si precisa che tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale (comma 1 dell'articolo 9). Inoltre, vengono sostituiti i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge (comma 2 dell'articolo 9), riducendo al 5 per cento la percentuale massima di sconto sulla vendita dei libri; tale limite è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto sopra indicati si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet e non si applicano invece alle vendite di

libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Tuttavia, è consentito alle case editrici, per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, di praticare uno sconto non superiore al 20 per cento sul prezzo di vendita dei libri, con l'esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello della vendita.

Il medesimo articolo 9 del provvedimento al nostro esame, sopprimendo il comma 9 dell'articolo 2 della citata legge ed introducendovi un nuovo articolo 3-*bis*, attribuisce la vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute non più al comune, come attualmente previsto, ma all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà avvalersi della Guardia di finanza, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato. L'Autorità provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 128 del 2011. Tale comma stabilisce che la vendita di libri, effettuata in difformità dalle recate disposizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

A tale proposito, rammenta che l'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998 prevede che chiunque violi le disposizioni in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita (articolo 11), pubblicità dei prezzi (articolo 14), vendite straordinarie (articolo 15) nonché di comunicazione al comune competente per territorio del trasferimento della gestione o della proprietà degli esercizi di vendita (articolo 26, comma 5) del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. Quanto ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo, chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla relativa deliberazione del comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

1.000.000 a lire 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice penale in materia di circonvizione di persone anziane.

C. 1908, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione nella seduta odierna è chiamata ad esaminare il progetto di legge AC 1908, approvato in prima lettura dal Senato il 12 giugno scorso, recante modifiche al codice penale in materia di circonvizione di persone anziane. Il provvedimento si compone di 2 articoli attraverso i quali mira a contrastare le frodi nei confronti di soggetti vulnerabili a causa dell'età avanzata.

Ricorda che attualmente l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (c.d. minorata difesa). La

legge 15 luglio 2009, n. 94, infatti, codificando un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, ha modificato l'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni. A seguito di tale modifica, il citato articolo qualifica come aggravante di tutti i reati « l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa » (n. 5). Anche dopo tale riforma, l'aggravante è configurabile nelle sole situazioni in cui l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica. Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa « in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5 ».

Osserva che il provvedimento all'esame della Commissione interviene sull'articolo 643 del codice penale, rubricato « Circonvizione di persone incapaci », che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Con l'articolo 1 del progetto di legge in esame viene infatti aggiunto un nuovo comma al citato articolo 643 che introduce la fattispecie di circonvizione di anziano, punendo con la medesima pena (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 206 a 2.065 euro) chiunque allo stesso fine (per procurare a sé o ad altri un profitto), abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a

compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Come emerge anche dal titolo dell'A.C. 1908, rammenta che finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane. La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età alla quale si riferisce – genericamente – la disposizione sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del progetto di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.

Osserva, infine, che l'articolo 2 del progetto di legge in esame interviene sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (come detto, articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che al provvedimento in discussione sia abbinata la proposta di legge Prestigiacomo C. 1014, vertente su materia analoga.

Alessia MORANI (PD) fa presente che risulta assegnata alla Commissione Giustizia anche la proposta di legge Ermini C. 241, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace ». Chiede, pertanto, che tale proposta di legge sia abbinata al provvedimento in titolo e che la stessa sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nel riservarsi di verificare la possibilità di abbinare le proposte di legge testé segnalate dalle colleghe Bartolozzi e Mo-

rani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

C. 1623 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 » (A.C. 1623).

Rammenta che l'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo).

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve

preambolo e da 12 articoli, si sofferma esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.

In particolare, osserva che l'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante, per quanto concerne: *a)* i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; *b)* i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

Rammenta che l'articolo 5 tratta del risarcimento dei danni e stabilisce che eventuali danni provocati alla parte ospitante da un membro della parte inviante in relazione alla missione prevista dall'Accordo sarà risarcito dalla parte inviante o da entrambe le Parti nel caso di responsabilità congiunta.

Segnala che l'articolo 7 è relativo alla proprietà intellettuale e l'impegno delle Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti dalle attività svolte sulla base dell'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di cinque articoli.

Ricorda che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla

ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, in fine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

C. 1624 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 » (A.C. 1624).

Rammenta che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, firmato a Roma il 27 giugno 2017, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le

Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. L'Accordo in esame, una volta entrato in vigore, rappresenterà l'unico Accordo in materia di cooperazione militare e tecnica con il Congo, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

Quanto al contenuto, segnala che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica in esame si compone di un breve preambolo e dodici articoli.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

Osserva che l'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in discussione, rammenta che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3

riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) **Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;** b) **Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1476, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del

29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», nel testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative in sede referente da parte delle Commissioni riunite III e VIII.

Segnala preliminarmente che il parere da rendere alle Commissioni di merito è rinforzato: il disegno di legge in esame è stato infatti assegnato a questa Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, recando disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della Commissione Giustizia.

Con riguardo ai due Protocolli oggetto del disegno di ratifica ed esecuzione, evidenzia che essi, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già modificate nel 1964 e nel 1982.

Ricorda brevemente che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto

alla ratifica. Quanto alla complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, essa è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi si rivelassero insufficienti. Le modifiche adottate nel 2004 alle due Convenzioni con i citati Protocolli sono state stabilite a seguito del grave incidente nucleare di Chernobyl, che ha evidenziato le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile.

Con riguardo al contenuto dei singoli Protocolli, segnala che il primo è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede pertanto un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

Sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento, osserva che i principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene

prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni « immateriali » alle persone e ai beni, del costo delle « misure di ripristino » dell'ambiente e delle « misure preventive » adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

Fa presente che i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti: la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente; la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari; il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni; l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700

milioni di euro; è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.

Segnala che l'entrata in vigore del Protocollo è subordinata alla ratifica da parte di 2/3 dei Paesi contraenti (articolo 20 della Convenzione di Parigi). e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Quanto ai motivi all'origine del ritardo italiano nella ratifica, occorre rilevare che l'Italia ha espresso alcune riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo del Protocollo, presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali. Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/

OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Quanto al secondo Protocollo, che modifica la Convenzione complementare di Bruxelles in conseguenza delle modifiche della Convenzione di Parigi, rammenta che per gli Stati contraenti la Convenzione di Parigi che siano anche parti della Convenzione complementare di Bruxelles sarà previsto un ulteriore risarcimento finanziato con fondi pubblici per compensare le vittime di danni nucleari nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi risultino insufficienti. Pertanto, a partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile; se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà interstatale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione. In sostanza, il risarcimento totale disponibile per le vittime di danni nucleari ai sensi della Convenzione complementare di Bruxelles è di 1.500 milioni di euro, con limitate ipotesi in cui è consentito superare tale soglia.

Conformemente con quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, sottolinea che è ribadita la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni. Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza. Sono inoltre regolati gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a

decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro, al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi. Tale Protocollo, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.

Quanto al disegno di legge, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. In conformità con le modifiche introdotte alle due Convenzioni, l'articolo 3 interviene in più punti sulla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. È oggetto di modifica innanzitutto il testo dell'articolo 1, relativamente alle definizioni di « incidente nucleare », « impianto nucleare », « danno nucleare », « misure di reintegro », « misure preventive » e « misure ragionevoli ». Tra le altre modifiche introdotte alla citata legge segnalo in particolare: un comma per il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto nucleare, che può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto; un comma con il quale si prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare deriva, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno ovvero da un'azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare, in tutto o in parte, l'esercente dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona; un comma con il quale si prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto,

questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente; un comma il quale consenta alle persone che hanno subito danni nucleari di far valere i loro diritti a un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento che interviene sul comma 10 dell'articolo 3, al fine di introdurre nella citata normativa di riferimento l'obbligo di rendere disponibili in un'apposita sezione dei siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico tutte le informazioni sui diritti al risarcimento per danno nucleare e sulle procedure, modalità e termini per l'esercizio di tali diritti, nonché i documenti utili per diffonderne la conoscenza. A tal fine i siti internet dei soggetti esercenti e dei tra-

sportatori devono prevedere un collegamento alle sezioni dei siti internet dei Ministeri.

Segnala, infine, che mentre l'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie, il successivo articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione di deputate tunisine e di rappresentanti del MENA-OCSE *Governance Programme Center* 59

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) (*Svolgimento e conclusione*) 59

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con Atifete Jahjaga, già Presidente del Kosovo, ed una delegazione di parlamentari ed esponenti della società civile kosovara 60

AVVERTENZA 60

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

Incontro informale con una delegazione di deputate tunisine e di rappresentanti del MENA-OCSE *Governance Programme Center*.

L'incontro informale è stato svolto dalle 9.05 alle 10.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS).

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefania BURBO, *focal point dell'Osservatorio per la salute globale*, Serena FIORLETTA, *rappresentante dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo-AIDOS* e Miriam BANDA CHISAMBA, *rappresen-*

tante del *Global Fund Advocates Network*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Yana Chiara EHM (M5S) e Laura BOLDRINI (LeU).

Francesca BELLI, *rappresentante di ACTION Global Health Advocacy Partnership*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

Incontro informale con Atifete Jahjaga, già Presidente del Kosovo, ed una delegazione di parlamentari ed esponenti della società civile kosovara.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del COMFOTER, Gen. C.A. Federico Bonato (*Svolgimento e conclusione*) 61

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 62

7-00196 Ferrari: Sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032*) 62

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata*) 65

7-00041 Deidda: Sulla Brigata Sassari (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033*) 63

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata*) 66

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD), Gen. C.A. Rosario Castellano (*Svolgimento e conclusione*) 64

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del COMFOTER, Gen. C.A. Federico Bonato.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Federico BONATO, *Comandante del COMFOTER*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Giovanni RUSSO (M5S), Giovanni Luca ARESTA (M5S), Roberto Paolo FERRARI (Lega), Marianna IORIO (M5S), Alberto PAGANI (PD), Davide GALANTINO (M5S), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI) e Luca Rodolfo PAOLINI (Lega).

Federico BONATO, *Comandante del COMFOTER*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il Comandante del COMFOTER, Generale di Corpo d'armata, Federico Bonato, per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00196 Ferrari: Sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 giugno il presentatore, onorevole Ferrari, ha illustrato i contenuti dell'atto di indirizzo in esame e che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo della discussione.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI, evidenzia che le Forze armate, nel celebrare la ricorrenza della loro fondazione, si attengono ad una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2014, recepita dal Ministero della Difesa.

Nello specifico, in aderenza alla citata direttiva emanata nell'ottica del contenimento delle spese non strettamente indispensabili alla funzionalità delle Istituzioni, le celebrazioni degli anniversari delle singole Forze armate, dei Corpi armati e non armati dello Stato, hanno luogo all'interno delle singole infrastrutture, a cura del Comandante dell'unità e con la partecipazione limitata al personale dipendente.

Fanno ovviamente eccezione a tale previsione la festa delle Forze armate, celebrata il 4 novembre di fronte all'Altare della Patria, ove il Capo dello Stato rende omaggio ai Caduti alla presenza di reparti in armi, e la Festa della Repubblica, commemorata il 2 giugno con la tradizionale parata in via dei Fori Imperiali e l'apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale.

Rileva, quindi, che la risoluzione a prima firma del deputato Ferrari, per le finalità alle quali tende e per lo spirito al quale è improntata, appare in linea di principio condivisibile, nell'ottica del conseguimento della coesione tra la collettività e le Forze armate attraverso l'ulteriore consolidamento del rapporto di reciproca vicinanza.

Al riguardo fa presente che, a tal fine, sono già state organizzate, nell'ambito delle celebrazioni in parola e sempre nel rispetto della citata direttiva, iniziative d'incontro tra militari e popolazione quali, ad esempio, l'apertura al pubblico di basi e caserme, l'allestimento di *stand* informativi e promozionali e l'organizzazione di eventi dimostrativi e presentazioni illustrative delle loro attività.

Osserva che, nondimeno, è opportuno contemperare la finalità sottesa dal presente atto di indirizzo e l'impegno che ne deriva per l'Esecutivo con le attuali risorse disponibili, contemplando – nell'organiz-

zazione delle celebrazioni in parola – l'invarianza degli oneri a carico della Difesa.

In tale ottica ritiene opportuno ricercare, nell'organizzazione delle cerimonie in questione, il coinvolgimento di enti esterni all'Amministrazione militare anche al fine di un loro contributo per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi ricorrendo, se necessario, a specifici strumenti amministrativi previsti dalla vigente normativa di settore.

Alla luce di tali considerazioni, propone di riformulare la parte dispositiva della risoluzione nel senso di valutare la possibilità di adottare iniziative affinché le celebrazioni delle feste in ricorrenza della fondazione delle varie Armi possano essere organizzate in spazi pubblici aperti alla partecipazione della cittadinanza, in un'ottica di riavvicinamento della stessa ai valori che le Forze armate e di Polizia a ordinamento militare rappresentano, considerando il ricorso, qualora necessario al fine di mantenere invariati i costi a carico della Difesa, al coinvolgimento di enti esterni all'Amministrazione militare per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) condivide le considerazioni che il rappresentante del Governo ha evidenziato nell'intervento appena svolto e, pertanto, riformula l'impegno dell'atto di indirizzo, ringraziando per la sollecita e proficua collaborazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 1*).

7-00041 Deidda: Sulla Brigata Sassari.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033).

Salvatore DEIDDA (FdI) segnala che la Brigata Sassari è dislocata in Sardegna, con un comando Brigata, un reparto comando e supporti tattici, due reggimenti fanteria, un reggimento bersaglieri e un reggimento genio guastatori e che lo stato

maggiore dell'Esercito ha da tempo previsto la costituzione di un nuovo reggimento logistico.

Evidenzia come il suddetto reggimento rientri tra le unità deputate a garantire la massima autonomia e la piena operatività alle brigate pluriarma, svolgendo il suo ruolo all'interno della funzione operativa supporto logistico proiettabile, occupandosi, prevalentemente delle attività logistiche di base e, pertanto, auspica che si possa dare un positivo seguito all'atto di indirizzo adottando le iniziative di competenza per completare la costituzione del reggimento logistico Sassari.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI rileva che lo stato maggiore dell'Esercito ha disposto, nel giugno 2014 e senza alcuna scadenza temporale predefinita, la costituzione del Nucleo Iniziale di Formazione (NIF) del Reggimento Logistico Sassari, allo scopo di porre in essere le predisposizioni necessarie per la creazione definitiva dell'Unità.

Al riguardo, fa presente che sono in corso di finalizzazione, da parte della Forza armata, gli approfondimenti tesi ad avviare la costituzione del Reggimento in Cagliari già a partire dal corrente anno.

Osserva, quindi, che in merito all'auspicata dislocazione del Reparto nella sede di Decimomannu, sussistono concrete criticità dovute al fatto che la porzione disponibile della base, pur dotata di un numero adeguato di edifici ad uso Comando e alloggi, risulta priva di strutture logistiche (quali autorimesse, officina, impianto di lavaggio, etc.), con la conseguente necessità di effettuare significativi interventi infrastrutturali in un momento caratterizzato da una situazione di ipofinanziamento dei pertinenti capitoli d'investimento.

Al riguardo fa presente che, in assenza di risorse destinate specificamente al finanziamento degli oneri connessi con la costituzione del Reggimento Logistico « Sassari », negli esercizi finanziari 2014 e 2015 l'Esercito ha sostenuto gli oneri necessari all'attivazione del NIF del Reggimento in parola attingendo alle dotazioni di Forza armata nel settore dell'esercizio.

Inoltre, sotto l'aspetto dell'addestramento, segnala che la base di Decimomannu non risulta confacente alle esigenze della Brigata Sassari, che svolge le proprie attività addestrative nei poligoni di Capo Teulada e Salto di Quirra.

Per completezza di informazione, in merito al futuro della base di Decimomannu a seguito del suo rilascio da parte della Luftwaffe nel dicembre 2016, rappresenta che la struttura è interessata da provvedimenti che, oltre a consentirne la sostenibilità, comporteranno positive ricadute sia sull'indotto locale, sia in termini di interesse internazionale.

Inoltre, è stato concluso l'iter di cessione di alcune infrastrutture a favore del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera che, nello scorso gennaio, vi ha rischierato proprie unità.

Infine, una manifestazione d'interesse, tuttora *in itinere*, è pervenuta anche dal Comando della Guardia di finanza.

Alla luce di queste considerazioni, manifesta la disponibilità ad accogliere l'impegno dell'atto di indirizzo purché riformulato nel senso di completare nel breve termine la costituzione del reggimento logistico « Sassari » nell'area di Cagliari, in una sede funzionale alle esigenze infrastrutturali, logistiche e addestrative dell'Unità.

Salvatore DEIDDA (FdI) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità ad accogliere l'atto di indirizzo e riformula la propria risoluzione espungendo, dalle premesse e dalla parte dispositiva, i riferimenti alla base di Decimomannu e al poligono interforze di Perdasdefogu.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD), Gen. C.A. Rosario Castellano.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rosario CASTELLANO, *Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e svolgere osservazioni, i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Maria TRIPODI (FI), Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), Giuseppe CHIAZZESE (M5S), Luigi IOVINO (M5S), Salvatore DEIDDA (FdI), Luca TOCCALINI (Lega), Marianna IORIO (M5S) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI).

Rosario CASTELLANO, *Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD), Rosario Castellano per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00196 Ferrari: Sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione,
premessi che:

si ritengono sempre più necessarie le iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile e per far conoscere ed apprezzare il lavoro svolto e la funzione che le stesse ricoprono in numerose occasioni, anche e purtroppo di origine calamitosa;

tali eventi suscitano interesse ed apprezzamento fra i cittadini e sono oggetto di curiosità da parte dei bambini, che spesso si avvicinano alla storia del nostro Paese, alla storia dei suoi valori e dei suoi ideali anche attraverso queste manifestazioni pubbliche;

da alcuni anni le Forze armate e la Guardia di finanza non festeggiano più la ricorrenza della fondazione delle loro Armi in cerimonie pubbliche, ma all'interno delle caserme, adducendo a pretesto una linea di contenimento delle spese che l'organizzazione di tali eventi comporterebbe;

si reputa che tali cerimonie possano invece essere riportate tra la gente,

anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, risvegliando l'innato affetto che la popolazione sente nei confronti degli uomini e donne in divisa, senza che ciò comporti un incremento di costi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative affinché le celebrazioni delle feste in ricorrenza della fondazione delle varie Armi possano essere organizzate in spazi pubblici aperti alla partecipazione della cittadinanza, in un'ottica di riavvicinamento della stessa ai valori che le Forze armate e di Polizia a ordinamento militare rappresentano, considerando il ricorso, qualora necessario al fine di mantenere invariati i costi a carico della Difesa, al coinvolgimento di enti esterni all'Amministrazione militare per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi.

(8-00032) « Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Marchetti, Belotti, Paolini, Furgiuele, Potenti ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00041 Deidda: Sulla Brigata Sassari.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione,

premesso che:

la Brigata Sassari, costituita a Sinnai e a Tempio nel marzo del 1915 con personale reclutato in Sardegna, combatté nella prima guerra mondiale guadagnandosi, oltre che la riconoscenza dell'Italia tutta, il rispetto reverenziale del nemico che battezzò i suoi soldati con l'appellativo di « diavoli rossi »;

nel 1940 la « Sassari », trasformata in divisione, operò nei Balcani e nel 1943 partecipò alla difesa di Roma;

la Brigata, sciolta nel dopoguerra, venne ricostituita nel 1988, mantenendo la peculiarità del reclutamento prevalentemente regionale; oggi è costituita da volontari ed è dislocata in Sardegna, con un comando Brigata, un reparto comando e supporti tattici, due reggimenti fanteria, un reggimento bersaglieri e un reggimento genio guastatori;

la Brigata Sassari è composta prevalentemente da militari e personale sardo, fattore che consente agli stessi militari e alle famiglie di risiedere nell'isola, garantendo così il mantenimento di importanti risorse sul territorio sardo, con chiari ed evidenti ricadute economiche e sociali per la stessa comunità;

lo stato maggiore dell'Esercito ha da tempo previsto la costituzione di un

nuovo reggimento della Brigata Sassari che consentirebbe il rientro in Sardegna di circa 500 militari sardi attualmente in servizio nella Penisola: procedimento iniziato con la circolare n. 144/151/1.8.3 del 5 marzo 2014 di SME – RPGF che ha previsto la costituzione del reggimento logistico « Sassari » – Nif (Nucleo iniziale di formazione), che avrebbe dovuto condurre nei successivi 6 mesi alla costituzione del definitivo reggimento logistico;

le risorse per la suindicata costituzione erano state anche previste ed inserite nella legge di bilancio per il 2015;

il suddetto reggimento rientra tra le unità deputate a garantire la massima autonomia alle brigate pluriarma, svolgendo il suo ruolo all'interno della funzione operativa « supporto logistico proiettabile », occupandosi, prevalentemente delle attività logistiche di base, quali mantenimento, trasporti e rifornimenti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza per completare nel breve termine la costituzione del reggimento logistico « Sassari » nell'area di Cagliari, in una sede funzionale alle esigenze infrastrutturali, logistiche e addestrative dell'Unità.

(8-00033) « Deidda, Ciaburro, Donzelli ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	74
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo. (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	87

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 9.40.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

C. 1603-bis-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 18 giugno 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo, di cui all'articolo 1, evidenzia la necessità di prevedere il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – il quale prevede che qualora dall'adozione di decreti legislativi derivino nuovi o maggiori

oneri questi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse – per la copertura di eventuali oneri connessi all'esercizio della delega.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), segnala che il richiamo all'articolo 8, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è connesso alla riforma della *governance* del CONI e al fatto che l'erogazione dei contributi finanziari alle federazioni spetta alla società Sport e Salute S.p.A. e il riconoscimento del potere di revoca all'autorità di Governo competente in materia di sport rendono necessario l'adeguamento della composizione del collegio dei revisori.

In relazione all'articolo 2, in materia di centri sportivi scolastici, osserva che le scuole potranno chiedere alle famiglie di contribuire finanziariamente alle attività dei centri sportivi scolastici, come già possono farlo per ogni attività, laboratoriale o meno, extracurricolare, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio. Assicura pertanto che il citato articolo 2 potrà essere attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma quindi che dall'articolo 3, in materia di disciplina del titolo sportivo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quindi, con riferimento alla delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, all'articolo 5, comma 1,

lettera *c*), laddove si prevede l'individuazione, senza oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, segnala che, allorché in sede attuativa dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i relativi decreti legislativi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5.

Infine, all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), segnala la necessità di sopprimere la disposizione di cui al numero 3), che prevede l'obbligo di dotare, ove possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, in considerazione della difficoltà di quantificare gli oneri a carico degli enti locali nel caso in cui siano proprietari delle piste e di provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge 1603-*bis* Governo, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo, di cui all'articolo 1, appare necessario prevedere il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – il quale prevede che qualora dall'adozione di decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri questi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse – per la copertura di eventuali oneri connessi all'esercizio della delega;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), il richiamo all'articolo 8, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è connesso alla riforma della *governance* del CONI e al fatto che l'erogazione dei contributi finanziari alle federazioni spetta alla società Sport e Salute S.p.A. e il riconoscimento del potere di revoca all'autorità di Governo competente in materia di sport rendono necessario l'adeguamento della composizione del collegio dei revisori;

le scuole potranno chiedere alle famiglie di contribuire finanziariamente alle attività dei centri sportivi scolastici, come già possono farlo per ogni attività laboratoriale o meno extracurricolare, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio;

pertanto l'articolo 2, in materia di centri sportivi scolastici, potrà essere attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dall'articolo 3, in materia di disciplina del titolo sportivo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento alla delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), laddove si prevede l'individuazione, senza oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, allorché in sede attuativa dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i relativi decreti legislativi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), appare necessario sopprimere la disposizione di cui al numero 3), che prevede

l'obbligo di dotare, ove possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, in considerazione della difficoltà di quantificare gli oneri a carico degli enti locali nel caso in cui siano proprietari delle piste e di provvedere alla relativa copertura finanziaria,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

All'articolo 9, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3) ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Michele GUBITOSA (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea la peculiarità del provvedimento in esame, il quale prevede, all'articolo 2, la possibilità di istituire centri sportivi scolastici in ogni scuola senza stanziare alcuna risorsa per la realizzazione di tali centri, ma limitandosi a prevedere che le scuole debbano provvedere con i propri mezzi finanziari.

Salvatore CAIATA (FdI) concorda con quanto evidenziato dal collega Marattin, osservando come sia inutile approvare una

simile disposizione senza prevedere un idoneo stanziamento di risorse finanziarie per la sua attuazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.201, 5.201, 7.200 (*Nuova formulazione*), 7.201 e 9.201 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Rossi 2.4, il quale è volto a prevedere che all'attuazione dell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, si provveda nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui, senza peraltro indicare a decorrere da quale anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale non reca, per alcun anno del triennio 2019-2021, le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marin 1.17, che è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, l'istituzione di un comitato, costituito da rappresentanti del CONI, della società Sport e Salute spa e da rappresentanti degli enti sportivi, per la definizione di criteri e parametri di assegnazione e distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;

Cristina 1.19, che è volta a inserire, tra i principi e criteri direttivi della delega

in materia di ordinamento sportivo, la previsione di meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;

Marin 1.21, la quale è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute spa sia composto da cinque membri, anziché tre, come attualmente previsto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;

Marin 1.23, che è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, che le sanzioni per irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa, applicate, entro il 30 giugno 2018, alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applichino nella misura del 10 per cento del loro importo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla circostanza che le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie sopra indicate siano scontate o meno nei tendenziali di finanza pubblica;

Rossi 2.6, che è volta a prevedere che all'attuazione dell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, si provveda nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui, senza peraltro indicare a decorrere da quale anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo

in ordine alla congruità della copertura proposta;

Rossi 4.3, sostitutiva dell'articolo 4, che è volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi e non è corredata di clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Carfagna 5.4, la quale è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega per il riordino e la riforma del rapporto di lavoro sportivo, la definizione di specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità, tra le quali il riconoscimento di un'indennità giornaliera di maternità. Alla copertura del relativo onere, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli emendamenti Marin 1.17 e 1.21 e Cristina 1.19, che, in conseguenza della condizione riferita all'articolo 1, comma 4, del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere testé approvato, ritiene possano essere attuati senza determinare effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta

sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.23, 2.5, 2.6, 4.3 e 5.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 giugno il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che dagli articoli da 1 a 3, recanti limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, l'esclusione della

possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non determinerà una maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti, atteso che per le predette fattispecie non si ricorre usualmente alle aste elettroniche.

Assicura poi che l'ulteriore implementazione dei dati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 4, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, che reca una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, sottolinea che la disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri e pertanto l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1549-A, recante Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dagli articoli da 1 a 3, recanti limitazioni alla vendita dei prodotti agri-

coli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, l'esclusione della possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non determinerà una maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti, atteso che per le predette fattispecie non si ricorre usualmente alle aste elettroniche;

l'ulteriore implementazione dei dati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 4, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 5 reca una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri;

l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Nevi 3.0103, che è volta a considerare imprenditori agricoli anche le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Nevi 3.0101, la quale prevede che i finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese agricole, collegate tra loro attraverso un contratto di rete, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Sasso 4.0100, che prevede per l'anno 2019 un contributo a favore dei frantoi oleari ubicati in zone infette dalla *Xylella fastidiosa*, provvedendo al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria proposta;

Nevi 5.0100, la quale prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi, animali vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 3.0101, 3.0103, 4.0100 e 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in

esame. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Conte 1.2, che è volta a innalzare l'importo massimo dell'equa riparazione spettante alla vittima di ingiusta detenzione, portandolo da 516.456,90 euro a un milione di euro o all'entità del maggior danno provato dalla vittima. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Conte 1.3, che è volta ad aumentare, da 516.456,90 euro a un milione di euro, l'importo massimo dell'equa riparazione spettante alla vittima di ingiusta detenzione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Vitiello 1.01, che è volta ad aumentare il termine per la proposizione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, da tre a cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di turismo.

C. 1698-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, evidenzia la necessità di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, al fine di valutarne in maniera puntuale le implicazioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con le considerazioni del relatore.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019 – Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.50 della Commissione, riferito alla proposta di legge in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna l'emendamento 2.50 della Commissione, il quale prevede che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Poiché la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulla medesima.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di

cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri.

In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 7 di detto Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione verrà effettuata in Belarus nel 2021.

In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), conferma altresì che la Commissione mista prevista dall'articolo 8 di detto Accordo si riunirà alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione si terrà in Belarus nel 2021. Evidenza, infine, che l'accoglienza in Italia di commissari del Belarus, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Belarus di commissari italiani.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1678, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, si ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri;

in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), si conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 7 di detto Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione verrà effettuata in Belarus nel 2021;

in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), si conferma che la Commissione mista prevista dall'articolo 8 di detto Accordo si riunirà alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione si terrà in Belarus nel 2021;

l'accoglienza in Italia di commissari del Belarus, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Belarus di commissari italiani;

ritenuto che:

l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 109.720 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere « annuo »;

l'onere di cui all'articolo 3, comma 2, pari a 67.100 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere « annuo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

C. 1679, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri.

In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione verrà effettuata in Corea nel 2021.

In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), conferma altresì che la Commissione prevista dall'articolo 7 di detto Accordo e dal relativo Annesso sulla proprietà intellettuale si riunirà alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si terrà in Corea nel 2021 e che la Commissione mista di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che il primo incontro verrà effettuato in Corea nel 2021.

Evidenzia, inoltre, che l'accoglienza in Italia di commissari coreani, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dagli articoli 7, e relativo Annesso, e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Corea di commissari italiani. Assicura, infine, che la cooperazione diretta tra istituzione archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), avrà esiti operativi esclusivamente qualora sui pertinenti capitoli di

spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali siano presenti effettive disponibilità finanziarie.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1679, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, si ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri;

in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera *a)*, si conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione verrà effettuata in Corea nel 2021;

in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera *b)*, si conferma che la Commissione prevista dall'articolo 7 di detto Accordo e dal relativo Annesso sulla proprietà intellettuale si riunirà alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si terrà in Corea nel 2021 e che la Commissione mista di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo si riunirà ogni tre

anni alternativamente in Italia e in Corea e che il primo incontro verrà effettuato in Corea nel 2021;

l'accoglienza in Italia di commissari coreani, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dagli articoli 7, e relativo Annesso, e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Corea di commissari italiani;

si conferma che la cooperazione diretta tra istituzione archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, avrà esiti operativi esclusivamente qualora sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali siano presenti effettive disponibilità finanziarie;

ritenuto che:

l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 190.450 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere « annuo »;

l'onere di cui all'articolo 3, comma 2, pari a 624.720 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere « annuo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento evidenzia preliminarmente che lo stesso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 e del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Con riguardo al primo dei due summenzionati Protocolli, gli oneri – derivanti dalle disposizioni previste all'articolo I, paragrafo H (incremento degli importi minimi di cui è responsabile l'esercente per gli impianti nucleari e per i trasporti nucleari) e paragrafo K, lettera *a*) (obbligo, per gli esercenti, di prestare un'assicurazione o una garanzia a fronte delle proprie responsabilità) – vengono indicati dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 3.500.000 annui. Fa presente che la relazione tecnica stima tali oneri come risultanti dalla somma di 2.800.000 euro, conseguenti agli oneri assicurativi per i 14 impianti esistenti nel territorio nazionale, e di 700.000 euro, derivanti dagli oneri assicurativi per i 10 trasporti annui.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi per gli impianti, segnala che la relazione tecnica definisce cautelativa e prudentiale la scelta di assumere a base di calcolo un importo da assicurare pari a 700 milioni di euro per ciascun impianto. Rileva come la relazione precisi infatti che – sulla base di dati ISPRA – è possibile ipotizzare che tali importi saranno non superiori a 140 milioni di euro (più precisamente 70, 100 e 140 milioni di euro per i vari impianti); pertanto, con decreto interministeriale, sarà possibile fissare gli importi da assicurare in misura inferiore ai summenzionati 700 milioni di euro e da ciò deriverebbe una corrispondente riduzione dei premi assicurativi. In proposito, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere cautelativo e prudentiale di un massimale da assicurare pari a 700 milioni di euro, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la predetta riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto – pur tenuto conto del risparmio sui premi assicurativi – sia suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora gli stessi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, rileva che il nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962 prevede che agli oneri derivanti da tale garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: stante tale limite, andrebbe quindi confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli.

Infine, con riferimento agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera *c*) del primo Protocollo, concernente l'intervento statale in caso di insufficienza della garanzia o dell'assicurazione dell'esercente, e dall'articolo I, paragrafo C del secondo Protocollo, concernente l'intervento statale nel caso in cui il risarcimento superi i massimali

fissati per l'esercente, la norma prevede che agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere eventuale di tali oneri, rinviando la verifica delle relative quantificazioni al futuro intervento normativo. Per quanto riguarda, infine, l'istituzione di una sezione informativa sui siti internet dei Ministeri interessati, ritiene che andrebbe confermato che la previsione possa essere attuata a invarianza di risorse.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri, posti a carico della finanza pubblica, derivanti dall'attuazione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Tanto premesso, dal punto di vista formale, appare tuttavia necessario, a suo avviso, adeguare la disposizione in commento, al fine di imputare la riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente al vigente bilancio relativo al triennio 2019-2021. Non ha invece osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dei Protocolli oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 131 del 19852, tramite apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), recante taluni elementi di risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, non è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame è il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame finora svolto in sede referente presso la VII Commissione Cultura.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti rispettivamente principi e finalità del provvedimento nonché il Piano d'azione nazionale, osserva che la norma riconduce gli oneri derivanti dal Piano d'azione nazionale per la lettura nonché dalle collaborazioni esterne per il Centro per il libro e la lettura entro limiti di spesa predeterminati. In proposito, non formula dunque osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti predisposti.

Osserva peraltro che per entrambe le predette voci di spesa non viene esplicitato l'esercizio finanziario di decorrenza del-

l'onere, che – secondo quanto desumibile dalla norma di copertura – è individuabile nel 2020.

Inoltre, per quanto riguarda il comma 4, secondo cui le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile, andrebbe a suo parere chiarito se dette attività di promozione debbano essere svolte a invarianza di oneri – pur in mancanza di una clausola espressa di neutralità – ovvero nell'ambito delle risorse previste per il Piano d'azione, pur essendo la previsione esterna a tale Piano.

Ritiene che andrebbero infine forniti elementi di valutazione idonei a verificare la possibilità per il Centro per il libro e la lettura di svolgere le funzioni allo stesso affidate, in relazione al Piano d'azione, con le risorse proprie e avvalendosi delle collaborazioni esterne nel limite di spesa sopra indicato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente i Patti locali per la lettura, rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che le Regioni e gli altri enti territoriali partecipano all'attuazione del Piano d'azione nazionale mediante propri « Patti locali per la lettura », quali ultimi dispongono interventi per la cui attuazione sono previsti specifici finanziamenti a valere sui bilanci degli enti territoriali.

Osserva che le previsioni in esame pongono dunque a carico degli enti territoriali adempimenti di carattere obbligatorio, vale a dire gli « interventi », e oneroso, tali quindi da richiedere lo stanziamento di specifiche somme: in merito alla sostenibilità di tali oneri nell'ambito dei vincoli finanziari cui le regioni e gli altri enti territoriali sono sottoposti, reputa necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Segnala che il comma 3 pone a carico del Centro per il libro e la lettura, a invarianza di risorse, il compito del censimento periodico e della raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali: andrebbero a suo avviso acquisiti

elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per il Centro di provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione relativi all'articolo 4, riguardante la Capitale italiana del libro, non ha osservazioni da formulare circa il finanziamento dei progetti presentati dalla « Capitale italiana del libro », in quanto l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa; rileva peraltro, in analogia a quanto osservato per l'articolo 1, che la decorrenza dell'onere non viene esplicitata, ma si desume dalla norma di copertura di cui all'articolo 12 nonché, indirettamente, dall'assegnazione del titolo a decorrere dal 2020.

Tenuto conto che lo stanziamento previsto è espressamente finalizzato al finanziamento dei progetti della città assegnataria del titolo, ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che gli adempimenti connessi alla selezione annuale dei progetti vincitori possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di digitalizzazione, prende preliminarmente atto che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa, riferito agli anni dal 2020 al 2022. Considerato che tali finanziamenti sono espressamente definiti come « contributi » e che le iniziative per la digitalizzazione potrebbero comportare, oltre alle spese per la messa a punto del sistema, anche oneri di carattere permanente – quali, ad esempio, le spese per manutenzione, aggiornamento e assistenza dei sistemi informatici o per acquisizione e digitalizzazione di nuove opere o per canoni e corrispettivi contrattuali per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale – giudica opportuno acquisire elementi di valutazione circa le ulteriori fonti di finanziamento delle iniziative, che la norma sembra configurare come di carattere obbligatorio per i « soggetti pubblici ».

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, relativo alla promozione della lettura a scuola, osserva che la

norma pone a carico delle « scuole polo » il compito di promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rispettiva rete fra scuole e quelle del territorio, provvedendovi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, incluso l'organico dell'autonomia: andrebbero dunque a suo parere acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che le « scuole polo » di ciascuna « rete fra scuole » possano effettivamente provvedere a tali nuovi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne la formazione per il personale scolastico impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche, per cui si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, non formula osservazioni, essendo l'onere limitato alla relativa autorizzazione di spesa, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le risorse individuate risultino sufficienti per la predetta finalità.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure per il contrasto della povertà educativa e culturale, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un Fondo per l'assegnazione di una carta elettronica per l'acquisto di libri. In proposito rileva che il Fondo opera nel limite delle risorse assegnate e stabilite dalla disposizione in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Su tale aspetto non ha, pertanto, osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Con riguardo alla possibilità per le imprese di destinare al Fondo parte del proprio volume d'affari « senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive », ritiene che andrebbero in primo luogo acquisiti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile a tali conferimenti, precisando se si intenda riconoscere la deducibilità degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile. In tal caso andrebbero verificati i relativi effetti di gettito

anche alla luce della disciplina vigente riguardo al trattamento fiscale delle erogazioni liberali.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, riguardante le donazioni librerie, rileva che la norma estende l'ambito applicativo di una disciplina cui non sono stati ascritti – né nella versione originaria né in quella già novellata – effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, considera utile acquisire conferma della perdurante neutralità finanziaria della medesima disciplina anche a seguito delle modifiche previste dalla norma in esame.

Circa i profili finanziari dell'articolo 9, concernente sconti e vigilanza sul prezzo di vendita dei libri, poiché la norma, intervenendo sulla disciplina delle percentuali massime di sconto applicabili alla vendita dei libri, incide principalmente su rapporti tra soggetti privati (novellando disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari), non formula osservazioni.

Osserva che la competenza sanzionatoria sul rispetto delle disposizioni della legge n. 128 del 2011, relativamente alla disciplina del prezzo dei libri, è trasferita dai comuni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che si avvale della Guardia di finanza e della collaborazione di altri organi dello Stato.

Pur rilevando che l'Autorità opera attraverso forme di autofinanziamento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a dimostrare che la stessa nonché le strutture e gli uffici di cui essa può avvalersi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, concernente la qualifica di libreria di qualità, rileva che la norma è corredata di una clausola di non onerosità, espressamente riferita alla disciplina delle modalità di formazione e tenuta dell'Albo delle librerie (comma 4), e di un'ulteriore clausola di carattere più generale, relativa alla complessiva attuazione dell'articolo in esame (comma 5). In proposito, andreb-

bero a suo parere acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle predette previsioni sulla base delle risorse già esistenti e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante incentivi fiscali per le librerie, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto attiene invece ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per la cui attuazione sono previsti « stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui », ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Al riguardo, da un lato andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di prevedere, in luogo dell'attuale formulazione del testo, l'introduzione di una apposita autorizzazione di spesa – di importo equivalente a quello dianzi indicato – da destinare all'attuazione del citato Piano nazionale, dall'altro, reputa necessario esplicitare l'effettivo andamento temporale dei predetti oneri, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, giacché l'anno iniziale di decorrenza degli oneri è dato desumerlo solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;

avalimento di collaboratori esterni da parte del Centro per il libro e la lettura, « entro il limite di spesa di 150.000 euro annui » (articolo 2, comma 6). Anche a tale riguardo, giudica necessario indicare l'anno di decorrenza dei predetti oneri, che è dato ricavare solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;

finanziamento dei progetti della città assegnataria del titolo di « Capitale italiana del libro », entro il limite di spesa di

500.000 euro annui (articolo 4, comma 1). Anche a tale riguardo, ritiene necessario indicare l'anno di decorrenza dei predetti oneri, che è dato ricavare solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;

istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui all'articolo 5, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, rivolta allo svolgimento di iniziative di formazione del personale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche (articolo 6, comma 3, lettera b));

misure per il contrasto della povertà educativa e culturale, di cui all'articolo 7, dalla cui attuazione deriva un onere quantificato « entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ». In proposito, andrebbe a suo parere acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito alla riconducibilità di detto onere esclusivamente alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7, del Fondo « Carta della cultura », del quale la norma in esame non definisce peraltro la dotazione di bilancio, ovvero se esso dipenda anche da ulteriori disposizioni del medesimo articolo 7;

incremento, in misura pari a 3,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (articolo 11, comma 1).

Rileva che alla copertura degli oneri testé descritti – pari complessivamente a 14,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e a 13,9 milioni di

euro annui a decorrere dal 2023 – si provvede tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 7,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, l'accantonamento di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che recano entrambi le occorrenti disponibilità. Da un punto di vista formale, segnala tuttavia la necessità di riformulare in maniera conforme alla corrente prassi legislativa le clausole di copertura in esame, in particolare imputando la riduzione del fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al vigente bilancio triennale 2019-2021;

b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017. In proposito, reputa in primo luogo necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse ivi previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. In secondo luogo, appare a suo avviso necessario che il Governo confermi la natura integralmente di conto capitale degli oneri, oggetto di copertura, di cui all'articolo 5, al fine di escludere il potenziale verificarsi di una dequalificazione della spesa;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;

d) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo « La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento ai Fondi oggetto di riduzione, di cui alle lettere c), d) ed e), reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi. Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ciò alla luce delle numerose disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame delle Camere (S. 1354), che ne hanno previsto l'utilizzo con finalità di copertura.

Infine, sotto il profilo meramente formale all'articolo 12, comma 1, laddove vengono richiamate le « altre » disposizioni del presente provvedimento oggetto di copertura ai sensi del medesimo comma 1, considera opportuno specificare puntualmente le suddette disposizioni onerose, vale a dire quelle di cui agli articoli 2, commi 1 e 6, e 4.

Tutto ciò considerato, alla luce dei profili problematici dal punto di vista finanziario inerenti a talune delle disposizioni richiamate nella sua illustrazione, ritiene che sarebbe opportuno acquisire sul provvedimento in esame una specifica relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel riservarsi di fornire i chiari-

menti richiesti dal relatore, concorda tuttavia preliminarmente circa l'opportunità, dallo stesso da ultimo richiamata, di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, evidenziando come, a suo avviso, essa potrà verosimilmente essere redatta dai competenti uffici in un breve lasso di tempo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che, a sua volta, reca « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

Segnala che il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.

In merito all'articolo 3, in materia di prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, rileva che le norme oggetto di modifica, per espressa previsione normativa, operano nell'ambito delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale reputa necessaria una conferma – che il criterio di « accomodamento ragionevole », richiamato dalla norma in esame, sia compatibile con le predette risorse.

In ordine all'articolo 4, concernente le procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme appaiono in parte ricognitive della legislazione vigente e in parte di contenuto eminentemente procedurale.

Circa l'articolo 5, relativo al progetto individuale per l'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 6, riguardante il piano educativo individualizzato, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme in esame hanno un carattere per lo più procedurale.

Con riferimento all'articolo 8, riguardante i gruppi per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare, sulla base dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e tenuto conto delle clausole di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 9, in materia di sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura procedurale delle modifiche.

Circa l'articolo 10, relativo alla specializzazione per attività di sostegno didattico, e all'articolo 11, riguardante la continuità educativa e didattica, non ha alcunché da osservare stante il carattere ordinamentale delle norme.

Per quel che attiene all'articolo 12, concernente l'Osservatorio per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 13, relativo alle misure di accompagnamento, prende preliminarmente atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica, secondo la quale agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2017 (introdotto appunto dall'articolo 13 in oggetto) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019. In tale quadro, rileva tuttavia che la norma istituisce un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, ai cui componenti non spetta alcun emolumento: andrebbe dunque a suo parere chiarito se per il Comitato siano previste spese di funzionamento (diverse da compensi ed altri emolumenti per i componenti) e, in caso affermativo, se anche ad esse si provveda a valere sul comma 1138 sopra citato.

Circa l'articolo 14, concernente il servizio di istruzione domiciliare, poiché la norma ha l'effetto di demandare (con clausola di invarianza finanziaria) ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione di una disciplina già prevista a legislazione vigente (e per la

quale è, a sua volta, prevista una clausola di invarianza), non formula osservazioni nel presupposto del rispetto di tale prescrizione di neutralità.

Con riguardo all'articolo 15, recante modifiche in materia di decorrenze e regime transitorio, ritiene che andrebbe confermato che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 1476 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Roma, 26 giugno 2019

APPUNTO

OGGETTO: A.C. 1476 – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Con tale disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli emendativi della Convenzione del 29 luglio 1960 e della Convenzione del 31 gennaio 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il disegno di legge contiene altresì conseguenti norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei due atti internazionali.

Iter

Il provvedimento assegnato alle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e VIII (Ambiente) in Sede Referente, è iscritto all'o.d.g. della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati - Sede Consultiva per la seduta di mercoledì 26 giugno 2019.

Verifica delle quantificazioni

Si riportano, nel prospetto allegato, i quesiti formulati dal Servizio Bilancio della Camera unitamente agli elementi di risposta forniti dagli Uffici competenti.

Quesiti	Elementi informativi
Articolo 3, comma 8, che sostituisce l'art. 19 l. n. 1860/1962: per quanto riguarda gli oneri assicurativi per gli impianti, la relazione tecnica	MISE: per quanto di competenza, si rappresenta che l'ipotesi sugli importi da assicurare, che saranno non superiori a 140 milioni, con

<p>definisce cautelativa e prudentiale la scelta di assumere a base di calcolo un importo da assicurare pari a 700 milioni per ciascun impianto. La relazione precisa infatti che è possibile ipotizzare che tali importi saranno inferiori e quindi che, con decreto interministeriale, sarà possibile fissare gli importi da assicurare in misura inferiore (e da ciò deriverebbe una corrispondente riduzione dei premi assicurativi).</p> <p>In proposito, <u>andrebbe chiarito se la possibile riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto - pur tenuto conto del risparmio sui premi assicurativi - sia suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato.</u></p>	<p>graduazione dei massimali da 70 a 140 milioni è stata elaborata dall'ISPRA (oggi ISIN) sulla base delle conoscenze in materia, in relazione alla massima capacità di impatto del singolo impianto a causare danni. Lo stesso Istituto, infatti, colloca tutte le installazioni in una fascia di basso rischio, con una graduazione legata alle caratteristiche dell'inventario radiologico attualmente presente in ciascuna di esse, all'entità delle conseguenze associate ai rilasci derivanti dagli eventi incidentali presi a riferimento nella predisposizione dei piani di intervento, nonché alle caratteristiche ingegneristiche dell'impianto ed in particolare alle barriere esistenti.</p> <p><u>Pertanto, trattandosi ancorché di ipotesi cautelative, appare remota la possibilità che possa essere ammesso un margine di errore qualora nella situazione di un incidente reale vi fossero elementi di maggiore impatto. Gli stessi, inoltre, parrebbero non in grado di cagionare un apprezzabile incremento del profilo di rischio per lo Stato.</u></p>
<p><u>Articolo 3, comma 9, che modifica l'art. 22 l. n. 1860/1962:</u> con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti, qualora gli stessi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, si rileva che il nuovo testo della norma citata prevede che agli oneri derivanti da tale garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Atteso tale limite, <u>andrebbe confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli.</u></p>	
<p><u>Articolo 3, comma 10, che aggiunge un ulteriore comma 3 all'articolo 23 della l. n.1860/1962:</u> con riferimento all'istituzione di una sezione informativa sui siti <i>internet</i> dei Ministeri interessati (MISE e MATTM),</p>	<p>MATTM: per quanto di competenza, si rappresenta che l'istituzione di una sezione informativa sul sito internet del Mattm sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,</p>

<p><u>andrebbe confermato che la previsione possa essere attuata a invarianza di risorse.</u></p>	<p>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>MISE: si conferma che la previsione possa essere attuata a invarianza di risorse.</p>
<p>Articolo 4, comma 1: in merito ai profili di copertura concernenti gli oneri posti a carico della finanza pubblica, derivanti dall'attuazione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.</p> <p><u>Tanto premesso, dal punto di vista formale appare tuttavia necessario adeguare la disposizione in commento, al fine di imputare la riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente al vigente bilancio relativo al triennio 2019-2021.</u></p>	<p>Si concorda con la necessità di adeguare la disposizione, sostituendo il riferimento al bilancio triennale 2018-2020 con quello relativo al triennio 2019-2021.</p>

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
(Atto n. 86).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 26 giugno 2019

APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

OGGETTO: Atto n.86: Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

ITER:

La Commissione Bilancio della Camera inizia l'esame del provvedimento indicato in oggetto. E' pervenuto il dossier predisposto dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati relativamente alla verifica delle quantificazioni.

Con riferimento alle osservazioni segnalate nel predetto dossier Bilancio si fa presente quanto segue:

Articolo 3 – Il principio dell' "accomodamento ragionevole" di cui alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità si riferisce alle misure e agli aggiustamenti necessari e appropriati in un particolare caso, che non impongano un peso sproporzionato o non dovuto, utili ad assicurare che le persone con disabilità possano avvalersi delle libertà fondamentali o esercitarle nonché dei diritti, in una base di parità con gli altri.

La legge n. 18 del 2009 prevede che sia data «piena ed intera esecuzione» alla predetta Convenzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima. Ne consegue che il principio dell'accomodamento ragionevole fa già parte dell'ordinamento giuridico, per cui il richiamo effettuato all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di cui trattasi non può comportare nuovi o maggiori oneri.

Articolo 13 – L'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento non comporterà alcun onere, né diretto né indiretto, per le finanze pubbliche. Ai relativi componenti non spetteranno compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 15 – L'articolo prevede l'entrata in vigore graduale delle disposizioni del decreto in esame. Da tale gradualità non discendono oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le disposizioni delle quali è prevista la graduale attivazione non comportano né maggiori spese né risparmi. Ne consegue che non possono esservi effetti sui saldi di finanza pubblica, in conseguenza della loro entrata in vigore dilazionata nel tempo. Dal punto di vista organizzativo, l'entrata in vigore graduale consentirà alle istituzioni scolastiche e ai GIT di gestire meglio la procedura di certificazione della disabilità, evitando che il primo anno si verifichi un sovraccarico di lavoro.

CONTENUTO

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che, a sua volta, reca “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio del potere delegato; tra questi principi è inclusa, ai sensi della lettera c), “la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”. Infine il comma 185 ha stabilito che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato stabilito che, qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	104
5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della <i>flat tax</i>	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

INTERROGAZIONI:

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	107

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Luigi MARATTIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata, che si riserva di approfondire. Può fin d'ora tuttavia ritenere apprezzabile la parte della risposta in cui si evidenzia la carenza della normativa vigente; meno convincente la parte in cui si evidenzia che le imprese, al fine di operare in condizioni di certezza, possono presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. Si tratta di una procedura che richiede tempi assai lunghi e che non sembra rispondere alle esigenze di celerità e certezza delle quali le imprese avrebbero bisogno.

Si riserva in ogni caso di analizzare con attenzione la risposta fornita dal Sottosegretario, al fine di individuare le modalità di un intervento normativo di rango primario, volto a porre le imprese al riparo da sanzioni derivanti da una errata applicazione della disciplina agevolativa in oggetto.

5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e sottolinea l'importanza di modifiche migliorative alle norme vigenti, non-

ché della necessità di ottenere risposte più efficaci da parte della Commissione responsabile dell'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione delle società dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione.

5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia come il gruppo di Forza Italia si potrà dire soddisfatto solo quando il Governo metterà in atto misure concrete per evitare che le piccole realtà debbano pagare quanto i grandi gruppi del *web*. Rammenta che già durante l'esame del decreto n. 34 del 2019, cosiddetto crescita, il gruppo di Forza Italia si è adoperato affinché alle imprese fiscalmente virtuose fosse applicata una imposta più congrua e più chiara rispetto a quella introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ed invita il Governo ad un intervento in tal senso.

5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della flat tax.

Silvia COVOLO (Lega) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia COVOLO (Lega) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi molto soddisfatta, giacché i dati forniti testimoniano della positività dell'introduzione della *flat tax* e confermano il giusto intendimento della Lega di pervenire, in Italia, ad una

realizzazione compiuta di questa forma di tassazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.45.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Galeazzo BIGNAMI (FI) nel riservarsi una approfondita analisi della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia, ritiene di potersi dichiarare soddisfatto, sul piano strettamente tecnico, per quanto detto dal Sottosegretario Bitonci, sebbene si debba osservare che il fatto che la *governance* di Bper passi sotto la Fondazione Sardegna rischia di produrre una diluizione di circa il 14 per cento dell'attuale azionariato, producendo un possibile depauperamento patrimoniale per decine di migliaia di piccoli azionisti.

Dal punto di vista politico, desta poi forte preoccupazione che il controllo della Banca, radicata nel contesto emiliano, passi sotto la Fondazione di Sardegna con un trasferimento di azioni non transitate

sul mercato, soprattutto perché l'Istituto ha sempre rappresentato l'alternativa al sistema economico di potere rappresentato dalla cosiddetta finanza rossa dell'Emilia Romagna.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CASO (M5S), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – il disegno di legge C. 1767, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

L'Accordo in esame, che si ispira in linea di massima al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni

predisposto dall'OCSE, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

La stessa formulazione del titolo e del preambolo dell'Accordo chiarisce che fra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle relative disposizioni.

L'Accordo si compone di 32 articoli e di due Protocolli.

Per una illustrazione dettagliata dei contenuti dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi in questa sede a richiamare sinteticamente le disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo.

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo riguarda, come indicato dall'articolo 2, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La lettera A) del primo Protocollo chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI).

L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato. I fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

L'articolo 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta.

L'articolo 5 definisce l'espressione « stabile organizzazione », enumerandone le diverse tipologie.

L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.

Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, agli articoli 11 e 12 l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

L'articolo 13 disciplina i compensi per servizi.

L'articolo 14 reca disposizioni volte a normare la tassazione degli utili da capitale.

L'articolo 15 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente sono imponibili nel Paese di residenza.

L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato diverse dalle pensioni, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.

L'articolo 17 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L'articolo 18 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

L'articolo 19 in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte.

L'articolo 20, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore, con delle eccezioni.

L'articolo 21 prevede, nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente.

L'articolo 22 stabilisce per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente che le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

L'articolo 23 tratta della categoria residuale dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, per i quali vale la regola generale, ovvero l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.

L'articolo 24, al fine di eliminare la doppia imposizione, stabilisce che entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta).

Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima

specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.

L'articolo 26 tratta delle procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie.

In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 27 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia e rappresentano, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Stati.

L'articolo 28 regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche.

L'articolo 29 disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.

L'articolo 30 stabilisce che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.

L'articolo 31 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 32 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti che avverrà per via diplomatica, comunicando la cessazione sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da giovedì 27 giugno prossimo. Propone, pertanto, di procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, che la Commissione Finanze esamina ai

fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, è volta alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Il provvedimento reca interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e misure di regolazione del prezzo di vendita dei libri. Per tali finalità, si dispone anche un incremento delle risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

A seguito delle modifiche introdotte presso la Commissione di merito, il provvedimento, inizialmente composto da 10 articoli, è ora composto da 13 articoli.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione detagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi principalmente in questa sede sulle disposizioni che investono le competenze della Commissione Finanze, ovvero le norme di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, e all'articolo 11.

L'articolo 1 dispone che all'attuazione delle finalità indicate dalla proposta di legge contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato ogni tre anni – con DPCM su proposta del Ministro per i beni e culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti –, che garantisce l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevede appositi stanziamenti per la loro attuazione.

L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti privati e pubblici – in particolare, scuole – operanti sul territorio.

L'articolo 4 prevede che, a partire dal 2020, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana, all'esito di un'apposita selezione, il titolo di « Capitale italiana del libro ». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere librarie.

Ai sensi dell'articolo 6 le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

L'articolo 7 – introdotto dalla Commissione di merito durante l'esame del provvedimento in sede referente – reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale. Di interesse per la Commissione Finanze è il comma 1, che dopo aver istituito la « Carta della cultura », attraverso la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, stabilisce che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 7 dispone che le imprese possono destinare alle finalità del fondo « Carta della cultura » – la cui istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali è recata dal comma 2 – parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 8 tratta le donazioni librarie, mentre l'articolo 9 interviene sulla legge 27

luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri, modificando la disciplina del prezzo dei libri e riducendo la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri.

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle « librerie di qualità »; l'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il relativo marchio.

Di interesse per la Commissione Finanze è infine l'articolo 11, volto ad incrementare di 3 milioni 750 mila euro annui, a decorrere dal 2020, gli incentivi fiscali a favore delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (che ha riconosciuto a tali attività commerciali la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019).

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria e l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il 1° gennaio 2020.

Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, che ravvisa nel provvedimento in esame misure rilevanti ai fini del sostegno alle piccole attività commerciali collocate sul territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla misura agevolativa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha istituito e disciplinato il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

A tale proposito, evidenziando come tale disciplina, nel corso degli anni, sia stata oggetto sia di modifiche normative, sia di evoluzioni interpretative, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda procedere ad una organica e puntuale riorganizzazione della normativa, in particolare, al fine di evitare, a danno delle imprese, l'applicazione di sanzioni per erronea applicazione della disciplina.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituisce e disciplina il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

La citata agevolazione, applicabile agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, è commisurata, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri.

Gli interroganti fanno riferimento a un recente intervento di prassi dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe modificato in via interpretativa e, quindi, con effetto retro-

attivo, i criteri di individuazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Al riguardo, giova osservare con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate non ha introdotto alcuna modifica dei criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta.

La citata risoluzione, infatti, contiene una puntuale ricognizione delle fattispecie agevolabili e di quelle non agevolabili del tutto in linea – oltre che con il dettato normativo – con i precedenti interventi di prassi in materia (cfr. le circolari nn. 5/E del 2016 e 13/E del 2017 e, tra le altre, la risoluzione n. 46/E del 2018). Peraltro, è il caso di aggiungere che, come chiaramente evidenziato dalla stessa risoluzione, l'ambito applicativo dell'odierna disciplina è perfettamente identico a quello dell'analogo credito d'imposta introdotto per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006; in tal senso, le precisazioni della citata risoluzione n. 40/E coincidono pienamente con quelle contenute nella circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 della stessa Agenzia delle Entrate.

Ciò posto, si osserva che in determinati casi le attività di controllo svolte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria non consistono solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio.

Si tratta di verifiche per le quali si può rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici e per tale motivo, si ricorda, l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 maggio 2015, può avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.

A questo proposito, si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2018, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese che intendono avvalersi della disciplina di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. In particolare, dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo, la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della « novità » dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o

la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili.

In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di applicazione dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa, escludendosi l'irrogazione delle sanzioni a carico dei contribuenti chiamati a restituire il credito d'imposta non spettante, giova osservare che sussiste « incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato » (cfr., sul punto, circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998).

In tali ipotesi, l'errore di diritto viene ritenuto rilevante, tale cioè da escludere la colpa. In applicazione del richiamato principio, la soluzione prospettata dagli Onorevoli interroganti è già stata ammessa con diversi documenti di prassi, quali le già richiamate, circolari n. 10/E del 16 maggio 2018 e n. 13/E del 27 aprile 2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto la possibilità, per l'impresa che a seguito dell'emanazione di nuovi chiarimenti interpretativi intenda rideterminare l'importo del credito d'imposta già fruito « di presentare dichiarazione integrativa a sfavore e di procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione ».

Va, inoltre, ricordato che, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni ordinariamente applicabili) resta ferma per le stesse la possibilità di:

acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico;

presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello ordinario per la trattazione di fattispecie non considerate dai documenti di prassi già resi noti o che presentino elementi di peculiarità tali da richiedere ulteriori valutazioni.

ALLEGATO 2

5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare in particolare, il caso della Cerin srl, concessionaria per la riscossione e l'accertamento dei tributi per il comune di Bitonto – sospesa in via cautelare a seguito di procedimento penale per gravi irregolarità e successivamente cancellata dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione – chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare medesime iniziative in presenza di gravi anomalie di gestione accertate dalla Guardia di finanza contestualmente prevedendo la sospensione del provvedimento ingiuntivo che obbliga gli enti affidanti al pagamento degli aggi.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente che la questione in esame è sottoposta alla disciplina prevista dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo

n. 446 del 1997 e dal decreto ministeriale Finanze n. 289 del 2000.

In base agli articoli 11, 12 e 15 del predetto decreto ministeriale, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione delle società dall'Albo è a cura della Commissione, previa contestazione degli addebiti.

Pertanto, deve osservarsi che non è previsto dalla normativa vigente il provvedimento di sospensione dal pagamento degli aggi chiesto dall'onorevole interrogante.

Giova altresì evidenziare che, in base alle regole sul procedimento amministrativo, è necessario sempre contestare gli addebiti alle società prima di adottare i provvedimenti di cancellazione (articolo 11 decreto ministeriale 289 del 2000) o di sospensione dall'albo (articolo 12 del predetto decreto ministeriale).

ALLEGATO 3

5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e lamentano che la cosiddetta *digital tax*, tenuto conto delle soglie dimensionali individuate dalla disciplina vigente, troverebbe applicazione nei confronti delle imprese nazionali già fiscalmente virtuose e non sarebbe suscettibile di assoggettare ad imposizione i grandi operatori del *web*, i cosiddetti *Over The Top*.

Pertanto chiedono di sapere in che modo si intenda intervenire al fine di evitare che la cosiddetta *digital tax* si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose a tale riguardo richiamando l'attenzione sull'ordine del giorno 9/0180-AR/058, presentato durante l'esame del cosiddetto « decreto crescita » e accolto come raccomandazione, con il quale il Governo si impegna ad intervenire in tal senso nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in argomento prevede l'applicazione di un'aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali di soggetti esercenti attività d'impresa che realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad euro 750 milioni ed un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore ad euro 5,5 milioni.

Le soglie dimensionali di cui al comma 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 sono state individuate avendo riguardo alla « Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali » del 21 marzo 2018 COM(2018) 148 final allo scopo di allineare la disciplina nazionale a quella europea. D'altronde, distinguere tra imprese residenti e non residenti, prevedendo per queste ultime un regime fiscale più restrittivo rispetto a quello previsto per le imprese residenti non è coerente con il principio di non discriminazione desumibile dai Trattati UE.

Giova osservare che, sul fronte della cosiddetta *Digital Economy*, a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi di diretta ed indiretta incidenza, quali:

la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (*ex* articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017): procedura che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo);

l'integrazione dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (*ex* articolo 1, comma 1010, della Legge di Bilancio

2018): inserimento nel comma 2 dell'articolo 162, dopo la lettera *f*), del disposto secondo il quale si configura una PE (*Permanent Establishment*), quando vi è: « (...) *f-bis*) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso (...) »;

l'imposizione sulle transazioni digitali (cosiddetto *Web Tax* – *ex* articolo 1, commi da 1011 a 1019, della Legge di Bilancio 2018): imposta indiretta sulle transazioni digitali B2B;

la rivisitazione dell'imposizione sulle transazioni digitali (*ex* articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019): la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali, che abroga la *Web Tax* precedente, presenta similitudini con la DST (imposta sui servizi digitali) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.

In ultimo, il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita, la cui legge di conversione è attualmente in fase di approvazione al Senato), all'articolo 13 prevede che: « Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: *a*) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica ».

In attesa del decreto attuativo della rivisitata imposta sui servizi digitali (DST), si ricorda, infine, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate del 16 aprile 2019 rubricato « Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ». In definitiva, l'Agenzia delle Entrate è impegnata a gestire, anche sui tavoli OCSE e dell'UE, una normativa in evoluzione, con l'impegno a cogliere la ratio sottesa e a procedere ad una coerente attuazione della stessa.

Tanto premesso, in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere per dare attuazione all'ordine del giorno con cui si impegna ad intervenire nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze evidenzia come, a fine gennaio 2019, nell'ultima riunione dell'OCSE/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting*, è stato raggiunto un accordo (approvazione della policy note « *Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy* ») per una soluzione globale e definitiva al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che dovrebbe essere approvata nel 2020. Tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel cosiddetto « *programme of work* », adottato dall'*Inclusive Framework* del 28 maggio 2019 e approvato dal G20 a giugno 2019. Il *Programme of work* individua gli elementi chiave delle diverse opzioni in discussione ripartendo la discussione tecnica tra i diversi gruppi di lavoro dell'OCSE. Alla luce dei concreti progressi intervenuti a livello internazionale, si sta riflettendo sulle modalità di implementazione dell'eventuale misura unilaterale, anche in consultazione con Francia, UK, Spagna e Austria che stanno a loro volta valutando di introdurre nei rispettivi ordinamenti analoghe misure, nelle more di un accordo internazionale.

ALLEGATO 4

5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della *flat tax*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli effetti riscontrati nei primi cinque mesi dell'anno relativamente all'estensione del regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15 per cento, disposizione introdotta dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 ed in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 (cosiddetto *flat tax*).

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Premesso che una più puntuale quantificazione sarà possibile solo una volta che saranno resi disponibili i dati definitivi a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018, occorre subito notare che i dati confermano un notevole aumento dell'apertura di partite IVA.

Sulla base delle informazioni contenute nei « Modelli di richiesta di apertura delle partite IVA delle persone fisiche e delle dichiarazioni Iva per l'anno d'imposta 2018 » sono stati individuati i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi introdotto dall'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, a tutto aprile 2019, risultano 125.695 nuove partite IVA con inizio attività nel 2019 e che optano per il regime agevolato e 285.333 contribuenti per opzione (contribuenti che passano al regime forfetario mediante opzione da indicare in un campo della dichiarazione IVA).

Nel complesso, i soggetti che aderiscono al nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1 commi 9-11 della legge di bilancio per il 2019 sono 411.028.

ALLEGATO 5

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito alle richieste avanzate nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici del Dipartimento del Tesoro nonché di Banca d'Italia e CONSOB, quali Autorità di vigilanza, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Atteso che il decreto legislativo n. 153 del 1999 prevede, *ex* articolo 7, comma 3, una preventiva richiesta di nullaosta al Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle partecipazioni detenute dagli Enti nelle società bancarie conferitarie, la Fondazione in argomento, con nota del marzo scorso, ha reso noto che, nell'ambito del processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura del Gruppo BPER, aveva formalizzato, in data 7 febbraio 2019, con BPER Banca Spa, un Accordo Quadro relativo alle azioni ordinarie e privilegiate detenute dalla Fondazione di Sardegna nel capitale della società bancaria conferitaria Banco di Sardegna [BdS].

Tale Accordo prevede, *inter alia*, che, a fronte della cessione da parte della Fondazione dell'intera partecipazione detenuta nel capitale ordinario e privilegiato di BdS, la stessa riceva un corrispettivo misto inclusivo di azioni BPER di nuova emissione e di una componente obbligazionaria.

L'Operazione (denominata « Progetto Pintadera »), sul piano tecnico-giuridico si articola attraverso distinti negozi eseguiti contestualmente (ed inscindibilmente):

la cessione di n. 10.819.150 azioni ordinarie BdS e n. 430.850 azioni privilegiate BdS con godimento parziale, per un corrispettivo *cash* di euro 180.000.000

pari ad un prezzo unitario di circa euro 16, in linea con il valore di carico di Fondazione di Sardegna;

la contestuale sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Convertibile AT1 [POC] di valore nominale di euro 150.000.000, rendimento cedolare 8,75 per cento, emissione sopra la pari ad un prezzo di sottoscrizione di euro 180.000.000, opzione continua di convertibilità a sola discrezione del portatore per un periodo di 8 anni dall'emissione ad un prezzo di conversione di euro 4,20 (quindi con sottostanti n. 35.714.286 azioni BPER di compendio);

il conferimento delle residue n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS, godimento regolare, in BPER a fronte dell'emissione di n. 33.000.000 di nuove azioni BPER, godimento regolare, nell'ambito dell'aumento di capitale riservato a servizio del conferimento.

Il Progetto prevede il contestuale *delisting* delle azioni di risparmio del Banco di Sardegna mediante una Offerta Pubblica di Scambio (OPS) da parte di BPER Banca, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da offrire agli aderenti con l'emissione « di massime n. 7.883.368 azioni BPER.

Ai fini del rilascio del predetto nullaosta e, quindi, del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999, il MEF ha valutato quanto segue.

La Fondazione si è avvalsa della consulenza di *Prometeia Advisor SIM* che, nel proprio documento tecnico, strettamente riservato e confidenziale, redatto in data

13 marzo, ha analizzato gli aspetti patrimoniali, reddituali e i rischi connessi all'Operazione Pintadera, ritenendo tale Operazione coerente con la strategia di investimento della Fondazione, con la sua *asset allocation* e con il profilo di rischio, costituendo un passo necessario e indispensabile verso un'evoluzione che, a tendere, potrà rendere più agevole il percorso di diversificazione e di riduzione dell'esposizione al settore bancario.

A totale esecuzione del Progetto, la Fondazione deterrà una partecipazione, diretta e indiretta, nel capitale sociale di BPER che passerebbe dall'attuale 3,85 per cento ad una quota superiore al 10 per cento, tale da rendere necessaria la richiesta di autorizzazione alla Banca Centrale Europea (BCE) per il superamento della soglia rilevante; a tale specifico riguardo l'Ente ha reso noto che avrebbe provveduto ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 19 del TUB, una contestuale richiesta di autorizzazione « a Banca d'Italia/BCE avente ad oggetto "Acquisizione di una partecipazione qualificata in BPER Banca S.p.A. ('BPER' o la 'Target') da parte di Fondazione di Sardegna – istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il 'TUB'), degli articoli 22-27 Dir. 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (la 'Dir. CRD IV'), del Reg. (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (il 'Reg. MVU') e del Reg. BCE (UE) n. 468/2014 del 16 aprile 2011 (il 'Reg. Quadro MVU')". ».

Tale autorizzazione costituisce condizione sospensiva dell'Accordo Quadro stipulato con BPER.

La Fondazione ha provveduto ad allegare, altresì, copia del verbale del proprio Collegio Sindacale del 7 febbraio 2019.

Il Collegio sindacale della Fondazione ha evidenziato, in sintesi, come l'operazione non realizzi fattispecie di controllo sulla BPER, consentendo, inoltre, all'Ente di acquisire strumenti finanziari quotati a fronte dell'attuale partecipazione in Banco di Sardegna non facilmente liquidabile in quanto le relative azioni ordinarie non sono quotate sui mercati regolamentati.

La CONSOB, interpellata sull'argomento, ha fornito talune precisazioni in relazione alla propria attività di vigilanza. In particolare ha confermato che il « Documento relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate » è stato esaminato dopo la pubblicazione per verificare la completezza e coerenza delle informazioni fornite, tenendo anche conto dello schema di documento informativo contenuto nell'Allegato n. 4 del Regolamento OPC.

Inoltre, in relazione all'operazione in esame potranno essere oggetto di valutazione:

gli effetti sugli assetti proprietari, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 120 e ss. del Tuf, nonché;

la completezza e correttezza dell'informativa pre-assembleare nell'ambito dell'assemblea BPER, procedendo eventualmente alla richiesta di integrazioni.

Nello specifico, continua CONSOB, sotto il profilo degli assetti proprietari, sulla base della documentazione prodotta e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articoli 120 del Tuf (pubblicate sul sito Consob), emerge per quanto attiene alla proiezione delle partecipazioni rilevanti ad esito dell'Aumento di Capitale:

la partecipazione di Fondazione di Sardegna si rafforzerebbe fino a circa il 14,9 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 3,021 per cento circa);

la partecipazione di Unipol si diluirebbe a circa il 13 per cento del capitale sociale di BPER (dall'attuale 15,063 per cento circa);

complessivamente la diluizione degli azionisti derivante dall'Aumento di Capitale risulterebbe pari a circa il 13,6 per cento.

Si rammenta che nella dichiarazione pubblicata in data 22 giugno 2018, a norma dell'articolo 120, comma 4-*bis*, del Tuf, Unipol si è riservata di incrementare

la propria partecipazione in BPER nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza bancaria per l'acquisto di una partecipazione qualificata eccedente il 10 per cento e fino al 19,9 per cento circa del capitale sociale di BPER.

In base alle comunicazioni di *internal dealing* pervenute alla data di ieri, 25 giugno 2019, e riferite al mese di aprile 2019, è emerso che – rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tuf – Unipol ha acquistato un ulteriore quantitativo di azioni BPER per circa il 2,2 per cento del relativo capitale sociale (*ante* Aumento di Capitale).

Inoltre, l'OPSC avente ad oggetto le azioni di risparmio del Banco di Sardegna sarà oggetto di documento di offerta soggetto all'autorizzazione della Consob anche per i profili dell'offerta di azioni BPER a servizio dello scambio.

Infine, In riscontro a talune osservazioni degli onorevoli interroganti sul piano strategico di Bper, si ritiene utile aggiungere il contributo della Banca d'Italia per la quale la riduzione del numero delle filiali, nell'ordine di 230 unità, non deve considerarsi già completata, bensì proiettata nell'orizzonte triennale (2019-2021) del piano industriale; circa la metà degli sportelli dovrebbero essere chiusi entro il 2019. Anche la contrazione del numero di dipendenti, quantificata in circa 1.700 risorse, va riferita all'orizzonte triennale del piano industriale; 1.486 unità sono destinate ad uscire grazie a pensionamento e adesione al Fondo di Solidarietà, e 230 unità per scadenza dei contratti di somministrazione. Questi dati vanno integrati con la previsione di circa 400 nuove assunzioni. Inoltre, per quanto attiene ai costi, si deve tener conto anche di risparmi quantificati in oltre euro 80 milioni annui.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-*bis*-A Governo 110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Marco De Vincentiis, professore ordinario presso l'Università La Sapienza di Roma, di Teodoro Valente, professore ordinario presso l'Università La Sapienza di Roma, di Roberta Calvano, professore ordinario presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Cartesio D'Agostini, professore aggregato presso l'Università di Roma Tor Vergata, di Matteo Piolatto, Segretario nazionale dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia, e di Daniele Pinchera, Segretario nazionale dell'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio, in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca 110

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente*) 111

ALLEGATO (Emendamenti) 112

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 giugno 2019.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Emendamenti C. 1603-*bis*-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.55 alle 9.30, dalle 10.30 alle 10.55 e dalle 17.20 alle 17.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di Marco De Vincentiis, professore ordinario presso l'Università La Sapienza di Roma, di Teodoro Valente, professore ordinario presso l'Università

La Sapienza di Roma, di Roberta Calvano, professore ordinario presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Cartesio D'Agostini, professore aggregato presso l'Università di Roma Tor Vergata, di Matteo Piolatto, Segretario nazionale dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia, e di Daniele Pinchera, Segretario nazionale dell'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio, in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati al testo base e che il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: favorevole con osservazioni della I Commissione; favorevole della II Commissione; favorevole della VI Commissione; favorevole

della VIII Commissione; favorevole della IX Commissione; favorevole della X Commissione; favorevole della XI Commissione; favorevole della XII Commissione; favorevole della XIV Commissione; favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quanto, infine, alla Commissione Bilancio, avverte che questa esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, presenta l'emendamento 2.200 (*vedi allegato*), volto a recepire un'osservazione formulata tanto alla Commissione Affari costituzionali quanto dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.200 della relatrice e delibera di conferire alla relatrice, deputata Carbonaro, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi GALLO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa in sede di.

2.200. La Relatrice.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT): Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Consiglio Nazionale dei Geologi – Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – Collegio Nazionale Geometri	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	114
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino. C. 907 Muroi e C. 1276 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl n. 1276 Rizzetto</i>)	115
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00175 Mura: Conclusione degli interventi di bonifica dell'area industriale ex Alumix a Portoscuso (CI)	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
5-00834 Businarolo: Tutela delle zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione Veneto	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122
5-01650 Muroi: Monitoraggio dei dati relativi alla prevenzione dei roghi nei siti di stoccaggio dei rifiuti successivamente alla firma del protocollo d'intesa sulla « Terra dei fuochi » .	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	124

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni

urbanistiche, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT): Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Consiglio Nazionale dei Geologi – Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – Collegio Nazionale Geometri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Caterina LICATINI (M5S), *relatrice*, riferisce sul nuovo testo della proposta di legge C. 478, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura », come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente, ai fini del prescritto parere alla VII Commissione Cultura.

Fa presente che il provvedimento è volto a favorire e sostenere la lettura quale mezzo di sviluppo per la conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso una pluralità di interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, promozione della lettura nelle scuole, nonché interventi di carattere finanziario volti tra l'altro ad incidere sul prezzo dei libri, a favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, sottolinea l'articolo 2, volto all'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della cultura che, al comma 4, dispone che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovano, per le

pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile. Rileva che, secondo la definizione corrente la gestione forestale sostenibile è la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rinnovamento e la potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi.

Ritiene opportuno ricordare anche che l'articolo 1, nel quale sono indicati i principi e le finalità del provvedimento, al comma 2 stabilisce che la Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.05.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che la Commissione, in

data 21 novembre 2018 ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio. Il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato in tre mesi e successivamente prorogato fino al 30 giugno 2019. Dando seguito a quanto stabilito nello scorso Ufficio di presidenza, ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga del termine fino al 30 settembre 2019.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.10.

**Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino.
C. 907 Muroi e C. 1276 Rizzetto.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl n. 1276 Rizzetto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente* comunica di aver disposto l'abbinamento della proposta di legge C. 1276

Rizzetto recante « Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino », ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, assegnata alla Commissione il 7 febbraio 2019, in quanto vertente su identica materia. Avverte che sarà cura della presidenza procedere altresì all'abbinamento – qualora ve ne siano i presupposti regolamentari – anche della proposta di iniziativa governativa sulla medesima materia, varata dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile 2019, ma non ancora formalmente assegnata alla Commissione.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, anche a nome della collega relatrice, integra la relazione sulla proposta di legge C. 907 Muroi, al fine di dar conto dei contenuti dell'abbinato progetto C. 1276 Rizzetto, vertente anch'esso sulla materia del recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e la protezione dell'ecosistema marino.

Preliminarmente si segnala che le finalità delle due iniziative normative appaiono assolutamente sovrapponibili: contribuire al risanamento dell'ecosistema marino attraverso la rimozione, dalla superficie ai fondali, di rifiuti solidi marini (RSM), supportando le attività di pesca per prevenire la formazione dei rifiuti marini e favorire il loro volontario recupero.

Venendo al contenuto della proposta in esame, essa reca, all'articolo 1 le finalità che – come detto – ricalcano quelle della proposta di legge C. 907 Muroi. In particolare, si consente il conferimento dei rifiuti solidi marini da parte degli imprenditori ittici presso apposite isole ecologiche. Le modalità attuative di tali prescrizioni sono demandate ad un decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni.

L'articolo 2, analogamente all'articolo 3 della proposta di legge Muroi, affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, il compito di adottare (entro 90 giorni) un atto re-

cante il programma per l'istituzione – a cura dell'autorità di sistema portuale competente – delle isole ecologiche.

Hanno invece un contenuto diverso rispetto alla proposta C. 907 gli articoli 3, 4 e 5.

L'articolo 3 dispone che l'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni necessarie al conferimento dei rifiuti solidi marini.

L'articolo 4 riconosce agli imprenditori ittici un credito d'imposta di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca. Lo stesso articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia – da emanare entro 3 mesi di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole – le modalità attuative.

L'articolo 5 prevede che, entro 3 mesi il Ministro delle infrastrutture adotti un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. La norma in commento ne fissa anche i principali contenuti.

Conclusivamente, nel riservarsi di integrare ulteriormente la relazione introduttiva nei prossimi giorni, quando sarà depositata l'annunciata iniziativa legislativa del Governo denominata « salvamare », anche a nome della collega relatrice, propone di procedere fin d'ora a programmare un ciclo di audizioni da tenere a partire dalla seconda settimana di luglio.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, coglie l'occasione data dalla discussione di una proposta di legge volta all'importante e condivisibile obiettivo di tutela dell'ambiente, anche marino, per promuovere con un atto concreto la riduzione dell'uso della plastica, omaggiando i componenti della Commissione di una borraccia. Invita pertanto la presidenza a provvedere nelle maniere che riterrà opportune alla loro consegna ai colleghi della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia a nome di tutta la Commissione l'onorevole Cortelazzo per l'iniziativa e lo rassicura che provvederà nel senso da lui richiesto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.35.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità delle sedute è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda che, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento.

5-00175 Mura: Conclusione degli interventi di bonifica dell'area industriale ex Alumix a Portoscuso (CI).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Romina MURA (PD), replicando si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che tuttavia assolve, dovendosi misurare con una fortissima complessità che da un lato nasconde la difficoltà con l'azienda su un territorio già fortemente compromesso, ma dall'altro nasconde la poca chiarezza riguardo alla questione posta nell'interrogazione.

Osserva infatti che è impossibile rispondere ai quesiti posti nell'interrogazione, ma non certo per colpa del Governo. La risposta ha evidenziato infatti l'esistenza di richieste di proroga, l'esigenza di ulteriori risorse, la necessità di tempi aggiuntivi per portare a compimento la bonifica. Rileva che la bonifica dell'area industriale ex Alumix si inserisce in un contesto territoriale in cui sono in azione ben altre bonifiche. Si riferisce in particolare a quelle riconducibili al piano Sulcis, i cui protagonisti sono da un lato lo Stato e dall'altro la regione Sardegna, che mirano alla bonifica dei territori ma soprattutto al loro rilancio. Ricorda che si tratta di siti sui quali sono ubicate aziende note anche a livello nazionale, come la ex Alcoa o ex Euroalumina, i cui lavoratori o ex lavoratori spesso vengono a manifestare davanti ai Ministeri nella Capitale. Si tratta di un'area in cui la bonifica è necessaria anche per restituire una prospettiva seria al territorio.

Proprio in ragione della complessità sopra richiamata, invita il Governo a tenere sotto controllo la situazione evidenziata, sulla quale da tempo si cerca di accendere un faro, ma che sconta un forte difetto in termini di trasparenza.

5-00834 Businarolo: Tutela delle zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione Veneto.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in oggetto.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Rileva che le zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva habitat della Commissione europea, sono siti di importanza comunitaria (SIC) in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli *habitat* naturali e delle popolazioni delle specie, per cui il sito è stato individuato dalla Commissione europea. Un SIC viene adottato come Zona Speciale di Conservazione dal Ministero dell'Ambiente degli Stati membri entro sei anni dalla formulazione dei siti. Le ZSC rappresentano importanti risorse naturalistiche e la loro salvaguardia potrebbe essere gravemente inficiata dalla prevista realizzazione della linea alta velocità/alta capacità Torino-Venezia, tratta Milano-Verona, lotto funzionale Brescia-Verona, che potrebbe incidere negativamente, con il rischio che non siano rispettate le « misure di conservazione » dei siti.

Ricorda inoltre che nel 2015 il nostro Paese è stato oggetto di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per il ritardo nelle individuazioni delle ZSC e che sono quindi state istituite oltre 1000 nuove ZSC dal Ministro dell'ambiente Costa.

Sottolinea alcune criticità di quest'opera, quali il costo di 10 mld per la somma dell'intervento fra Brescia, Verona e Padova, l'epidemia di polmonite del 2018 lungo il corso del fiume Chiese che verrebbe attraversato dall'opera e la qualità dell'acqua per 100 mila persone messa a rischio dalla galleria di Lonato, in quanto una delle 300 prescrizioni vede la possibilità della riduzione irreversibile della qualità dell'acqua in quell'area.

Conclude ribadendo l'importanza della tutela delle SIC, con una attenzione da parte delle istituzioni, che deve essere una priorità per il nostro Paese, in linea con le direttive a livello europeo.

5-01650 Muroni: Monitoraggio dei dati relativi alla prevenzione dei roghi nei siti di stoccaggio dei rifiuti successivamente alla firma del protocollo d'intesa sulla « Terra dei fuochi ».

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che, provenendo da quel territorio, pone massima attenzione personale e come membro del Governo alla questione oggetto dell'interrogazione. Rassicura sull'arrivo di altri militari nel territorio ed evidenzia l'importanza del Protocollo recentemente firmato con altri otto ministeri, ognuno dei quali ha messo a disposizione le proprie competenze per affrontare questo importante problema, che il Ministro dell'ambiente, così come lui stesso e l'onorevole interrogante, conosce bene.

Rossella MURONI (LeU), replicando, ringrazia il sottosegretario dei dati preziosi citati nella risposta, che ritiene importante siano contenuti in un atto pubblico e che intende diffondere il più possibile.

Giudica fondamentale che si capisca il lavoro che si sta svolgendo su questo fronte. Avendo seguito in maniera particolare la vicenda oggetto dell'interrogazione, ritiene che il Protocollo cui ha fatto riferimento il sottosegretario stia funzionando bene, anche se costituisce solo la parte repressiva, di controllo e di contrasto agli illeciti. Ritiene invece che, affinché il Paese superi definitivamente questo problema, si debba intervenire sul ciclo dei rifiuti e sulla realizzazione di impianti che permettano la realizzazione dell'economia circolare.

Fa presente che nell'ambito dell'esame del decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » non è stato possibile modificare le norme relative all'*end of waste*, per esempio dando stabilità al ciclo virtuoso derivante dagli pneumatici usati. Invita pertanto il Governo ad intervenire rapidamente sulla filiera industriale, ritenendo tale azione l'unica in grado di stroncare sul nascere questo tipo di illeciti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli, ed abb., recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura »;

valutata positivamente la finalità complessiva del provvedimento nonché la previsione, all'articolo 2, comma 4, di un'attività di promozione da parte delle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, dell'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile per le pubblicazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-00175 Mura: Conclusione degli interventi di bonifica dell'area industriale ex Alumix a Portoscuso (CI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si ritiene opportuna una breve premessa circa lo stato qualitativo delle matrici ambientali interessate dai fenomeni di contaminazione dell'Area Ligestra Due s.r.l., per comprendere al meglio la complessità degli interventi in argomento.

L'Area predetta rientra nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale « Sulcis Iglesiente Guspinese », ha una superficie di circa 38.000 mq di area di discarica e circa 60.000 mq di aree esterne. Per i suoli (principale contaminazione), nell'area di discarica la contaminazione riguarda Pb, Zn, Cd; IPA (rinvenuti in tutto il corpo della discarica); fluoro (in tutto il corpo discarica in concentrazioni fino a 400 volte il limite normativo) e oli minerali totali (*hotspot* a partire dai 5 m di profondità). Nelle aree esterne (60.000 mq) la contaminazione riguarda Pb, Zn, Cd; IPA; fluoro; oli minerali totali (*hotspot* nell'area di stoccaggio per le scorie saline).

Per la falda (principale contaminazione): cadmio, zinco, piombo, mercurio, nichel, alluminio, arsenico, ferro, selenio, solfati, fluoruri, cloroformio, 1,1 dicloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, tricloroetilene, tribromometano, 1,2,3-tricloropropano, 1,2-dibromoetano, dibromoclorometano e idrocarburi pesanti.

Per quanto attiene la realizzazione degli interventi, con particolare riferimento alla bonifica della matrice suoli, gli stessi sono stati approvati dall'allora competente Comune di Portoscuso con delibera di Giunta Municipale del 29 agosto 2001 e quindi precedentemente alla perimetrazione del Sito di bonifica d'interesse Na-

zionale, avvenuta nel 2003. Successivamente, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria del 20 marzo 2009, ha valutato una proposta di modifica degli interventi previsti nel progetto approvato dal Comune. Nel corso del 2010 la Società ha consegnato le integrazioni progettuali al progetto di bonifica. La Conferenza di servizi del 23 febbraio 2011 ha approvato le integrazioni al progetto subordinatamente al recepimento di diverse prescrizioni. Dette modifiche sono state, ad ogni modo, ritenute non sostanziali e pertanto riconducibili ad una fase esecutiva di competenza della Provincia Sud Sardegna.

Sempre con riferimento ai tempi di esecuzione degli interventi, sono state comunicate dalla Società le difficoltà operative riscontrate in fase di cantiere, in particolare relativamente al raggiungimento, negli impianti di processo, dei valori dei contaminanti previsti dal progetto approvato per il conferimento dei rifiuti trattati nel sito di messa in sicurezza, inerenti il parametro IPA. A tal proposito, l'Azienda ha presentato un'istanza di variante con richiesta di adeguamento tecnico relativamente alla ridefinizione del limite degli IPA nei materiali ammissibile nel volume confinato. È stato, inoltre, chiesto alla Società, al fine di procedere all'approvazione della variante, di presentare un documento contenente la proposta aggiornata alla luce delle osservazioni e prescrizioni contenute nei pareri espressi sulla variante stessa da ISPRA, Provincia e ARPAS. In relazione agli adeguamenti progettuali, l'Azienda prevede di

riuscire a portare a termine i lavori di bonifica entro 30 mesi dalla data di approvazione dell'adeguamento tecnico.

A ciò si aggiunga che, con nota del 31 maggio 2018, la Provincia Sud ha fatto presente che, a seguito delle risultanze del sopralluogo condotto in data 7-8 maggio 2018, sono state formulate alcune richieste di integrazione agli interventi in esecuzione sulla matrice suolo. Pertanto l'Azienda, con nota del 3 luglio 2018, si è impegnata a predisporre un adeguamento tecnico del progetto definitivo di bonifica, nonché un nuovo cronoprogramma aggiornato. Il differimento dei termini dei lavori in merito alla matrice suolo è dovuto, dunque, all'adeguamento alle prescrizioni formulate dalla Provincia nonché a problematiche interne di carattere economico con l'appaltatore, come specificato dall'Azienda stessa nella predetta nota.

Si segnala, inoltre, che l'area di messa in sicurezza è stata divisa in sei lotti per meglio condurre le operazioni di bonifica. L'impermeabilizzazione del fondo del volume confinato è stata completata per i lotti 1, 2 e 4. Complessivamente, alla data del 30 giugno 2018, nel sito sono stati scavati circa 245.000 me di materiali e ricollocati nel volume confinato di nuova realizzazione circa 123.000 me. Al 30

giugno 2018 sono stati conferiti, ad impianti esterni autorizzati, rifiuti per un totale di circa 147.155 ton.

Per quanto riguarda le Misure di prevenzione, sono in corso i monitoraggi della falda, mentre, per quanto concerne il Progetto di Bonifica della falda, nelle more della realizzazione del progetto definitivo consortile di barrieramento idraulico, le Aziende dell'Agglomerato Industriale di Portovesme – al quale partecipa anche Ligestra Due S.r.l. – hanno attivato le misure di messa in sicurezza/prevenzione della falda di propria competenza. Il progetto consortile si concretizza in un intervento interaziendale sulla falda dell'Agglomerato Industriale (Barriera Idraulica). Al fine di definire la tabella di riferimento sia i contaminanti indice per ogni ciclo produttivo e valutare l'algoritmo per la ripartizione dei costi, elaborato nel dettaglio dalle Aziende, il Ministero ha convocato specifici tavoli tecnici. In merito alla data di trasmissione di detto progetto, fissata dalla Conferenza di servizi al 30 giugno 2018, si rappresenta che le Aziende partecipanti, in considerazione del dilatarsi dei tempi necessari per la selezione del progettista, hanno chiesto una proroga dei termini.

ALLEGATO 3

5-00834 Businarolo: Tutela delle zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente, innanzitutto, che l'opera alta velocità/alta capacità ferroviaria in argomento ha seguito le procedure autorizzative di legge obiettivo, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale speciale è stata svolta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS, sul progetto definitivo per le opere in variante rispetto al progetto preliminare già sottoposto alla procedura di VIA ed approvato con Delibera CIPE n. 120 del 5 dicembre 2003, che ha reso parere di compatibilità ambientale con prescrizioni n. 1767 del 17 aprile 2015. La procedura di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni e condizioni ambientali dettate nella Valutazione di Impatto Ambientale speciale è stata svolta sul progetto definitivo dalla Commissione Tecnica VIA/VAS e oggetto di Decreto Direttoriale n. 50 del 22 febbraio 2016 che ne ha determinato la positiva conclusione dell'istruttoria. Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera CIPE 42/2017. Attualmente si è in attesa che venga fornito il progetto esecutivo relativo all'opera; successivamente sarà svolta dalla Commissione Tecnica VIA/VAS la verifica di attuazione sul progetto esecutivo consistente nella verifica del rispetto delle prescrizioni dettate nelle precedenti fasi approvative e del monitoraggio sulla corretta realizzazione dell'opera stessa.

Fermo restando quanto esposto, si evidenzia che le questioni in argomento sono state oggetto di richiesta di integrazione e segnalazione di criticità residua all'interno delle relazioni ISPRA e si possono riscon-

trare come prescrizioni all'interno della Delibera CIPE 42/2017 di approvazione del progetto. A tale riguardo, la procedura di verifica di attuazione, istruita dalla Commissione tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale, che, come detto, conclude il processo di valutazione delle opere strategiche di preminente interesse, si compone di una FASE 1 finalizzata alla verifica della congruità del progetto esecutivo al progetto definitivo e al rispetto delle prescrizioni dettate inerenti gli aspetti progettuali e di una FASE 2 finalizzata al monitoraggio degli effetti ambientali dell'opera e al rispetto delle prescrizioni da attuare nelle fasi di costruzione ed esercizio. Ne consegue, dunque, che la verifica della compatibilità tra la realizzazione dell'opera e la tutela delle zone speciali di conservazione è stata oggetto della fase istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale speciale (finalizzata espressamente a tale verifica) e che i provvedimenti che le Autorità competenti dovranno intraprendere a tale riguardo sono oggetto di verifica di attuazione.

La Regione Veneto, da parte sua, ha fatto presente che all'interno del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, rilasciato nel corso della procedura approvativa statale, vengono assorbite le valutazioni predisposte dagli uffici regionali deputati alle Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e le relative prescrizioni. Detto parere è stato fatto proprio dalla Giunta Regionale con Delibera n. 254 del 2015, nel cui allegato vengono riportate particolari prescrizioni in mate-

ria di VINCA, anche ai fini della tutela delle varie ZSC presenti nell'area dell'intervento.

In particolare, è stato prescritto che: « i successivi livelli di progettazione esecutiva siano subordinati all'ottemperanza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 in caso di variazioni progettuali, tecniche, realizzative ed operative rispetto al progetto in argomento; gli effetti, diretti ed indiretti, conseguenti agli interventi per la realizzazione del tracciato in argomento (comprese le opere accessorie e complementari), e la relativa fase di esercizio, non coinvolgano *habitat*, *habitat* di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce di cui è nota la presenza, anche in riferimento alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili; gli interventi identificabili con « mitigazioni » e « compensazioni » risultano ammissibili solamente se rispettano gli obblighi fissati dall'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e altresì non possono derivare dall'applicazione dei medesimi obblighi per altri piani, progetti e interventi precedentemente autorizzati; gli interventi identificabili con « precauzioni » sono attuabili nel caso in cui non determinino,

anche indirettamente, incidenze significative negative nei confronti degli elementi tutelati del sito Natura 2000 in argomento; l'Autorità regionale per la Valutazione di Incidenza sia informata in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il cronoprogramma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fasi operative) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale; il monitoraggio degli *habitat*, *habitat* di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sottocriteri definiti con Decisione 2011/484/Ue, sia rispondente ai requisiti fissati nell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e sia esteso a tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun *habitat* e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. « bianco »).

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il dovuto grado di attenzione.

ALLEGATO 4

5-01650 Muroli: Monitoraggio dei dati relativi alla prevenzione dei roghi nei siti di stoccaggio dei rifiuti successivamente alla firma del protocollo d'intesa sulla « Terra dei fuochi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi forniti dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, negli ultimi anni si è registrata una tendenziale diminuzione del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nei Comuni delle province di Napoli e Caserta. Infatti, sempre secondo quanto riferito dall'incaricato, l'andamento degli ultimi due anni (si è scesi dai 3.984 interventi complessivi effettuati nel 2012, ai 1.932 interventi alla fine del 2017), in lieve contro tendenza nel 2017, ha ripreso a decrescere significativamente nel 2018, periodo in cui nei Comuni napoletani e casertani sono stati effettuati complessivamente oltre 460 interventi di spegnimento in meno rispetto al periodo gennaio-dicembre del 2017 (pari a circa il 24 per cento in meno). Più nel dettaglio, nel 2018 si sono verificati 1.511 roghi contro i 1.978 del 2017. Tuttavia, è da segnalare che, nel periodo gennaio-febbraio 2019, si sono verificati 93 roghi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento del 34 per cento. Un ulteriore dato scaturisce dall'attuazione del Protocollo d'Intesa per gli interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati (PFU). Nell'anno 2018 sono state gratuitamente prelevate nel territorio delle province di Napoli e Caserta, da parte del consorzio Ecopneus, circa 5.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, rispetto alle 640 dell'anno precedente.

L'abbandono dei rifiuti è alimentato anche da aziende o piccoli produttori che smaltiscono illecitamente i materiali di

risulta. L'azione della sezione operativa della Cabina di regia presieduta dall'incaricato del Ministero dell'Interno, pertanto, è principalmente rivolta al controllo del territorio dove si trovano tali realtà imprenditoriali. La linea di intervento è volta al controllo straordinario dei territori in cui è più diffuso il fenomeno dei roghi di rifiuti, mediante un'azione più incisiva che prevede la maggiore concentrazione (in aree e periodi preventivamente determinati) di militari dell'Esercito, coadiuvati dalle Polizie locali, con il coordinamento delle Forze dell'ordine.

Nell'ambito del dispositivo di controllo, i militari dell'Esercito sono stati chiamati a svolgere un ruolo innovativo, dinamico e fortemente propulsivo. Nel periodo gennaio-dicembre 2018, le azioni congiunte dei militari con le forze di polizia hanno consentito di controllare 426 attività commerciali e imprenditoriali (287 in provincia di Napoli e 139 in quella di Caserta) di cui 210 sono state sequestrate (152 in provincia di Napoli e 58 in quella di Caserta). I veicoli sequestrati sono stati 200 (132 in provincia di Napoli e 68 in quella di Caserta). Le persone denunciate e sanzionate sono state oltre 750 (circa 45 in provincia di Napoli e oltre 300 in quella di Caserta) e le sanzioni amministrative contestate durante i pattugliamenti dell'Esercito ammontano a oltre tre milioni e cinquecentomila euro (di cui due milioni in provincia di Napoli). In particolare, l'incaricato segnala un netto miglioramento dell'azione sanzionatoria complessivamente esercitata dagli operatori di polizia da gennaio a dicembre 2018 rispetto

allo stesso periodo del 2017: circa il 34 per cento in più di controlli ad attività imprenditoriali e commerciali; il 35 per cento in più di esercizi e aziende sequestrate; il 60 per cento in più di veicoli sequestrati; il 34 per cento in più di denunciati all'Autorità Giudiziaria; il 70 per cento in più di persone sanzionate. Un ulteriore dato va evidenziato anche relativamente al mese di gennaio 2019, periodo in cui risultano eseguiti 10 arresti per combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis codice ambiente); mentre nello stesso periodo del 2018 ne erano stati effettuati 3.

A ciò si aggiunga che, nei primi due mesi di quest'anno, sono state effettuate cinque operazioni straordinarie e diverse azioni di vigilanza da parte dell'Esercito con alcune Polizie locali: complessivamente sono state controllate 48 attività commerciali e imprenditoriali (29 sono state sequestrate), 468 persone (di cui 35 denunciate all'autorità giudiziaria e 31 sanzionate amministrativamente) e 387 veicoli (37 sequestrati). Sono stati rinvenuti 161 nuovi siti di sversamento di rifiuti e contestate sanzioni amministrative per oltre 181.000,00 euro.

Il Ministero della giustizia ha fatto sapere, inoltre, che, a seguito della recentissima comunicazione del 4 marzo, relativa ad alcuni ricorsi presentati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte di cittadini residenti in Campania che lamentano la violazione degli articoli 2, 8 e 10 della Convenzione E.D.U., è stata avviata dalla competente direzione del Dipartimento Affari di Giustizia l'istruttoria relativa al monitoraggio sulle inchieste afferenti reati connessi al fenomeno cd. « terra dei fuochi », pertanto solo ad esito di tale complessa istruttoria, si potranno fornire dati verificati.

Sempre con riferimento all'azione di contrasto rivolta ai territori dove insistono siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, alla cui vigilanza sono destinati 135 dei 200 militari che operano per la « Terra dei fuochi », la sezione operativa della cabina di regia sta, peraltro, coinvolgendo i Comuni interessati nella predisposizione di ulteriori accorgimenti che conferiscano maggiore e rinnovata incisività al sistema della vigilanza e si sta potenziando la funzione operativa dei quattro presidi di prossimità (Giugliano in Campania, Massa di Somma, Marcianise e Mondragone) istituiti dalla Regione Campania nell'ambito del piano regionale per il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. È stato anche predisposto un Protocollo di intesa per gli interventi di raccolta e rimozione dei rifiuti nei canali di bonifica e irrigazione. Il Ministero dell'interno ha fatto altresì presente che la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Campania ha attivato il servizio di reperibilità dei funzionari con qualifica III livello direttivo NBCR e n. 7 squadre di soccorso composte da circa 5 unità, dislocate presso la sede centrale e 5 distaccamenti.

Per quanto attiene, infine, gli aspetti sanitari, TASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione – Monitoraggio Rischio Ambientale e Registro Tumori ha rappresentato che, a far data dal 20 luglio 2011, monitora l'incidenza oncologica attraverso la tenuta e l'aggiornamento del Registro Tumori della popolazione. Ad oggi, l'attività svolta ha consentito di registrare l'andamento delle diagnosi di tumore maligno formulate ai cittadini di tutti i Comuni della provincia, durante il periodo 2008/2013, compresi quelli residenti nei 34 Comuni della provincia di Caserta che fanno parte dell'area più ampia definita « Terra dei fuochi ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (*Svolgimento e conclusione*) . 127

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 127

5-02360 Paita: Interventi urgenti per la circolazione dei lavoratori frontalieri 127

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 131

5-02361 Rotelli: Interventi urgenti a favore del settore dell'autotrasporto e del traffico di merci nell'arco alpino 127

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 132

5-02362 Scagliusi: Attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile 128

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 133

5-02363 Mulè: Realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione 128

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 135

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 128

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 136

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 129

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 137

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data* (*Deliberazione di una proroga del termine*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

**Audizione di rappresentanti di
Confindustria Radio Televisioni.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco Angelo SIDDI, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ROSSO (FI), Mirella LIUZZI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Alessandro MORELLI, *presidente*.

Francesco Angelo SIDDI, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte altresì che è pervenuta la richiesta che la seduta sia trasmessa sulla *web-tv*. Sulla base dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013, ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02360 Paita: Interventi urgenti per la circolazione dei lavoratori frontalieri.

Raffaella PAITA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (PD) prende atto della risposta assai concisa del rappresentante del Governo, sottolineando come non sia stata data alcuna indicazione circa i tempi di adozione della norma necessaria per superare le criticità evidenziate relative alla circolazione dei lavoratori frontalieri.

5-02361 Rotelli: Interventi urgenti a favore del settore dell'autotrasporto e del traffico di merci nell'arco alpino.

Mauro ROTELLI (FdI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI (FdI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale emerge che in alcuni Paesi europei rispetto alla questione della circolazione delle merci vi sia un approccio assai diverso, anche laddove la posizione in sede europea sia chiara ed univoca. Esprime in ogni caso apprezzamento per l'impegno del Governo di affrontare, anche in accordo con la Germania, la questione delle misure unilaterali adottate dall'Austria al fine di scongiurarne l'entrata in vigore a decorrere dal 1° agosto prossimo.

5-02362 Scagliusi: Attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

Davide SERRITELLA (M5S), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in particolare per l'annuncio riparto delle risorse del Piano nazionale per la mobilità sostenibile che certamente favorirà la sostituzione del parco dei veicoli circolanti più inquinanti.

5-02363 Mulè: Realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.

Roberto ROSSO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, ribadendo la necessità che il Governo chiarisca una volta per tutte la posizione

sulla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio MULÈ (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ancora una volta non esprime un orientamento chiaro né sulla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione né sulla reale situazione dei finanziamenti europei. Ricorda che l'aumento dei fondi da parte dell'Unione europea non può considerarsi quale una semplice dichiarazione di intenti, in quanto risulta a verbale di un consiglio di amministrazione transnazionale, da considerarsi una sede istituzionale. Stigmatizza in particolare la posizione del MoVimento 5 Stelle che, nonostante le chiare prese di posizione del Presidente del Consiglio e del Viceministro dell'economia e delle finanze, insiste per una posizione incomprensibilmente attendista, oramai chiaramente superata dai fatti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, riferisce che la Commissione trasporti è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura, sul nuovo testo della proposta di legge C. 478, adottata come testo base, come modificata dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge è volta – attraverso interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione.

Il testo come modificato dalla Commissione di merito si compone attualmente di 13 articoli.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, la norma dispone che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni al fine di: *a)* assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale e alla sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere, ivi compreso quello custodito presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, coreutica e musicale; *b)* contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale; *c)* favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per l'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022. I criteri per la relativa ripartizione saranno definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 7, in materia di misure per il contrasto della povertà educativa e culturale, prevede, fra l'altro, l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri anche digitali.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è finalizzata alla deliberazione di una proroga del

termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone dunque una proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2019.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-02360 Paita: Interventi urgenti per la circolazione dei lavoratori frontalieri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alle criticità segnalate dal territorio ed evidenziate nell'atto in esame, il Ministero dell'interno riferisce che con circolare del 4 giugno scorso a cura del Dipartimento pubblica sicurezza – Servizio polizia stradale si chiarisce la portata della residenza « normale » rispetto al tema della cosiddetta esterovestizione veicolare, sostituendo espressamente il punto

a ciò dedicato nella precedente circolare del 10 gennaio 2019 a corollario esplicativo del decreto-legge n. 113/2018 e relativa legge di conversione.

Riguardo poi alle ipotesi di specifici interventi correttivi di tipo normativo, si sta valutando la possibilità di inserire specifica norma in uno dei prossimi provvedimenti legislativi utili.

ALLEGATO 2

5-02361 Rotelli: Interventi urgenti a favore del settore dell'autotrasporto e del traffico di merci nell'arco alpino.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai divieti adottati o previsti in territorio austriaco per il traffico pesante in transito, desidero innanzitutto smentire che « allo stato attuale nessuna posizione è stata presa dal nostro Governo ».

Infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ben conosce la problematica dei vari divieti e limitazioni in argomento, che interessano in particolare il Land del Tirolo, e – proprio per l'importanza che l'itinerario stradale del Brennero e della Valle dell'Inn rappresenta per l'economia italiana e per i collegamenti con l'Europa – il MIT si è attivato prontamente a seguito della notifica del 20 dicembre 2018 di parte austriaca alla Commissione europea del progetto di inasprimento dei c.d. « divieti settoriali ».

In tal senso sono stati intrapresi colloqui con la Commissione e con il Ministero tedesco competente per i trasporti per attivare interventi coordinati.

In particolare il 19 febbraio scorso, previa consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, è stato inviato alla Commissione un promemoria a carattere tecnico – giuridico sull'argomento chiedendo alla Commissione di intervenire presso le Autorità austriache al fine di rinunciare alle misure limitative della circolazione dei veicoli pesanti nel Tirolo, che danneggiano il mercato unico europeo. La posizione italiana è stata confermata con nota del successivo 21 febbraio diretta alla Commissione a firma del Ministro Toninelli.

L'iniziativa italiana, corroborata da interloquazioni telefoniche intercorse tra il

Ministro Toninelli ed il Ministro tedesco Scheuer, ha determinato, lo scorso 8 aprile, l'invio alla Commissione di una nota congiunta dei due Ministri con la quale è stata confermata la ferma opposizione di Italia e Germania nei confronti delle intenzioni austriache. Il 26 giugno il Ministro Toninelli e il Ministro tedesco hanno inviato una nuova lettera congiunta alla Commissaria Bulc in cui chiedono che l'Austria ritiri tutte le misure unilaterali introdotte negli scorsi anni e sospenda l'annunciata entrata in vigore delle nuove misure unilaterali annunciate a partire dal 1 agosto. I due Ministri inoltre dichiarano di essere pronti a ogni misura necessaria, anche eventualmente di fronte alla Corte di Giustizia Europea.

Il 20 giugno, inoltre, si è svolto un colloquio telefonico fra il Ministro Toninelli e il Commissario ai trasporti Bulc, in cui il Ministro ha ribadito l'aspettativa che la prevista lettera di risposta della Commissaria alle Autorità austriache affermi chiaramente l'incompatibilità delle proposte misure con i principi e le norme europee. Il Ministro ha precisato come l'Italia sia pronta ad adire anche le vie giurisdizionali di fronte alla Corte Europea di Giustizia, al fine di tutelare gli interessi delle categorie produttive eventualmente danneggiate.

Riguardo alla problematica il Ministero mantiene la massima attenzione, in stretto raccordo anche con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

ALLEGATO 3

5-02362 Scagliusi: Attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui alla legge di bilancio 2017 è stato approvato il 18 aprile scorso con dPCM proposto dal MIT di concerto con il MEF, il MISE e il MATTM e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il Piano prevede uno stanziamento statale complessivo di 3,7 miliardi di euro nel periodo 2019 – 2033, con cui, secondo una previsione di massima, si è stimata la possibilità di giungere a circa 10.000 nuovi veicoli acquistabili. Il numero stimato dipenderà dalla possibilità di cofinanziare o meno, nei limiti della previsione del piano, l'acquisto da parte dei comuni e delle regioni. Le risorse verranno erogate in 3 periodi quinquennali a partire dal 2019, prevedendo graduatorie differenti, rispettivamente per assegnare contributi: ai comuni capoluogo di città metropolitane e comuni capoluogo di provincia ad alto inquinamento PM10 e biossido di azoto, limitatamente al primo quinquennio di applicazione per un importo complessivo pari a 398 milioni di euro; ai comuni e alle città metropolitane con più di 100.000 abitanti per un importo complessivo pari a 1,1 miliardi; alle regioni per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Il Piano, con intesa raggiunta in Conferenza unificata, prevede:

la possibilità di destinare una quota parte delle risorse stanziate nei primi tre anni per la predisposizione dei piani di investimento;

la possibilità di accedere ad un finanziamento, seppur in maniera ridotta, per le regioni, le città metropolitane e per

i comuni con più di 100.000 abitanti che non avessero fondi disponibili per il cofinanziamento.

Inoltre gli uffici del MIT si sono attivati sin dal 12 marzo scorso costituendo un gruppo di lavoro con i dicasteri interessati (MEF, MATTM, MISE) per definire le procedure operative di riparto ed erogazione delle risorse. Tale gruppo si è riunito già diverse volte per approfondire le tematiche necessarie al fine del reperimento dei dati utili ai fini del riparto. Al momento sono già stati acquisiti i dati dei veicoli circolanti, i dati dei passeggeri trasportati, i dati medi di inquinamento per tipologia di autobus e lo stato di attuazione dei PUMS. Restano da acquisire i dati relativi all'inquinamento di comuni e regioni per i quali sono in corso le interlocuzioni con il competente dicastero. Si prevede di giungere al decreto di riparto e di procedere all'impegno delle somme in bilancio a partire dal 2019, entro il secondo semestre del 2019, considerato che entro settembre sarà completata la parte istruttoria di competenza del MIT.

È opportuno evidenziare che una volta definita la graduatoria con cui ripartire le risorse attualmente stanziate, le future procedure di assegnazione di risorse per il rinnovo « sostenibile » dei parchi autobus potranno essere attuate in modo veloce e semplificato prendendo a riferimento le percentuali di riparto del Piano concordate in sede di Conferenza unificata.

Aggiungo che per il Piano, come per i finanziamenti per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, tranvie, filovie, ecc.), sono stati intrapresi anche contatti informali con la Cassa Depositi e

Prestiti e con la BEI per verificare la definizione di procedure « di attualizzazione » delle somme stanziare in modo da ridurre i tempi di attuazione dei piani. In particolare, per il PSNMS, l'eventuale « attualizzazione » consentirebbe la produzione degli effetti sul settore in un solo quinquennio anziché in tre

ALLEGATO 4

5-02363 Mulè: Realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto e come è già stato riferito, la procedura relativa al TAV Torino Lione al momento prevede che, una volta conclusa la fase attuale relativa agli avvisi di manifestazione di interesse relative sia al lato francese, sia al lato italiano, la documentazione passerà al vaglio dei Governi di Francia e di Italia. È noto a questo proposito come la realizzazione dell'opera fosse già ampiamente in ritardo prima dell'insediamento di questo Governo e di come la sua realizzazione abbia posto valutazioni di opportunità che richiedono di essere discusse approfonditamente in sede intergovernativa dal Presidente del Consiglio.

Pertanto, relativamente alle ipotesi di restituzione di fondi, queste risultano prive di fondamento. Degli 813 milioni di euro a cui fanno riferimento gli interroganti, relativi al ciclo di investimenti europei in via di conclusione, come loro stessi affermano nell'interrogazione, ne sono stati versati attualmente circa 120, nonostante il ciclo di investimenti in questione riguardi le annualità 2014-2020 e sia quindi di molto antecedente l'avvio dell'attuale Governo italiano.

I ritardi accumulati rispetto a questi finanziamenti, che caratterizzano anche molte altre opere facenti parte di tutti i corridoi europei a causa di carenze strutturali che sono state puntualmente messe in evidenza dalla Corte dei conti europea, avrebbero reso necessaria in ogni caso la modifica degli accordi relativi ai finanziamenti che intercorrono tra i Governi francese e italiano e la Commissione europea.

Per quanto riguarda gli annunci relativi a un aumento di stanziamenti europei, si tratta di mere dichiarazioni che per essere effettive e vincolanti necessitano dell'adozione di specifici atti a livello europeo che dovranno essere approvati.

Concludo infine evidenziando come anche per ciò che concerne gli avvisi di manifestazione di interesse per il lato italiano, questi sono soggetti alle medesime cautele già previste per quelli pubblicati a marzo, ovvero la limitazione della pubblicazione al solo invito a presentare candidature, il preventivo avallo degli Stati all'avvio della fase successiva e infine l'inserimento della facoltà di rinuncia senza oneri né per TELT, né per gli Stati.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (Nuovo testo
C. 478 Piccoli Nardelli).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (C. 478 Piccoli Nardelli),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 1476 Governo)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio

1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1476 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02358 Moretto: Sullo sviluppo del settore italiano dell' <i>automotive</i>	139
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-02359 Squeri: Sugli investimenti previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	149
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	143
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	152
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02358 Moretto: Sullo sviluppo del settore italiano dell'*automotive*.

Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad avere un aggiornamento sull'eventuale ruolo svolto dal Ministero dello sviluppo economico nella vicenda dell'ipotesi di fusione tra FCA e Renault e a conoscere gli orientamenti del medesimo Ministero, anche in relazione allo sviluppo del settore *automotive* italiano.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatta della sua risposta, dalla quale si deduce che il Governo non ha svolto un ruolo diretto nella vicenda, dato che tale non si può definire l'apertura di un tavolo di confronto con gli operatori del settore *automotive*. Ricorda le azioni intraprese nella passata legislatura a sostegno di un settore di rilevanza strategica come quello dell'*automotive*, azioni come Impresa 4.0, il cui attuale depotenziamento certo non è di aiuto al settore medesimo. Sottolinea, infatti, come siano importanti gli accordi di programma con le Regioni citati dal rappresentante del Governo, ma le vetture ibride ed elettriche vanno poi prodotte. Si augura, quindi, che il Governo intervenga a sostegno di un settore che, lo ribadisce, è di grande rilevanza strategica per il nostro paese.

5-02359 Squeri: Sugli investimenti previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla previsione contenuta nel Piano nazionale energia e clima, di 184 miliardi di investimenti aggiuntivi necessari per la transizione energetica del Paese. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico come si intenda coprire tale costo e quale sarà la parte di spesa che graverà sulle bollette energetiche.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara fortemente insoddisfatto della sua risposta che conferma la politica, a suo avviso del tutto errata, di puntare solo su due fonti rinnovabili, il fotovoltaico e l'eolico. Ricorda come il costo delle bollette di fornitura energetica a piccole e medie imprese in Italia sia superiore del 27 per cento della media europea e sottolinea come invece in Francia siano stati aperti a costo zero 900.000 impianti ad autoconsumo.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RIZZONE (M5S) osserva che il nuovo testo della proposta di legge C. 478, adottato come testo base dalla VII Commissione e modificato in sede di esame delle proposte emendative presentate, è volto alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Il testo consta di 13 articoli.

L'articolo 1 dispone che all'attuazione delle finalità indicate dalla proposta di

legge contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Piano garantisce l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti, prevede appositi stanziamenti per la loro attuazione e tiene conto delle seguenti finalità: diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone, in particolare, la diffusione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale. Inoltre, contiene indicazioni circa le azioni volte a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura negli istituti penitenziari e negli ospedali, con particolare riguardo ai minori; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali e promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival. Il coordinamento e l'at-

tuazione delle attività del Piano, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura. Si dispone poi che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, individuano sistemi di certificazione atti a garantire che la carta utilizzata per le pubblicazioni abbia un'origine forestale ecologicamente responsabile.

L'articolo 3 dispone, innanzitutto, che le regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tal fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti. Il censimento periodico e la raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali sono affidati al Centro per il libro e la lettura.

L'articolo 4 dispone che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri, a partire dal 2020, assegna annualmente ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana del libro ». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. Si prevede che i soggetti pubblici realizzano o promuovono, iniziative di digitalizzazione al fine di assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale e alla sua libera fruizione, di contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale e di favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale pre-

visto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione.

L'articolo 6 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza. A tal fine gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi la scuola che opera quale « Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, indicata come « scuola polo ». Ciascuna delle scuole polo promuove la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani, assicurando ai relativi progetti una identità comune denominata « Ad alta voce » e organizza la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

L'articolo 7 reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale. Si stabilisce che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della « Carta della cultura ». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati al consumo personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. La suddetta contribuzione si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, intestata al titolare utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, mu-

niti di codice ISBN. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.

Una disposizione di particolare interesse per la X Commissione è quella che prevede che le imprese possono poi destinare alle finalità del fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

L'articolo 8 integra l'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, articolo concernente disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, inserendo tra le tipologie di beni ivi previste libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

L'articolo 9, che interessa le competenze della X Commissione, reca modifiche alla legge n. 128 del 2011, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri. Tra l'altro si stabilisce che la vendita di libri ai consumatori finali è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto. Il limite massimo di sconto è elevato al 15 per cento

per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet e non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Si stabilisce che per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire uno sconto maggiore sul prezzo di vendita dei propri libri, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti, da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. In uno dei mesi individuati con le suddette modalità, una sola volta l'anno, i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo». È affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il rispetto delle disposizioni della legge, avvalendosi della Guardia di finanza, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo sul settore del libro.

L'articolo 10, anch'esso di interesse per le competenze della X Commissione, al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità a cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità» che è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

L'articolo 11 reca incentivi fiscali per le librerie.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Ricorda che la proposta di legge in esame è stata presentata per iniziativa di una deputata del suo gruppo e poi modificata in sede referente con un contributo trasversale. Sottolinea come il risultato finale sia positivo non solo per l'affermazione del principio del sostegno alla lettura, ma anche per le misure a

sostegno delle piccole librerie, elemento centrale del settore del commercio, e dell'editoria, specialmente piccola.

Claudia PORCHIETTO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore. Desidera però lasciare agli atti una riflessione in merito alla disposizione del testo che prevede che le imprese che destinano almeno l'un per cento del loro fatturato alle finalità del Fondo «Carta della cultura», siano autorizzate ad utilizzare un logo che certifica l'impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale. A suo avviso, in alcuni casi l'un per cento potrebbe costituire una cifra non irrilevante e scoraggiare le imprese a destinare tale somma al Fondo. Sarebbe stato più costruttivo, a suo avviso, prevedere un tetto massimo di finanziamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) **Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;** b) **Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. La ratifica proposta, con le conseguenti modifiche alla disciplina nazionale, rappresenta un fatto positivo, dato che si tratta di una questione che si trascina da molto tempo. Viene fatta chiarezza sulle responsabilità degli esercenti di impianti nucleari ad uso pacifico, questione che interessa anche l'Italia e della quale si è discusso in Commissione in altra sede. Sono state aggiornate le definizioni relative agli esercenti medesimi e ai rischi derivanti dal nucleare e viene data maggiore tutela ai cittadini, dando continuità a interventi volti a mettere in ordine il sistema italiano, come, ad esempio, l'istituzione dell'ISIN, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Carlo PIASTRA (Lega), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che la relatrice, che sostituisce, in quanto impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 6*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che la relatrice, che sostituisce, in quanto impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 7*).

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che il relatore, che sostituisce, in quanto impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'auto-rizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

Sara MORETTO (PD) evidenzia come l'Atto in esame rispecchi una ripartizione di fondi in continuità con gli Atti analoghi relativi ad altri anni, con la differenza della previsione del 40 per cento per l'attività di consulenza mentre nel 60 per cento di spese per il personale l'Atto ovviamente non entra nel dettaglio. In base a questi ragionamenti anticipa che, nel caso in cui, come crede, il relatore formulerà una proposta di parere favorevole, la posizione del gruppo del Partito Democratico sarà di astensione.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, chiede, in considerazione dell'opportunità di approfondire la posizione della 10^o Commissione del Senato, che deve anch'essa esprimersi sull'atto in esame, di poter formulare il proprio parere nella seduta di martedì prossimo.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade martedì 2 luglio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-02358 Moretto: Sullo sviluppo del settore italiano dell'*automotive*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione, gli Onorevoli Interroganti pongono l'attenzione sulla vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler *Automobiles* (FCA) e la Renault, ed in particolare, su un possibile rilancio delle trattative, stando alle indiscrezioni riportate negli ultimi giorni dalla stampa internazionale.

Come noto, infatti, secondo il *Wall Street Journal* gli esiti dei due eventi che si terranno in Giappone, ossia l'assemblea degli azionisti della Nissan (alleata della Casa francese) e l'incontro tra il presidente francese e il premier giapponese previsto a margine del G20 di Osaka di fine giugno, potrebbero contribuire a determinare il possibile riavvio dei negoziati.

Facendo un passo indietro agli avvenimenti che hanno determinato lo stallo e poi la definitiva rottura della trattativa in questione, che avrebbe visto una fusione europea per la nascita del terzo produttore al mondo di auto, occorre ricordare che la posizione assunta dalla FCA e la conseguente decisione di ritirare l'offerta per l'assenza delle necessarie condizioni politiche in Francia, risponde probabilmente anche a esigenze di logica aziendale del Gruppo italo-statunitense, basate sull'autonomia e flessibilità decisionale, nell'ottica del raggiungimento di obiettivi strategici e tecnologici più attrattivi.

Con riferimento ai quesiti posti, dunque, ribadisco che il Governo è consapevole dell'interesse che riveste il settore all'*automotive* per il sistema industriale italiano. Per questo motivo, come ricordato in più occasioni, presso il Ministero dello sviluppo economico è stato aperto un apposito tavolo di confronto con i principali operatori economici del settore e con

le associazioni dei consumatori, con l'obiettivo sia di accelerare un modello di mobilità sostenibile e attrarre gli investimenti nel settore, sia di individuarne le priorità.

L'intento del Governo è, pertanto, quello di rispondere ai cambiamenti che stanno interessando attualmente il mercato automobilistico.

Sulla valutazione richiesta in merito all'operazione industriale in argomento, anche rispetto allo sviluppo italiano del settore *automotive*, vorrei ricordare gli accordi di programma sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con alcune Regioni, i quali prevedono il cofinanziamento dei progetti verso le nuove attività di ricerca e sviluppo sulle motorizzazioni ibride ed elettriche, con conseguenti ricadute sull'intera filiera.

La mobilità elettrica rappresenta, dunque, una nuova opportunità per l'economia italiana ed è una sfida di questo settore che noi vogliamo sostenere e incoraggiare.

Ciò comporta, tuttavia, l'esigenza di prestare la massima attenzione alle grandi alleanze industriali che prevedono sinergie internazionali come quelle descritte, in cui sono coinvolti migliaia di lavoratori e tanti stabilimenti del settore automobilistico e per i quali si richiedono le massime garanzie di salvaguardia e mantenimento occupazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare l'evoluzione della vicenda in discussione, tenendo nella dovuta considerazione il valore aggiunto che tale operazione potrebbe portare soprattutto al settore all'*automotive* italiana.

ALLEGATO 2

5-02359 Squeri: Sugli investimenti previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano energia e clima rappresenta un preciso obbligo comunitario a cui l'Italia è chiamata.

È evidente che l'attuazione del Piano richiederà un rilevante impegno in termini di investimenti incrementali rispetto allo scenario a politiche correnti. A livello dell'intero sistema energetico nazionale, la previsione nel periodo 2017-2030 è di oltre 180 miliardi di euro di investimenti, che saranno in gran parte indirizzati a soluzioni ad alto contenuto tecnologico e di innovazione e che dovrebbero incidere sia dal lato della trasformazione e dell'offerta dell'energia, sia da quello del suo utilizzo finale.

Tali investimenti saranno sostenuti prevalentemente dai soggetti privati e dai concessionari di reti energetiche e saranno effettuati, come avviene già oggi, dai relativi gestori nell'ambito del sistema tariffario di remunerazione regolato da ARERA.

Gli stimoli per gli investimenti negli altri settori sono costituiti dalle politiche e misure delineate nella proposta di piano, suscettibili di emendamenti a seguito della consultazione pubblica e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea.

Gli investimenti sulle fonti rinnovabili elettriche saranno sostenuti con misure diverse: contratti per differenza, tariffe fisse e parziale esenzione dal pagamento degli oneri per l'energia auto-consumata, *Power Purchase Agreement* (PPA).

Considerato che il prezzo medio dell'elettricità attuale è intorno ai 55 euro/MWh, e che le ultime aste svoltesi nel 2016 sono state assegnate a 66 euro/MWh non è improbabile che le prossime aste, pre-

viste con il decreto ministeriale Fer1 in via di emanazione, possano condurre a una situazione nella quale il sostegno alla produzione da rinnovabili si risolva in un vantaggio per i consumatori e non in un onere. Ciò deriva dal fatto che le fonti rinnovabili con maggiore potenziale di sviluppo sono eolico e fotovoltaico, a costi prevalentemente fissi. Dunque, il produttore ha necessità di entrate certe, che si ottengono assegnando una tariffa fissa per un certo numero di anni (tipicamente 20). A fronte di questo vantaggio di stabilità, ai consumatori può tornare un vantaggio in termini di riduzione della bolletta.

Parimenti, i PPA sono strumenti nei quali produttori e consumatori, anche per il tramite di aggregatori, concordano prezzi di fornitura, senza oneri sulle tariffe, seppure sia possibile, in una fase di avvio del meccanismo, ipotizzare forme di garanzia pubblica.

Al momento non sono state effettuate valutazioni sull'entità delle produzioni energetiche imputabili a ciascun meccanismo di sostegno. Si segnala, comunque, che l'emanando decreto ministeriale Fer1 prevede che circa l'85 per cento dell'energia incentivata provenga da impianti ammessi a seguito di procedure di aste al ribasso.

Va comunque evidenziato che gli oneri per l'incentivazione delle rinnovabili sono previsti in significativo calo da qui a qualche anno.

La diffusione delle fonti rinnovabili (come detto con costi prevalenti fissi) ha benefici effetti sui prezzi di mercato dell'energia elettrica, in quanto stimola gli operatori degli impianti a fonti convenzio-

nali (con costi prevalenti variabili) a contenere i prezzi offerti sul mercato. Questo effetto ha concorso, negli ultimi anni, alla riduzione del prezzo medio di mercato registrato sulla borsa elettrica.

Gli investimenti sulle fonti rinnovabili termiche e all'efficienza energetica saranno sostenuti con meccanismi di supporto comuni, e in continuità con quelli vigenti: detrazioni fiscali, conto termico, certificati bianchi, fondo per l'efficienza energetica.

Le detrazioni fiscali non gravano sulle bollette, ma sul bilancio dello Stato.

Il fondo per l'efficienza energetica è alimentato prevalentemente dalle aste per i diritti di emissioni di CO₂, e quindi non genera oneri aggiuntivi.

Si rappresenta che i beneficiari del conto termico e dei certificati bianchi sono cittadini, imprese e PA, i quali, a fronte di un incremento delle voci di costo imputabili agli stessi strumenti, consumano energia in modo più efficiente, e quindi con una minore spesa a parità di servizi.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, vanno richiamate diverse modalità di sostegno: la prima e più rilevante at-

tiene agli interventi per il potenziamento della mobilità collettiva.

Una seconda modalità di sostegno consiste nel promuovere l'uso di mezzi a ridotto impatto ambientale, in analogia al meccanismo *ecobonus* introdotto con la legge di bilancio 2019. In questo caso, c'è un bilanciamento possibile tra entrate ed uscite pubbliche, comunque con oneri non gravanti sulle bollette.

Un terzo meccanismo sostiene l'incremento della quota di energia rinnovabile nei trasporti, perseguito mediante obblighi imposti in capo ai soggetti che immettono in consumo carburanti tradizionali e possono risolversi in maggiori prezzi medi finali dei carburanti. A tale effetto negativo si pone rimedio, mediante ricorso a energie rinnovabili per i trasporti di produzione nazionale e non di importazione, con benefici ribaltati sul sistema produttivo.

Infine, va ricordato che l'attuazione del PNIEC comporterà una riduzione delle emissioni inquinanti oltre che dei gas serra, con un miglioramento della qualità della vita, della vivibilità delle città e, verosimilmente, con un positivo impatto sulla salute.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo
C. 478 Piccoli Nardelli e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura » (C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate), quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente,

valutate con favore le finalità del provvedimento;

preso atto che l'articolo 7 reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale prevedendo che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della « Carta della cultura » istituendo un apposito fondo;

sottolineato, che, al medesimo articolo 7, è stabilito che le imprese possono destinare alle finalità del fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive ed è altresì previsto che le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale;

preso atto che l'articolo 9, reca modifiche alla legge n. 128 del 2011, stabilendo una dettagliata disciplina di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri;

rilevato che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità a cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge acquistando il diritto di utilizzare il marchio di « libreria di qualità » e rilevato altresì che l'articolo 11 reca incentivi fiscali per le librerie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di

Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1476 Governo), quale risultante dall'emendamento approvato dalle Commissioni riunite III e VIII nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 » (C. 1625 Governo);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 » (C. 1626 Governo);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 » (C. 1641 Governo)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 » (C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .	156
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI)	156
Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati giuslavoristi italiani	156
Audizione di rappresentanti dell'Associazione COMMA 2	156

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini (<i>Esame e rinvio</i>)	158
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	160
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	160
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

161

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati giuslavoristi italiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione COMMA 2.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Avverte altresì che, poiché l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da domani, giovedì 27 giugno, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Invita il relatore, onorevole Caparvi, a svolgere la relazione introduttiva.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore*, dopo avere preliminarmente segnalato che il provvedimento consta di tredici articoli, il cui contenuto non risulta direttamente riconducibile alle competenze della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della disciplina della promozione della lettura; l'articolo 2 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, tra le cui finalità segnala, in particolare, la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione (comma 3, lettera *f*). La proposta per la predisposizione del Piano, ai sensi del comma 6, è elaborata dal Centro per il libro e la lettura, previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e incardinato nel Ministero per i beni e le attività culturali. A tale scopo, il Centro, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi, nel limite di spesa di 150.000 euro annui.

Segnala, quindi, che il Piano d'azione è attuato dalle regioni e dagli altri enti territoriali attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura, come disposto dall'articolo 3; che l'articolo 4 prevede il conferimento annuale a una città italiana del titolo di «Capitale italiana del libro»; che l'articolo 5 prevede che i soggetti pubblici realizzano o promuovono, anche attraverso contratti e convenzioni, iniziative di digitalizzazione.

Rileva, altresì, che l'articolo 6 introduce misure per la promozione della lettura a scuola, anche attraverso l'individuazione di scuole che operano quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado». In particolare, segnala che ciascuna scuola polo pro-

muove, attraverso la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il territorio, progetti per la promozione della lettura tra i giovani, avvalendosi anche dell'organico dell'autonomia, e organizza la formazione per il personale delle scuole della rete tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche (comma 3, lettere *a* e *b*).

Segnala, quindi, che l'articolo 7, per contrastare la povertà educativa e culturale, prevede il contributo dello Stato, attraverso la «Carta della cultura», alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati; l'articolo 8 riguarda le donazioni librerie; l'articolo 9 interviene in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri; l'articolo 10 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità, alla cui iscrizione è condizionato il riconoscimento del marchio di «libreria di qualità».

Infine, l'articolo 11 introduce incentivi fiscali per le librerie, mentre l'articolo 12 reca la copertura finanziaria e l'articolo 13 l'entrata in vigore del provvedimento.

Carlo FATUZZO (FI), condividendo le finalità del provvedimento, di cui sottolinea l'importanza, ritiene di particolare rilievo, anche se non strettamente riconducibile alle competenze della Commissione e, per questo, non ricordata dal relatore, la previsione della promozione della lettura nei confronti della prima infanzia, degli anziani e dei lungo-degenti, recata dall'articolo 2, comma 5, del testo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana della giornata odierna, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027 Ciprini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Invita la relatrice, deputata Ciprini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, osserva che la proposta di legge, che consta di un unico articolo, è volta, come si legge nella relazione illustrativa, a fare ordine nel quadro normativo che attualmente regola il rapporto di lavoro del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. Esso, infatti, caratterizzato da una pluralità di norme, a volte disapplicate e, altre volte, contraddittorie, è causa di disparità di trattamento, in primo luogo, tra i dipendenti di tali strutture diplomatiche e i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in secondo luogo, tra impiegati a contratto italiani e impiegati a contratto del Paese in cui opera la struttura diplomatica; in terzo luogo, tra im-

piegati assunti primo o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato la principale fonte regolatoria di tali contratti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Inoltre, tale normativa permette, di fatto, sperequazioni retributive tra impiegati dello stesso livello che risultano poco giustificate dal livello del costo della vita del Paese in cui opera la struttura diplomatica.

La normativa di base è recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che, all'articolo 154, rinvia alla legge locale per la regolazione dei contratti, salvo quanto direttamente disciplinato dal decreto stesso. L'articolo 157, con riferimento agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, rinvia al contratto individuale per la determinazione del trattamento economico, sulla base dei parametri di riferimento individuati nelle condizioni del mercato del lavoro locale, nel costo della vita e, principalmente, nelle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Un ulteriore parametro è costituito dalle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, la norma precisa che la retribuzione deve essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La norma prevede, inoltre, la possibilità di rivedere la retribuzione annua in relazione alla variazione di tali parametri e all'andamento del costo della vita, e dispone la determinazione in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Il livello delle retribuzioni e la loro disparità hanno tuttavia generato un importante contenzioso, che ha sempre avuto

esiti sfavorevoli per i ricorrenti, stante il fatto che la normativa vigente riconduce la possibilità di adeguamento delle retribuzioni al potere discrezionale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva che il comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico, modificando l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, impone l'accordo con le organizzazioni sindacali per la verifica, da parte delle strutture diplomatiche, della compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e per la garanzia dell'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore.

La successiva lettera *b*) sostituisce il vigente articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, disponendo, in primo luogo, che la retribuzione definita dal contratto individuale è comprensiva dei benefici aggiuntivi corrisposti nella stessa sede dalle strutture diplomatiche estere e tiene conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, a cui sono riconducibili gli impiegati assunti a contratto. In secondo luogo, la norma dispone l'aggancio del livello retributivo, oltre che alle variazioni del costo della vita, anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale. Inoltre, la possibilità di ricorrere al pagamento in valuta diversa da quella locale è ampliata al caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese.

La lettera *c*), modificando l'articolo 157-*sexies*, che regola le assenze dal servizio, aumenta da 45 a 90 i primi giorni di malattia in relazione ai quali all'impiegato a tempo indeterminato spetta l'intera retribuzione.

Infine, la lettera *d*), integrando l'articolo 164, che disciplina le sanzioni disciplinari, dispone l'applicazione anche al personale a contratto dei termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale del comparto dei Ministeri.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

C. 1771 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Esteri), del disegno di legge n. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Ricorda che, avendo nella seduta dello scorso 18 giugno il relatore, onorevole Caffaratto, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Invita il relatore, onorevole Caffaratto, a illustrare la sua proposta di parere.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Caparvi, svolto la sua relazione, la Commissione procederà all'espressione del parere, il cui esame da parte dell'Assemblea è previsto a partire dalla seduta di domani, giovedì 27 giugno.

Invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sul testo trasmesso dalla Commissione di merito non sia stato ancora acquisito il parere della Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 giugno scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 dicembre 2019, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge

C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
(C. 1771 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019;

preso atto che l'Accordo, a seguito della decisione di assegnare la sede del Segretariato permanente dell'AP-UpM alla città di Roma, è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del Segretariato permanente, che ha l'obiettivo di realizzare un dialogo permanente tra i Parlamenti dei paesi membri dell'Assemblea, contribuire all'elaborazione di proposte politiche efficaci per rispondere alle sfide comuni, migliorare la conoscenza reciproca per meglio rispondere alle aspettative dei cittadini;

considerato che, sulla base della clausola 13 dell'Allegato II cui fa rinvio l'articolo 3, i membri del personale del Segretariato sono coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati italiani o di qualsiasi altro Stato operanti in Italia e che, unitamente ai loro familiari, sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana, a meno che non esercitino lavoro autonomo in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni previdenziali;

preso atto che la medesima clausola 13 dell'Allegato II prevede la possibilità, per i medesimi soggetti, di effettuare versamenti volontari e, per questo, godere dei relativi vantaggi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della
lettura (C. 478 Piccoli Nardelli e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, volto, come esplicitato dall'articolo 1, a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

considerato che l'articolo 2 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, tra le cui finalità, ai sensi del comma 3, lettera *f*), vi è la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano;

preso atto che, come disposto dal comma 6 del medesimo articolo 2, il Centro per il libro e la lettura ha il compito di proporre la predisposizione del Piano e che, a questo scopo, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi;

rilevato che l'articolo 6, nell'ambito delle disposizioni riguardanti i compiti della scuola « Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado », prevede, al comma 3, lettera *b*), l'organizzazione della formazione per il personale delle scuole della rete tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00335 Rizzetto: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	169
5-01144 Zolezzi: Ispezione presso la struttura complessa Oncologia dell'Ospedale « C. Poma » di Mantova	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	172
5-01435 Carnevali: Inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTMLD) nell'elenco delle malattie rare	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Alessandro Capucci, professore ordinario, specializzazione in cardiologia dell'Università di Ancona, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero »	165
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	166
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	174

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale, di: Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'AUSL di Modena; Massimo Lanzaro, dirigente medico di psichiatria, Dipartimento di salute mentale della ASL Napoli 2 Nord	168
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Luca Coletto.

La seduta comincia alle 10.20.

5-00335 Rizzetto: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza.

Il sottosegretario Luca COLETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FdI), osservando preliminarmente che l'articolata risposta fornita dal rappresentante del Governo necessita di un approfondimento, dichiara di non potersi ritenere pienamente soddisfatto, perdurando la mancanza di un riconoscimento della fibromialgia e del suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Ribadisce che tale riconoscimento sarebbe dovuto avvenire già da alcuni anni e rileva che i dati segnalati da lui stesso e da altri deputati al Ministero della salute per quanto concerne le persone affette da tale patologia non coincidono con quelli contenuti nella predetta risposta.

5-01144 Zolezzi: Ispezione presso la struttura complessa Oncologia dell'Ospedale « C. Poma » di Mantova.

Il sottosegretario Luca COLETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, nel ringraziare il Ministero della salute per l'attenzione posta al tema oggetto della sua interrogazione, ricorda che a causa della decisione, assunta alcuni anni fa dal nuovo primario dell'Ospedale di Mantova, di interrompere le cure fino a quel momento assicurate a persone malate di tumore, si è determinata una situazione che ha portato sia all'esodo dei pazienti che al decesso di alcuni di essi. Tale vicenda incresciosa, a suo avviso, è stata probabilmente determinata dalla volontà di promuovere terapie più invasive e più costose e, quindi, con una finalità di lucro. Auspica che sia fatta piena luce su tale vicenda, lamentando il fatto che la magistratura abbia dovuto svolgere un compito che sarebbe stato proprio dell'amministrazione sanitaria.

5-01435 Carnevali: Inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTMLD) nell'elenco delle malattie rare.

Il sottosegretario Luca COLETTO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che sembra non tenere nel dovuto conto la specificità della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari e non riconoscere le difficoltà del relativo percorso terapeutico. Anche sulla base dell'impegno da lei profuso in anni passati rispetto ad altre patologie, segnala la difficoltà di comprendere quale sia il percorso che porta all'inclusione nell'elenco delle malattie rare.

Si augura, quindi, che la disponibilità che emerge dalla risposta non rimanga lettera morta, raccomandando di evitare la creazione di aspettative che non trovano poi soddisfazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di Alessandro Capucci, professore ordinario, specializzazione in cardiologia dell'Università di Ancona, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2019.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, ricorda che sulle proposte di legge in esame si è svolto un breve ciclo di audizioni informali, che si è concluso nella giornata odierna.

Chiede, quindi, ai relatori, deputati Lapia e Mulè, come intendano procedere.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, propone di continuare l'esame del provvedimento costituendo un Comitato ristretto al fine della predisposizione di un testo base che tenga conto delle proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari.

Giorgio MULÈ (FI), *relatore*, si associa alla proposta della collega Lapia.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di competenza, alla VII Commissione (Cultura), è volto alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. La proposta di legge reca interventi di diversa natura riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri, la promozione e il sostegno della lettura anche attraverso l'adozione di uno specifico Piano nazionale d'azione e la stipulazione di patti locali tra gli enti territoriali finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento.

Le norme di competenza della Commissione Affari sociali sono essenzialmente contenute nell'articolo 2, concernente il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. Tale articolo prevede l'istituzione del predetto Piano, da adottarsi ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il Piano deve garantire l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevedere appositi stanziamenti per la loro attuazione, in base alle seguenti finalità: diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura; promuo-

vere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone, in particolare, la diffusione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale.

Evidenzia che l'articolo 2, al comma 5, stabilisce che il Piano d'azione debba contenere indicazioni riguardanti materie oggetto della competenza della XII Commissione, prevedendo in particolare misure volte a: favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche; promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza; promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza agli impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013.

Segnala altresì l'articolo 7, con il quale si prevede che, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura».

Osserva, infine, che un'altra disposizione rilevante è quella contenuta nell'ar-

ticolo 8, che reca modifiche alla legge n. 166 del 2016, in materia di disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. In particolare, viene modificato l'articolo 16, comma 1, di tale legge, estendendo le disposizioni fiscali ivi previste per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, a un'altra tipologia di beni, costituita dai libri e dai relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili (lettera *d-bis*)).

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea che quello all'esame della Commissione è un provvedimento importante, che riprende un lavoro già avviato nella passata legislatura. Ricorda che un obiettivo prioritario delle politiche culturali è costituito dalla promozione della lettura e che in questo modo si contribuisce a sviluppare una mentalità aperta e ciò rappresenta anche un volano di crescita del Paese. Richiama in proposito i dati preoccupanti sulla scarsa presenza di librerie in molte aree dell'Italia, in particolare in quelle interne. La difesa delle librerie di qualità rappresenta anche la difesa di un importante patrimonio culturale. Si augura, pertanto, che venga colto lo spirito positivo alla base della proposta di legge in esame.

Dario BOND (FI), nel condividere le considerazioni della collega Carnevali, chiede alla relatrice se il testo contenga un riferimento ai Centri del libro parlato.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, ricorda che, pur non essendo presente un riferimento specifico, la proposta di legge in discussione, all'articolo 2, richiama la promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte di persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche, e all'articolo 5 reca norme in materia di digitalizzazione.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ribadire i dati allarmanti sulla scarsa diffusione della lettura in Italia, ricorda l'importanza della tutela delle piccole librerie che vivono un momento di grande difficoltà sia per la pressione fiscale che per la concorrenza dei grandi operatori del commercio *on-line*.

Nel richiamare l'esperienza della chiusura di una libreria di qualità nella sua area di residenza dopo trent'anni di attività, sottolinea la rilevanza della tutela di un presidio culturale sul territorio.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, in considerazione delle richiamate disposizioni che attengono a materie di competenza della Commissione Affari sociali (*vedi allegato 4*).

Dario BOND (FI) segnala l'opportunità di inserire nel parere anche un richiamo esplicito al ruolo dei Centri del libro parlato.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, nel ribadire le considerazioni svolte precedentemente, fa presente che il provvedimento in oggetto non prevede l'erogazione di finanziamenti per progetti specifici.

Vito DE FILIPPO (PD) ritiene che la richiesta avanzata dal collega Bond potrebbe essere accolta.

Dario BOND (FI) precisa che la sua richiesta non riguarda un finanziamento in favore dei Centri del libro parlato ma un riconoscimento delle loro funzioni.

Alessandra LOCATELLI (Lega) osserva che il tema segnalato dal deputato Bond meriterebbe un approfondimento e che, pertanto, potrebbe essere oggetto di specifici emendamenti ovvero ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea piuttosto che essere inserito nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, nel ricordare nuovamente che il testo in esame affronta già il tema della promozione della lettura di persone con disabilità e della digitalizzazione delle opere letterarie, ribadisce di non ritenere necessario inserire nel parere un esplicito richiamo ai Centri del libro parlato o ad altri progetti specifici.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale, di: Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'AUSL di Modena; Massimo Lanzaro, dirigente medico di psichiatria, Dipartimento di salute mentale della ASL Napoli 2 Nord.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-00335 Rizzetto: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto ringrazio l'onorevole interrogante poiché, con la sua interrogazione, consente di illustrare anche in questa sede le questioni connesse alla fibromialgia, sulla quale si concentra da tempo l'attenzione del Ministero della salute e che — come noto — forma oggetto di uno specifico progetto di legge, attualmente all'esame del Senato.

Prima di rispondere ai quesiti posti, è bene premettere alcuni necessari elementi informativi.

Come noto, la fibromialgia è definita come una malattia reumatica extra-articolare non infiammatoria.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal punto di vista epidemiologico, una raccolta di dati attuata a livello europeo nel 2009 su cinque paesi, tra cui l'Italia, ha evidenziato prevalenze che oscillano tra il 3,7 per cento dell'Italia e l'1,4 per cento della Francia, con una prevalenza sempre maggiore delle femmine rispetto ai maschi (in Italia il rapporto femmine/maschi è pari a circa 3,5).

Questi dati collocano la prevalenza di questa patologia molto al di sopra della soglia che definisce le malattie rare che, per essere tali, non devono superare la prevalenza di 5 casi su 10.000 nella popolazione europea.

Nel 1990 l'*American College of Rheumatology* (ACR) definì i criteri diagnostici basati in primo luogo sulla diagnosi differenziale rispetto ad altre patologie e, quindi, sull'identificazione di « *tender point* » (punti del corpo che risultano dolenti alla digito-pressione) oltre che sul sintomo dolore cronico diffuso.

Negli ultimi anni sono stati proposti criteri diagnostici basati su sintomi riferibili a disturbi cognitivi, del sonno, affaticamento, oltre che sul dolore cronico diffuso.

Nella letteratura scientifica sono stati descritti in pazienti con fibromialgia molti sintomi che non coinvolgono solo il sistema nervoso o muscolo-tendineo, ma anche l'apparato digerente (nausea, dispepsia), l'apparato urinario (disuria), il sistema riproduttivo (dismenorrea).

Questo quadro clinico si presenta, quindi, costituito da sintomi con un potenziale interessamento di molti organi o apparati e, quindi, con notevole eterogeneità clinica tra un paziente e l'altro.

L'Istituto fa presente, altresì, che, a complemento dell'attività clinica, sono attualmente utilizzati esami di laboratorio unicamente al fine di effettuare la diagnosi differenziale e come non siano raccomandati esami strumentali.

Inoltre, le linee guida internazionali (« *Scottish Intercollegiate Guidelines Network* ») nell'ambito più generale della terapia del dolore cronico non oncologico, prendono in considerazione alcuni farmaci ad azione antiepilettica (pregabalin), antidepressivi (duloxetina) e farmaci anti-infiammatori non steroidei (paracetamolo): ciò ad indicare che, pur essendo non affatto chiara la patogenesi della condizione, sono stati valutati, con il metodo della medicina basata sulle evidenze scientifiche, alcuni schemi di trattamento farmacologico.

Va rammentato, inoltre, che nel parere reso il 14 settembre 2015, il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) ha segnalato la

necessità di definire « *cut-off* » per identificare le forme più gravi ed invalidanti al fine dell'inserimento di queste tra quelle soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, come malattie croniche invalidanti. Nello stesso parere, inoltre, il CSS ha auspicato l'attribuzione di un Codice identificativo di malattia, perché « questo consentirebbe un'incisiva riduzione di consulenze, esami e prestazioni inappropriate ».

In considerazione di tutto ciò l'istituto ritiene che il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria per questi pazienti si possa sviluppare attraverso un'attività di studio e di analisi riguardante le malattie come entità nosologica, con le sue manifestazioni ed i suoi esiti.

Qui sta la maggiore difficoltà incontrata nel dare seguito al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica ed invalidante, che è quella di individuare criteri diagnostici oggettivi e condivisi all'interno della comunità scientifica, che consentano di stratificare i pazienti per classi di gravità, al fine di garantire l'eventuale beneficio solo a coloro che presentano le condizioni stabilite per le patologie croniche esenti, così come individuate a normativa vigente: cronicità, gravità, invalidità e onerosità del relativo trattamento.

A tal fine, lo scorso anno, il Ministero della salute si è rivolto al Prof. Mauro Galeazzi, Presidente *pro-tempore* della Società Italiana di Reumatologia (SIR), per avere un contributo scientifico utile a selezionare le forme gravi di fibromialgia ai fini del riconoscimento dell'essenzialità.

Il Presidente ha segnalato uno studio condotto in collaborazione tra le Università di Ancona e di Siena su circa 500 pazienti, stratificati per grado di severità clinica a fini terapeutici e prognostici. I risultati di tale studio hanno consentito di formulare una proposta da sottoporre alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, anche sulla base dei documenti prodotti da alcune Società Scientifiche (SIR-AISD-CRel) in collaborazione con le Associazioni di pazienti CFU e AISF Onlus.

Nel frattempo, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha condotto un approfondimento tecnico-scientifico sulla richiesta di inserimento, corredato da una stima degli oneri conseguenti.

Tuttavia, il Centro nazionale per l'eccellenza delle cure dell'ISS (CNEC-ISS) ha espresso parere negativo, ritenendo insufficiente la documentazione presentata a sostegno della domanda e segnalando la necessità di ulteriori conferme e approfondimenti.

Al fine di completare l'istruttoria, la Commissione ha quindi chiesto la disponibilità della SIR a consolidare i dati già in possesso attraverso uno studio osservazionale prospettico multicentrico che potesse testare lo strumento di stratificazione su un maggior numero di pazienti affetti da fibromialgia (almeno 2000 casi).

Nel settembre 2018, il Ministero ha inoltre chiesto a Regioni e PPAA di fornire informazioni sul trattamento assistenziale garantito ai pazienti con fibromialgia, in particolare relativamente ai dati epidemiologici regionali con eventuale stratificazione dei pazienti per classi di gravità e agli interventi realizzati per il miglioramento dell'assistenza.

Inoltre è stato chiesto all'ISS – Sistema nazionale Linee Guida (SNLG) di voler provvedere alla redazione di apposite linee guida sul trattamento dei pazienti fibromialgici.

Nel marzo 2019 il Prof. Galeazzi è stato invitato dal Ministero e ha relazionato sullo stato dei lavori dello studio multicentrico in corso, assicurando i risultati entro l'anno in corso.

Tali indirizzi sono stati confermati nel corso di una riunione presso la Segreteria tecnica del Ministro, cui ha partecipato l'attuale Presidente della SIR e lo stesso Prof. Galeazzi.

Nel maggio 2019 sono state ulteriormente sollecitate quelle Regioni che ancora non avevano provveduto, nonché la SIR, a fornire elementi di conoscenza sullo studio in corso, in particolare circa i Centri partecipanti ed i primi risultati.

Tali elementi sono stati inoltrati dalla Società Scientifica con nota del 23 maggio

2019, mentre, al momento, sono 11 le Regioni e Province Autonome che hanno fornito riscontri sul trattamento assistenziale garantito ai pazienti affetti da fibromialgia.

Concludo, dunque, dando piena assicurazione che pur in un contesto di notevole

complessità – che non si è sottaciuta – il Ministero si sta adoperando con ogni sforzo possibile (come è dimostrato anche dalle più recenti iniziative riferibili al diretto impulso del Ministro) affinché venga accresciuto il livello del trattamento assistenziale ai i pazienti con fibromialgia.

ALLEGATO 2

5-01144 Zolezzi: Ispezione presso la struttura complessa Oncologia dell'Ospedale «C. Poma» di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente occorre precisare che sulle questioni segnalate dall'onorevole interrogante pende tuttora un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Mantova, i cui esiti risulteranno certamente utili per l'adozione delle misure di competenza del Ministero della salute.

Nelle more del suddetto procedimento, si ritiene comunque utile riferire in questa sede circa gli ulteriori approfondimenti che il Ministero ha ritenuto di porre in essere, nell'ambito delle sue competenze, proprio per effetto di questo atto ispettivo.

Innanzitutto, va detto che, su richiesta del Ministero, AIFA ha riferito, con nota del 7 marzo 2019, che ad oggi non risultano «*trial* clinici», autorizzati dall'Agenzia, riconducibili alla tipologia di trattamento oggetto di interesse (chemioterapie a somministrazione locoregionale).

Con riferimento, inoltre, ai profili connessi al consenso informato, AIFA ha rammentato che le modalità di acquisizione e di rispetto delle corrette informazioni al paziente sono di pertinenza della struttura sanitaria (se trattasi di pratica clinica o di singolo utilizzo *off label*) o eventualmente del Comitato Etico cui il centro clinico afferisce (se trattasi di sperimentazione clinica o di uso cosiddetto compassionevole).

Il Ministero della salute ha, inoltre, acquisito aggiornati elementi da parte dell'A.S.S.T. di Mantova, per il tramite della locale Prefettura, con i quali – in estrema sintesi – l'Azienda ha inteso fornire elementi informativi a supporto della correttezza del proprio operato.

A tal riguardo, in considerazione della complessità degli elementi forniti – la cui valutazione nel merito esorbita, in ogni

caso, dalle competenze del Ministero – si ritiene di poter assicurare un migliore contributo informativo a beneficio dell'interrogante anche mettendo a disposizione la documentazione pervenuta agli uffici ministeriali.

Preme in questa sede solo evidenziare che si è ritenuto opportuno trasmettere tale documentazione al Comando Carabinieri per la Tutela della salute, che – impregiudicate le valutazioni più strettamente afferenti il procedimento penale in corso – ha successivamente inteso precisare che all'esito delle indagini delegate ai NAS di Brescia, l'autorità giudiziaria ha affidato diversi casi clinici a CTU al fine di valutarne l'appropriatezza della scelta terapeutica, ipotizzando a carico del direttore i reati di omicidio colposo, truffa in danno del SSN e falso ideologico.

Il Comando ha altresì informato che il procedimento penale è tuttora pendente poiché, per quanto fosse stata presentata richiesta di archiviazione, il GUP ha disposto comunque indagini suppletive.

Si conclude, pertanto dando piena assicurazione che, per quanto i fatti evidenziati dall'onorevole interrogante – per un verso – siano sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria e – per altro verso – afferiscano alla diretta responsabilità gestionale ed organizzativa dell'A.S.S.T. di Mantova (che, a quanto si apprende da notizie di stampa, avrebbe di recente confermato Fincarico di primario al dottor Cantore), il Ministero della salute seguirà con estrema attenzione l'evolversi della vicenda attuando tutte le iniziative di propria competenza, laddove se ne ravvisi l'opportunità, a garanzia della salute dei pazienti della Azienda in questione.

ALLEGATO 3

5-01435 Carnevali: Inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTMLD) nell'elenco delle malattie rare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare in esame, occorre innanzitutto precisare che gli elenchi delle malattie croniche ed invalidanti (allegati 8 e 8-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017) comprendono già molteplici condizioni cui la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-LD) più frequentemente si associa.

Ci si riferisce, in particolare, alla fibrosi cistica, alla Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e alle infezioni da HIV.

Pertanto questi pazienti possono già usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate sia per il monitoraggio della malattia di base, sia delle sue complicanze.

Quanto all'inserimento della stessa patologia in uno degli elenchi di malattie per le quali è prevista l'esenzione dal *ticket*, va rammentato che, in base alla normativa attualmente in vigore, in tali elenchi possono essere incluse solo le patologie gravi, invalidanti ed onerose sotto il profilo della spesa sostenuta per il relativo trattamento.

Tanto premesso, a conferma della piena consapevolezza del Ministero della salute circa le oggettive condizioni di difficoltà sofferte dai soggetti affetti dalla patologia in argomento, desidero informare che la richiesta dell'Onorevole interrogante verrà sottoposta all'attenzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel SSN.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo
C. 478 Piccoli Nardelli e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura »;

considerato che tra le azioni contemplate dal Piano nazionale d'azione di cui all'articolo 2 del provvedimento figurano, tra gli altri, i seguenti obiettivi: promozione della lettura nella prima infanzia, anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche; promozione della lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza, nonché presso gli istituti penitenziari, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni; promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali;

espresso altresì apprezzamento per l'articolo 7, con il quale si prevede che, al

fine di contrastare la povertà educativa e culturale, lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della « Carta della cultura »;

evidenziato inoltre il contenuto dell'articolo 8, che reca modifiche all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, estendendo le disposizioni fiscali ivi previste per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, a un'altra tipologia di beni, costituita dai libri e dai relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549/A . 175

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 176

Sulla pubblicità dei lavori 176

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani (*Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 176

Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. C. 1258 Cillis (*Esame e rinvio*) 176

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (*Esame e rinvio*) 178

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni (*Esame e rinvio*) 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura 186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final) 186

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 giugno 2019.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di

divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549/A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che la deputata Daniela Cardinale cessa di far parte della Commissione, augurandole buon lavoro nella Commissione di destinazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 giugno 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 marzo 2019 il relatore, onorevole Viviani, ha svolto la relazione introduttiva, cui è seguito il dibattito a carattere generale. Successivamente, è stato svolto un ciclo di audizioni, che si è concluso il 12 giugno scorso e che ha visto l'intervento delle associazioni del settore ittico, delle organizzazioni sinda-

cali di categoria, delle associazioni della pesca sportiva e del Comando del Corpo delle Capitanerie di porto.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, al termine del ciclo di audizioni, considerato l'obiettivo di pervenire a un testo unificato delle tre proposte di legge in esame, reputa opportuna l'istituzione di un Comitato ristretto. Segnala che, in qualità di relatore, ha già iniziato a lavorare in tale direzione, e che, raccogliendo le sollecitazioni derivanti da alcuni soggetti auditi, ha avviato uno studio approfondito dell'attuale quadro normativo concernente il settore ittico. Evidenzia quindi la complessità di tale attività di ricognizione dovuta anche alla vigenza di norme molto datate, come quelle contenute nel Codice della navigazione.

Auspica quindi il massimo coinvolgimento dei gruppi presenti in Commissione in tale attività istruttoria al fine di poter registrare la più ampia condivisione sul testo unificato che verrà elaborato. Osserva, del resto, che, come è emerso nel corso delle audizioni, il tema oggetto delle proposte di legge in esame si contraddistingue per la sua trasversalità.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita i gruppi a designare i componenti del Comitato ristretto. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche culturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. C. 1258 Cillis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è finalizzata a colmare il vuoto normativo esistente e ad innovare l'ordinamento vigente con l'introduzione di una disciplina volta alla valorizzazione e alla promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, a tal fine conferendo una delega al Governo per la disciplina del settore.

Segnala che nella relazione illustrativa si evidenzia infatti che, rispetto alle tecniche colturali tradizionali, le pratiche colturali fuori suolo presentano il vantaggio di consentire di raggiungere importanti obiettivi di produzione su superfici minime e con notevoli risparmi idrici e di inquinanti residui. A tali positivi aspetti tecnici si somma, inoltre, il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture che, in luogo dello sfruttamento indiscriminato dei terreni, offrono la possibilità di ridare valore a luoghi abbandonati o dismessi, in virtù della grande versatilità del tipo di coltivazione.

Osserva che l'articolo 1, al comma 1, indica l'ambito oggettivo dell'intervento normativo, consistente nel conferimento di una delega al Governo per la disciplina e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alla coltivazione idroponica e acquaponica.

Il comma 2 del medesimo articolo reca le definizioni di: pratica colturale fuori suolo, coltivazione idroponica e coltivazione acquaponica.

Ai sensi della lettera *a*) del comma 2, per pratica colturale fuori suolo si intende la coltura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi dello sviluppo della pianta.

Ai sensi della lettera *b*), per coltivazione idroponica si intende la coltivazione fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate sostanze nutritive.

In base alla lettera *c*), per coltivazione acquaponica si intende infine la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.

Il comma 3 reca la definizione dei supporti di ordine tecnologico, richiamati dalla definizione di pratica colturale fuori suolo di cui al comma 2, intendendosi per tali: i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell'habitat più consono allo sviluppo delle piante e i sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.

Osserva che l'articolo 2 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica ed acquaponica.

Tra i principi e i criteri direttivi indicati al comma 1, ai quali il Governo dovrà attenersi figurano: *a*) la definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione acquaponica; *b*) l'equiparazione del metodo di allevamento acquaponico con quello della produzione agricola con metodo biologico; *c*) l'incentivazione delle coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; *d*) la promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi; *e*) la previsione di apposite sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo, con individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse; *f*) l'individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in particolare, al c.d. « bilancio di massa » necessario a identificare i ma-

teriali che connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita; g) la previsione di specifiche norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le coltivazioni in esame; h) l'inserimento di una specifica classe merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice ATECO.

Infine, il comma 2 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevedendo che i relativi schemi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o Bolzano e che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle medesime Commissioni (o, più correttamente, dalla data di trasmissione alle Camere).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 9 articoli, reca Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana.

Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale con-

testo, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. Osserva che la relazione sottolinea, inoltre, che i prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori.

Fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa, il settore agroalimentare italiano occupa un posto di prim'ordine nell'economia nazionale, come testimoniato dall'ultimo censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'ISTAT, secondo il quale nel nostro Paese risultano attive 1.630.420 aziende agricole e zootecniche e l'industria alimentare italiana è la seconda del Paese dopo quella meccanica, con un peso totale del fatturato agroalimentare che rappresenta l'11,3 per cento sui 1.672 miliardi di euro del PIL nazionale del 2016.

Sottolinea che la relazione illustrativa mette in evidenza, quindi, la necessità di valorizzare non solo il radicato legame con la tradizione e la cultura di ogni territorio, ma anche l'aspetto economico e occupazionale del settore enogastronomico italiano. Per tali finalità, l'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, assumono la denominazione di città del vino e dell'olio.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, il comma 2 dispone, dunque, l'istituzione presso il MIPAAFT del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

Il comma 3 demanda al decreto ministeriale di cui al comma 1 la definizione dei requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

All'istituzione e alla tenuta dello stesso registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Rileva che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, la cui data e modalità organizzative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'istruzione, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane.

L'articolo 3, al fine di favorire una strategia di rete nel settore enogastronomico, istituisce presso il MIPAAFT il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, del quale al comma 1 è definita la composizione, che svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane.

Specifica che al nucleo di coordinamento partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino di cui alla legge n. 268 del 1999, delle città del vino e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo (comma 1).

L'articolo 4 promuove il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano.

Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

L'articolo in esame prevede, inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. A tale proposito ricorda che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 7236 del MIUR).

Il medesimo articolo stabilisce infine che il Ministero dell'istruzione e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della *vitis* vinifera (ossia della vite comune).

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT la Commissione dell'enogastronomia di qualità con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'« Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità » (comma 1).

Osserva che tale Commissione, che dura in carica tre anni, è composta da sei membri, nominati con decreto del Mini-

stro delle politiche agricole in base ai criteri stabiliti al comma 2, per i quali non è previsto la corresponsione di alcun compenso o rimborso.

La predetta Commissione è composta da: *a)* due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore dei beni culturali immateriali; *b)* due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro; *c)* due rappresentanti del MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze enogastronomiche.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica. Tale articolo dispone, infatti, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.

Ricorda che dal 2013 la dieta mediterranea è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco. Rammento inoltre che, in materia di mense scolastiche, l'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies* del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), reca alcune disposizioni in materia di educazione alimentare e sulle gare d'appalto nei servizi di refezione scolastica. Tali disposizioni prevedono, innanzitutto, che il MIPAAFT, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti orto-

frutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabori appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5 dell'articolo 4). In tale ambito, il comma 5-*quater* dispone, in particolare, che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea».

Segnala che l'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1).

Il comma 2 novella l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001) introducendovi due commi aggiuntivi. Si prevede, al nuovo comma 3-*bis*, che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,

n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Con l'introduzione del comma 3-ter si precisa poi che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Rileva che l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in esame. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, osserva che l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Renato BRUNETTA (FI) nel ringraziare l'onorevole Nevi per la sua esaustiva relazione, ritiene doveroso ripercorrere le tappe che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in esame. Rammenta quindi l'istituzione di un Intergruppo parlamentare, che ha visto l'adesione di numerosissimi colleghi, che ringrazia, con l'obiettivo di predisporre un progetto di legge finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del Paese, con particolare riferimento alla loro valenza culturale, storica, territoriale e ovviamente anche economica.

Rammenta, inoltre, che su suggerimento del cofirmatario della proposta di legge, presidente Gallinella, è stata esplorata anche la strada di un coinvolgimento della Commissione cultura nell'esame del testo al fine di valutare di inserire nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nella formazione scolastica, l'educazione culturale alle eccellenze enogastronomiche. Tale tentativo si è concluso positivamente con l'inserimento nella proposta di legge C. 682 e abbinate, sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica – approvata dalla Camera lo scorso 2 maggio, e ora all'esame del Senato – del riferimento, tra le tematiche dell'educazione civica, delle «eccellenze agroalimentari». Ricorda, a tale proposito, che in Assemblea è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Ministro dell'istruzione a prevedere nelle linee guida dell'insegnamento dell'educazione civica il riferimento esplicito alle «eccellenze enogastronomiche».

Ricorda, infatti, la differenza tra il concetto di «agroalimentare», che racchiude l'insieme dei processi produttivi, distributivi e commerciali dei prodotti agricoli, e quello di «enogastronomia», che attiene specificamente alla valenza storico-culturale dei prodotti agricoli.

Evidenzia, quindi, che lo scopo della proposta di legge in oggetto è mettere a sistema l'insieme della cultura normativa del nostro Paese che ha portato all'istituzione, ad esempio, delle Città del vino e dell'olio, delle strade del vino e dei vari albi dei produttori di olio e di vino, per fornire un quadro unitario di riferimento alle eccellenze enogastronomiche che non sono solo pezzi di storia dell'Italia, ma anche fattori di attrazione economica e turistica. Cita, a tale proposito, l'Ecomuseo della Dieta mediterranea, nata in Italia grazie allo scienziato Keys, a Pioppi, nel Cilento.

Rileva che, come testimoniato dai numerosissimi firmatari della proposta di legge, appartenenti a diversi gruppi parlamentari, il testo in esame è basato su un approccio multipartisan che mira a mettere a sistema la cultura normativa e non

solo del settore, usando dei moderni strumenti di comunicazione, come la Rai, e la formazione scolastica e universitaria per fare delle eccellenze enogastronomiche una cultura orizzontale. La proposta nel suo complesso intende anche valorizzare il ruolo degli enti locali che sono in prima linea sul territorio rispetto ai prodotti di eccellenza.

Auspica che la proposta di legge in titolo possa formare oggetto di grande attenzione da parte di tutti i gruppi, anche attraverso la presentazione di emendamenti migliorativi e di completamento del testo. Ribadisce quindi che l'intervento normativo che essa ha ad oggetto riguarda la storia dell'Italia, perché al di là degli specifici metodi produttivi settoriali le eccellenze enogastronomiche hanno innanzitutto una valenza identitaria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

C. 1824 Liuni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Martina LOSS (Lega), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche.

Osserva preliminarmente che la normativa attuale vigente relativa al settore del florovivaismo è composta da diversi provvedimenti che hanno disciplinato alcune parti della materia, cui oggi si vuole dare una visione unitaria e una completezza normativa.

La legislazione nazionale sui materiali di moltiplicazione discende quasi esclusi-

vamente dalla regolamentazione comunitaria. Tuttavia il settore floricolo non ha mai potuto godere, a livello di regolamentazione comunitaria, di una OCM (Organizzazione Comune del Mercato) propria, che prevedesse opportunità e provvedimenti per il settore.

La legislazione nazionale del settore non presenta norme specifiche unitarie e si è ritenuto quindi essenziale poter avere oggi un testo chiaro e definitivo che, oltre a dare inquadramento alle principali attività del settore, dia seguito alle istanze dei numerosi operatori.

Come riportato dal piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016, rileva che il comparto comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.

L'entità della superficie agricola utilizzata (SAU) è del 30 per cento della superficie europea complessiva, il che conferisce all'Italia una posizione dominante in ambito europeo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono infatti circa 300.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e floro-ornamentale. Le aziende, secondo quanto riporta il piano, agiscono su una superficie limitata: mediamente inferiore a 1 ettaro quelle floricole, e superiore a 2 ettari quelle che producono in vaso e prodotti vivaistici.

Dal lato degli scambi, l'Italia è un Paese esportatore netto di piante, alberi, arbusti e di fogliame e fronde. Il settore vanta una produzione pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa paritariamente tra il mercato dei fiori e delle piante in vaso e quello per i prodotti florovivaistici.

La relazione illustrativa evidenzia tuttavia che, ancorché i prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentino una delle tradizionali eccellenze italiane, il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale abbiano portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici.

In questo contesto, la relazione illustrativa evidenzia inoltre come i prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentino un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile.

Per tali ragioni, la proposta di legge persegue la finalità di introdurre, racchiudendole in un unico contesto normativo, norme in materia di coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

Fa presente che l'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico.

Nel dettaglio, il comma 1 delinea l'ambito di intervento del provvedimento.

Il comma 2 specifica che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale.

Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi, specificandone l'ambito produttivo: floricoltura intensiva; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo ortofrutticolo e vivaismo non ornamentale.

Il comma 4 statuisce che il settore florovivaistico comprende attività di tipo agricolo, industriale e di servizio, individuando tutti i soggetti coinvolti nelle attività del settore.

A tale proposito, rileva che il medesimo comma 4 specifica che il settore include: *a*) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere; *b*) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, ma-

teriali inerti e simili e la distribuzione al dettaglio, che comprende: mercati pubblici e privati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi e fiorai, punti vendita, centri per il giardinaggio, la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di *bricolage*, ambulanti, rivenditori e impiantisti.

Il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle attività di intermediazione e di vendita al dettaglio di cui alla lettera *b*) rientrano tutti i servizi relativi alla logistica, nonché le attività svolte dalle società che gestiscono i brevetti per le novità vegetali e dai professionisti operanti nelle attività di consulenza e assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano e forestale.

L'articolo 2, nel recare la definizione di attività agricola florovivaistica, specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, e che consiste nell'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale.

Tale articolo definisce, inoltre, la figura dell'operatore professionale che, in base all'articolo 2, numero 9) del regolamento (UE) 2016/2031, è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività: impianto, riproduzione, produzione (compresi la coltivazione, la raccolta, la moltiplicazione e il mantenimento), introduzione e movimentazione dentro e fuori dall'Unione europea, commercializzazione, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Ai sensi del comma 3, sono considerate attività rientranti nell'ambito della produzione e della vendita delle piante: la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, insieme al trasporto e alla messa a dimora. Sono, altresì, considerate attività agricole le operazioni di manutenzione degli spazi di verde nel territorio urbano.

Il comma 4 prevede che le aziende vivaistiche già attive nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche regionali per produrre materiale forestale certificato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione degli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; delle principali figure professionali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione nonché della collocazione funzionale dei centri per il giardinaggio disciplinati dal successivo articolo 11.

Rileva che l'articolo 3 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate alle attività florovivaistiche al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le regioni e le province autonome adeguano i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione (comma 4).

Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente dal provvedimento in esame le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni (comma 1).

Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari (comma 1).

Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono altresì consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico (comma 2).

Nei distretti florovivaistici possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, tra le quali gli agriturismi (comma 3).

Osserva che l'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio (comma 1), del quale definisce la composizione (comma 2) stabilendo inoltre che ai suoi componenti non spetti alcun compenso (comma 3).

Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione (commi 8 e 9).

Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici con il compito di raccogliere i dati relativi alla produzione e all'evoluzione delle superfici divise per la tipologia di produzione, il numero degli addetti, i prezzi e l'andamento di mercato, i volumi di importazione ed esportazione (comma 4).

Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere sostenibili gli impianti a verde, nonché di esprimere pareri.

Segnala che l'articolo 5 istituisce un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo presso il MIPAAFT.

L'articolo 6, dedicato alla disciplina dei rapporti con le amministrazioni centrali, prevede che il Tavolo sia consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (comma 1) e sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 2).

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

Il Piano, di durata triennale, fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi in ordine alle misure e agli obiettivi del settore, anche al fine del loro recepimento nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Il piano individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 8 dedicato alla qualità delle produzioni e dei marchi, prevede che le regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto degli *standard* di prodotto e di processo per i prodotti florovivaistici (comma 1). Il MIPAAFT è chiamato a promuovere il marchio «Vivai-Fiori» (comma 2) e a promuovere, altresì, la stipula di protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore (comma 3).

L'articolo 9 prevede che l'Osservatorio per i dati statistici ed economici è chiamato a seguire i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea e a coordinarsi con l'Agenzia delle dogane relativamente alle questioni riguardanti i Codici doganali internazionali (comma 1). Un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT partecipa all'Osservatorio con il compito di raccordarsi all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività che vengono svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (comma 2). Ai sensi del comma 3 l'Osservatorio cura la pubblicazione della normativa vigente attraverso uno specifico portale *web* (www.phytoweb.it).

L'articolo 10 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Tale articolo

prevede l'aggiornamento periodico della sezione relativa al settore florovivaistico del sito del MIPAAFT e la predisposizione da parte del Ministero del Piano fieristico nazionale, che dovrà essere adottato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. In base a quanto stabilito dal comma 3, il Dicastero agricolo può inoltre attivare iniziative di comunicazione e di promozione, stipulando convenzioni o prevedendo collaborazioni con i media radio televisivi.

L'articolo 11 disciplina i centri per il giardinaggio, individuandoli nelle aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, impegnate nelle attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. L'attuazione dell'articolo è affidata a un decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 12 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debba essere adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

Ricorda, al riguardo, che il 22 febbraio 2018 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-regioni l'accordo sul Documento relativo allo *Standard* professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. L'area di attività è riferita alla costruzione, cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini (non sono compresi i lavori di silvicoltura e quelli inerenti il verde storico). I corsi di formazione per la qualificazione di *Manutentore del verde* sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa. I corsi sono erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati. I requisiti di ammissione sono il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, 18 anni di età o un'età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto

dovere all'istruzione. Sono, poi, previsti specifici casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo.

L'articolo 13 prevede che le amministrazioni possono stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere oggetto di subappalto nella misura massima del 30 per cento ad esclusione dei servizi di fornitura, messa a dimora e successiva cura dell'alberatura.

L'articolo 14 prevede che il MIPAAFT incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

In base all'articolo 15, il Dicastero agricolo è chiamato poi a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

Infine, l'articolo 16 individua la copertura finanziaria prevedendo che: il Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1); una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 2 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	200

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica. JOIN(2019)5 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	201

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VII Commissione cultura sul nuovo testo della proposta di legge n. 478 e abbinati, in materia di promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati nella giornata di ieri dalla Commissione di merito. Osserva che si tratta di un testo oggetto di lunga maturazione in questa legislatura, il quale peraltro tesauroizza un lavoro già sviluppato nella scorsa. Con

riferimento al testo all'esame, ricorda che l'articolo 1 reca le finalità e i principi della legge, individuandoli nella promozione e nel favore alla lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. Tutto ciò deve avvenire con interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del « Benessere equo e sostenibile » (BES). Rimarca che a questi obiettivi devono concorrere tutti i livelli di governo. Segnala che nell'articolo 2 è prevista l'adozione di un triennale Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si segnala, in particolare, tra le finalità specifiche del Piano, quella di prevedere la promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali in coerenza agli impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013. A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018), di recente approvazione, contiene disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, la quale mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali –, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale, prevedendo a tal fine, eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.

Segnala che la predisposizione della proposta di Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, nonché il monitoraggio

delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; quest'ultimo dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso al Parlamento. Rileva che nell'articolo 3 sono previsti i Patti locali per la lettura, mentre nell'articolo 4 è prevista da parte del Consiglio dei ministri l'assegnazione annuale ad una città del titolo di « Capitale italiana del libro », alla città che superi un'apposita selezione per qualità di diffusione e qualità della lettura. Ricorda che all'articolo 5 è prevista la digitalizzazione dei patrimoni culturali dei soggetti pubblici, anche al fine di rendere accessibili le loro risorse archivistiche e culturali mentre nell'articolo 6 sono previste misure di promozione della lettura a scuola, sulla base del principio che la lettura sia un momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Sottolinea che all'articolo 7 è prevista la cosiddetta « card per il libro ». In particolare, si prevede che, per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della « Carta della cultura ». La carta, che reca un contributo di 100 euro, può essere utilizzata entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore testo all'esame, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta. Segnala che all'articolo 8 è inserita una disposizione ampliativa in materia di donazioni librerie, mentre con l'articolo 9 si affronta l'annoso tema della

scontistica sui libri, che era stata già disciplinata nella XVI legislatura con la cosiddetta legge Levi (la n. 128 del 2011). La parte saliente della modifica sta nel novellato articolo 2, i cui nuovi commi 2, 3 e 4 prevedono ora che la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto. Il limite massimo di sconto è elevato al 15 per cento per i libri scolastici. Ricorda che per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire uno sconto sul prezzo di vendita dei propri libri maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Sottolinea, inoltre, che l'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno stabiliti da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con esclusione del mese di dicembre, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Sottolinea altresì che l'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione mentre è fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. Rimarca che in uno dei mesi così individuati, una sola volta l'anno, i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Rileva che sono invece vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti mentre sono esclusi dall'ambito di applicazione i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. Poteri di vigilanza in questo settore sono assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnala che nell'articolo 10 è previsto che per promuovere un

ampio pluralismo culturale ed economico nonché per accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità in cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Sottolinea inoltre che nell'articolo 11 viene rifinanziato per 3 milioni e 750 mila euro complessivi l'intervento in favore delle librerie indipendenti, previsto nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 319-321). Ricorda infine che nell'articolo 12 è prevista la copertura finanziaria e nell'articolo 13 l'entrata in vigore. Osserva che dal punto di vista delle competenze della Commissione, strettamente intese, il testo appare in linea e conformità a numerosi snodi del diritto primario dell'Unione europea. Rileva infatti che la Carta di Nizza – in primo luogo – appare ispirata alla concezione di dignità e di cittadinanza tutta imperniata su una persona consapevole, informata e incline all'esercizio pieno dei propri diritti: si vedano al riguardo il diritto di espressione e d'informazione (articolo 11); la libertà delle arti e della scienza (articolo 13) e il diritto all'istruzione (articolo 14).

Ricorda inoltre che, in materia di politiche culturali e nel settore dell'istruzione, gli articoli 6, 165 e 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuiscono all'Unione europea una competenza cosiddetta di sostegno per svolgere azioni tese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Rammenta, in particolare, che l'articolo 167 del TFUE fornisce maggiori dettagli sull'azione dell'Unione europea in ambito culturale e stabilisce che essa contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. L'articolo citato afferma anche che l'azione dell'Unione europea è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e

della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Sottolinea altresì che l'Unione europea e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. Evidenzia inoltre che l'Unione europea tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa per gli anni 2021-2027, sul quale la XIV Commissione ha reso parere favorevole ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati. In particolare, ricorda che il nuovo regolamento sostiene, nell'ambito della promozione della lettura, la traduzione e la promozione di opere letterarie in tutta l'Unione europea. Infine, ritiene che meritino di essere accennate le Comunicazioni della Commissione «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)267 *final*) e «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura» (COM(2018)268 *final*), entrambe esaminate dalla XIV Commissione, Comunicazioni che si inseriscono nell'ambito delle misure non legislative volte a promuovere, potenziare e salvaguardare le politiche e il patrimonio culturali. Rimettendosi all'esito del dibattito in Commissione, anticipa comunque un parere favorevole sul testo in titolo.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere in questa seduta, ricordando che al testo all'esame è peraltro abbinato il progetto di legge a prima firma dell'onorevole

Casciello (C. 1686). Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul parere anticipato dalla relatrice. Nel rilevare come la tematica sia particolarmente importante, lamenta tuttavia una certa tristezza nel rilevare come, con le norme relative alla scontistica per i libri questi ultimi sembrano essere trattati come capi di abbigliamento sui quali applicare i saldi stagionali. Conclude esprimendo un unico rammarico: che non sia stata prestata maggiore attenzione al sostegno alla lettura e alla diffusione dei libri espressione delle cosiddette lingue minoritarie.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice evidenziando tuttavia che il testo non contempla interventi su uno specifico aspetto relativo all'acquisto dei testi che invece è molto a cuore presso i giovani consumatori di cultura: l'incorporazione della versione *e-book*, ove esistente, in caso di acquisto della copia cartacea di un testo. Sottolinea infatti che chi intendesse avere anche la versione elettronica del libro senza rinunciare a possedere anche una copia cartacea, deve procedere a due acquisti separati, cosa che sui giovani ha un impatto economico non indifferente. Ritiene quindi opportuno che la politica impegni le sue forze per unificare queste due strade e incentivi, anche fiscalmente, gli editori a vendere unitariamente, laddove esistenti, i due prodotti facendo pagare un unico prezzo e facendo sopportare agli acquirenti un unico costo.

Elena MURELLI (Lega) si associa alle valutazioni espresse dai commissari intervenuti nel dibattito e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Ritiene utile aggiungere alcune riflessioni. La prima riguarda l'opportunità che venga rafforzato il mondo delle librerie, negozi di prossimità che non solo forniscono un accesso diretto al prodotto ma che rivestono anche un importante ruolo sociale e come tali dovrebbero essere supportati e agevolati in materia di sconti in quanto non sono in

grado di sostenere la competizione con i grandi centri di vendita libraria (tradizionale, come quella nei supermarket, o a distanza, come quella *on-line*). La seconda è relativa alla ricorrente critica da parte delle famiglie che protestano per le continue nuove edizioni dei libri di testo scolastici, anche quando il testo dell'anno appena terminato resta praticamente inutilizzato costringendole ad acquistarne uno nuovo perché viene pubblicata una nuova versione, anche solo minimamente diversa dalla precedente. In tal senso ritiene che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe incentivare i docenti scolastici a non sostituire o cambiare quei testi ancora inutilizzati. Conclude sottolineando che anche questo nuovo atteggiamento circa la tematica della lettura e della diffusione della cultura è uno dei segnali che il Governo del cambiamento intende dare con chiarezza.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, valuta gli spunti di discussione emersi nel corso del dibattito assai interessanti e ringrazia i commissari per il contributo che hanno voluto fornire. Tuttavia rileva come essi afferiscano principalmente alla competenza della Commissione di merito. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali in materia, richiama le misure recate nell'articolo 11 del provvedimento all'esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e ricorda che, in materia, Fratelli d'Italia è da tempo promotore di iniziative legislative volte a rendere effettiva l'adozione di testi scolastici non obbligatori cosa che costringerebbe gli editori ad adeguarsi alle esigenze scolastiche, e non viceversa, osservando invece che gli interessi della scuola hanno in molti casi coinciso con quelli delle case editrici, che hanno avuto gioco facile nel condizionare e indirizzare le adozioni e le vendite dei libri di testo con una semplicissima speculazione sulle nuove edizioni,

spesso diverse dalle precedenti solo in minima parte.

Sergio BATTELLI, *presidente*, invita a mantenere gli interventi nell'ambito del perimetro delle competenze della Commissione.

Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice ricordando che la proposta di legge all'esame è d'iniziativa del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che i due Protocolli all'esame delle Commissioni III e VIII, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge 5 marzo 1985, n. 131. Evidenzia, in particolare, che il Protocollo del 2004 in esame è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari e prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali. Osserva che il Protocollo consta degli articoli I e II. L'articolo I, sottoarticolato in 26 lettere, contiene le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 mentre l'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. Segnala che il Protocollo sarà soggetto a ratifica, adesione o accettazione e i relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario generale dell'OSCE ed è aperto all'adesione anche di stati non membri OSCE previo consenso unanime di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione di Parigi, evidenziando che l'entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte di due terzi dei Paesi contraenti, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un maggiore approfondimento, evidenzia, brevemente, che i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel

settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare. Segnala che il Protocollo di Parigi del 2004 non è ancora in vigore essendo necessaria, come accennato in precedenza, ai sensi dell'articolo II, lettera e), la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti, quota che potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Rammenta che tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica e, al momento, l'Italia risulta l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. Rileva quindi che la mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Quanto ai motivi all'origine del ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese, segnala che nella relazione illustrativa si evidenzia che l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (*Exposé des Motifs*), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. Rammenta che in tale documento si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di fun-

zionamento a eventi incidentali, riserva che ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Ricorda quindi che la Convenzione di Bruxelles, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, dove i fondi della Convenzione di Parigi si erano rivelati insufficienti: essa stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. Sottolinea che la Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente. Evidenzia, inoltre, che il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Osserva che nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi e, inoltre, che la prima rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore anche la seconda. Con riferimento al contenuto, segnala che il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici e messa a disposizione

dei commissari. Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. Rileva che l'articolo 3 modifica in più punti la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge. In particolare evidenzia che l'articolo 3, comma 2, modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e, alla lettera c), introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e ricorda che tali modifiche risultano in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo emendativo del 2004. L'articolo 3, comma 3, modifica l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1860 del 1962, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE, in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Osserva quindi che l'articolo 3, comma 4, modifica in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860 del 1962, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Sottolinea, inoltre, che viene soppressa la disposizione per cui

l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare. Segnala che il comma 5 dell'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare e ricorda che le modifiche, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3, recate agli articoli 17 e 18 della legge n. 1860 del 1962 sono principalmente volte ad estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Rileva che il comma 5, lettera e), e i commi 8 e 9, recepiscono le modifiche operate con il Protocollo del 12 febbraio 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione del 1963 complementare alla Convenzione di Parigi, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. Evidenzia quindi che il comma 10 dell'articolo 3 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 1860 del 1962, concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari. In proposito, segnala che con una modifica inserita nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dal disegno di legge in esame, nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 re-

gola l'entrata in vigore, che è stabilita per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in *Gazzetta Ufficiale*. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Guido Germano PETTARIN (FI) nel rappresentare la condivisione del suo gruppo rispetto al provvedimento, evidenzia che il tema in discussione è assai rilevante e auspica che la prossima volta non intercorra, come avvenuto in questo caso, tutto questo tempo tra la firma dei protocolli e la loro ratifica. Conclude ricordando che la problematica è particolarmente sentita nel suo territorio di provenienza considerando che a pochi chilometri del confine italiano, in Slovenia, è installata la centrale nucleare di Krško.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede chiarimenti su cosa sia esattamente intervenuta l'azione emendativa riferita dalla relatrice circa la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni dipendenti da incidenti nucleari disposto dall'articolo 3, comma 10, del provvedimento in titolo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, replicando alla richiesta della deputata Rossini rileva che con una modifica inserita nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dal disegno di legge in esame, nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Segnala infine che il provvedimento è volto anche evitare definitivamente una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente

(20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Conclude ricordando il prudente atteggiamento continuamente tenuto dall'Italia in materia di definizione del danno e per il rafforzamento delle misure di sicurezza in ambito nucleare.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dalla relatrice.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.45.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica.

JOIN(2019)5.

(Parere alla III Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 giugno 2019.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) sottolineando come essa tenga conto delle risultanze del dibattito sviluppatosi in Commissione e, in particolare, delle questioni indicate dal deputato Pettarin.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il relatore che, in una tematica così rilevante, ha inteso accogliere quanto da lui suggerito nel corso del dibattito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Piero DE LUCA (PD) pur valutando positivamente quanto proposto dal relatore, dichiara il suo imbarazzo di fronte all'atteggiamento, a suo avviso, ondivago della maggioranza e del Governo, ricordando che anche recentemente quest'ultimo ha operato in modo incoerente con le posizioni dell'Unione europea sulla questione dei rapporti con la Cina, ad esempio, firmando, nello scorso mese di marzo, tre *Memorandum* d'intesa sulla *Belt and Road Initiative*, sul Commercio elettronico e sulle Startup, in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Ricorda che il Partito democratico ha criticato aspramente tale comportamento che non solo non ha coinvolto il Parlamento italiano, ma ha altresì ottenuto il risultato di indebolire la posizione italiana nel contesto europeo – e persino di fronte alla medesima Cina considerate le rispettive e sbilanciate dimensioni politico economiche dei due Paesi – e di sottovalutare i rischi connessi ad una possibile colonizzazione tecnologica nonché al controllo occulto delle reti 5G, attraverso le cosiddette *backdoors*, che ne potrebbe derivare.

Ribadisce quindi che, mentre in questo momento la maggioranza sembra essere d'accordo, attraverso la formulazione di un parere favorevole con osservazioni, con l'approccio integrato che viene proposto dalle istituzioni dell'Unione europea, il Governo ha seguito un atteggiamento molto diverso. Conclude preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in relazione al contenuto della Comunicazione in esame.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, replicando al deputato De Luca ricorda quanto è stato detto in Assemblea nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al Documento di

intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico « Via della Seta » e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo, e cioè che occorre evitare che gli Stati membri dell'Unione europea procedano in ordine sparso su questi temi. Sottolinea come la colpevolizzazione dell'atteggiamento dell'Italia effettuata dal deputato De Luca non sia condivisibile, in quanto tale atteggiamento va messo in relazione a quello di molto Paesi europei che hanno autonomamente intrapreso la strada di rapporti bilaterali in luogo di un approccio multilaterale a livello europeo. In tal senso, ad esempio, segnala che in occasione del recente viaggio negli Stati Uniti del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, il Vicepresidente americano Mike Pence ha espresso l'auspicio di continuare a collaborare a lungo con il Governo dell'Italia, considerato il Paese più attendibile per gli Stati Uniti come sponda di dialogo in Europa. Osserva inoltre che le stesse istituzioni dell'Unione europea non solo non hanno sempre dato prova di efficacia politica ma che, a volte, sono state direttamente *bypassate* anche da taluni Stati membri molto spesso additati come esempi di europeismo: intende ad esempio riferirsi alla caso della crisi con la Russia di Putin, quando il Presidente francese e la Cancelliera tedesca sono andati direttamente ad interloquire con Mosca senza passare per gli uffici dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, evidentemente, a suo avviso, non tenuta in alcuna considerazione. Sottolinea che per trattare questioni a livello internazionale sia necessario avere capacità e approfondite conoscenze delle materie e, in tal senso, ricorda che, ad esempio, il problema relativo al 5G è noto da almeno cinque anni. Osserva peraltro che non gli risulta una corsa delle cancellerie europee per ribadire gli impegni in materia ambientale alla Cina che, nell'ambito dei paesi del cosiddetto gruppo BRICS insieme in particolare all'India, risulta uno dei maggiori produttori di

inquinamento del mondo. Conclude ricordando che, fino a quando saranno presenti egoismi nazionali, saranno i singoli Paesi a dovere individuare quali siano gli strumenti migliori per tutelare i propri interessi e che l'Italia, date anche le sue piccole dimensioni, ma anche della sua posizione centrale deve quindi trovare un sistema di relazioni strategiche che tenga conto della realtà e soddisfi le sue aspirazioni.

Filippo SENSI (PD) associandosi a quanto già espresso dal deputato De Luca, dopo aver osservato che Mike Pence non è l'omologo americano di Matteo Salvini, stigmatizza le considerazioni del deputato Bazzaro circa il presunto ruolo dell'onorevole Federica Mogherini come Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune. Osserva inoltre come si debba accettare l'evidenza dell'irrilevanza del peso politico dell'Italia nelle sedi europee in ragione dell'operato del Governo in carica. In relazione agli aspetti strategici toccati dal relatore Bazzaro nella sua replica ma, sottolinea, come più che un atteggiamento di colpevolizzazione dell'Italia da parte deputato De Luca sembri sussistere invece un tentativo di colpevolizzare l'Unione europea da parte del relatore. Osserva inoltre che l'atteggiamento ondivago del Governo è palese e, forse, prevedibile, considerate le parti politiche che lo compongono. Conclude invitando i commissari a non semplificare, per ragioni polemiche, le posizioni politiche del Partito democratico.

Marina BERLINGHIERI (PD) osserva che nel merito condivide quanto contenuto nella proposta di parere del relatore, ivi comprese le osservazioni proposte. Tuttavia rileva che il dibattito si sta sviluppando verso un aspetto del tutto differente. Rileva che la Comunicazione all'esame si impernia su una serie di azioni da compiere insieme, e che impegnano l'Unione europea e i suoi Stati membri in un quadro di multilateralismo, laddove il Governo italiano, almeno recentemente, ha

invece mostrato di agire privilegiando il rapporto bilaterale con la Cina osservando, peraltro, che ciò ha per il momento prodotto assai scarsi effetti, limitati di fatto al settore delle arance. Per il futuro sottolinea l'esigenza di tenere in conto gli aspetti centrali proposti nella Comunicazione in titolo. Ricorda in proposito come nell'atto in esame si evidenzia la necessità di un'azione unitaria a livello di Unione europea, in mancanza della quale il rischio è di rimanere schiacciati singolarmente dalla Cina. Osserva inoltre che la consapevolezza dei differenti interessi degli Stati membri dell'Unione europea non deve impedire all'Italia di far valere ai tavoli di discussione tutta la propria autorevolezza, legata al suo ruolo di Paese fondatore e potenza industriale, nonché i suoi particolari interessi. Crede inoltre che, in occasione della recente visita di Stato del Presidente cinese, l'Italia abbia, in qualche modo, perso l'occasione di assicurarsi un risultato strategico avendo giocato il suo ruolo in modo solitario e autonomo, limitandosi ad accordi commerciali pure importanti, ma economicamente ben lontani da quelli stipulati con altri Paesi europei. Sottolinea peraltro che l'Italia gode di ottima reputazione in Cina che ne apprezza la cultura e la storia. È dell'avviso che anche questa nostra peculiarità possa rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, a condizione che sia giocata all'interno dell'Unione europea. Conclude ricordando che, anche nella recente riunione COSAC di Bucarest, svoltasi dal 23 al 25 giugno 2019, è stata riaffermata, in particolare da parte del Presidente del Comitato economico e sociale europeo, Luca Jahier, l'importanza dell'approccio multilaterale, elemento centrale ribadito nella Comunicazione oggi all'esame.

Angela IANARO (M5S) ritiene la visione proposta negli interventi dei colleghi del gruppo PD non corrisponda alla realtà. Ricorda in tal senso che la stessa Francia ha proceduto a concludere accordi bilaterali con la Cina e non vede perché un'aspra critica debba essere rivolta sempre e

solo al Governo italiano, la cui unica colpa è quella di aver cercato delle intese commerciali in un quadro che, a livello europeo, non evidenzia una piena convergenza di azione da parte degli Stati membri. Ritiene quindi che il Governo italiano abbia condotto un'azione tutt'altro che ondivaga.

Piero DE LUCA (PD) crede non sia ancora abbastanza chiaro se le forze politiche di maggioranza si lamentino di un'Europa debole ovvero di una presenza europea eccessiva. Qualora la critica principale riguardasse la sua debolezza si chiede perché la maggioranza non agisca affinché il ruolo dell'Europa venga rafforzato. Osserva peraltro che l'attuale Governo italiano risulta essere il più debole nei confronti dell'Europa perché, a seguito della nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona, non ha ancora un Ministro per gli affari europei, indebolendo la sua capacità di incidere a livello europeo. Crede che non si possa rafforzare il proprio ruolo in Europa, restando assenti nelle sedi decisionali, come spesso ha fatto il ministro Salvini che non ha partecipato a numerosi vertici europei. Evidenzia che una delle conseguenze dell'assenza italiana è che le istituzioni europee hanno, invece, assunto decisioni e preso posizioni senza la partecipazione dell'Italia come sembra dimostrato anche dal fatto che il documento all'esame è un documento politico i cui contenuti sono incoerenti con la recente azione politica italiana. Per quanto riguarda la definizione di accordi commerciali con la Cina, rileva che essi sono stati sempre fatti in passato ma, sottolinea, in questo caso si tratta di un piano di azione politica assai più complesso con un carattere strategico che l'Unione europea sembra aver concepito senza l'intervento italiano ed è come dire che l'Unione europea marcia unita ma senza l'Italia, che siamo isolati e che non possiamo esprimere, di fatto, una posizione di peso all'interno dell'Unione. Conclude riaffermando che, in questo modo, l'Italia, giocando al ribasso attraverso accordi particolari con la Cina, non contribuisce a

rafforzare certamente le politiche dell'Unione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte che l'Assemblea è in procinto di affrontare il seguito della discussione delle mozioni all'ordine del giorno odierno.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, osserva che l'ampio dibattito sviluppatosi rappresenta un momento di confronto estremamente positivo per la Commissione, esprimendo il proprio rammarico per l'even-

tuale disagio causato da sue eventuali intemperanze, a suo avviso ascrivibili solo alla passione con la quale ha affrontato la questione. Ritiene, tuttavia, che non vi siano ragioni per modificare la sua proposta di parere favorevole con osservazioni che, pertanto, conferma nella sua formulazione originale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (Nuovo testo
C. 478 Piccoli Nardelli e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abb., recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 1476 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1476 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,

fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

tenuto conto che l'Italia risulta l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo di Parigi del 2004, impedendo così il deposito simultaneo come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004, rischiando di incorrere in una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica (JOIN(2019)5).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica (JOIN(2019)5);

premessi che:

la Comunicazione illustra una serie di iniziative nell'ambito di una strategia complessiva volta a definire in quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e la Cina;

la Cina costituisce un interlocutore imprescindibile nel contesto della azione dell'Unione europea nel contesto globale internazionale;

la Cina svolge non solo un ruolo strategico fondamentale nella regione asiatica, ma sta anche aumentando la sua proiezione geopolitica nei confronti dell'Europa e del continente africano;

l'Unione europea è il principale partner commerciale della Cina, mentre la Cina è il secondo partner commerciale per l'Unione europea, dopo gli Stati Uniti;

rilevato che la Comunicazione in esame propone di articolare il futuro delle relazioni tra l'Unione europea e la Cina attorno ai seguenti tre grandi obiettivi:

1) approfondire il dialogo per promuovere gli interessi comuni a livello mondiale;

2) promuovere attivamente condizioni più equilibrate e reciproche che disciplinino le relazioni economiche;

3) perseguire un adattamento dell'Unione europea alle realtà economiche in mutamento, potenziando le sue politiche interne e rafforzando la sua base industriale al fine di preservare a lungo termine la propria prosperità, i propri valori e il proprio modello sociale;

tenuto conto che occorre intensificare la cooperazione con la Cina per adempiere alle responsabilità comuni nell'ambito delle Nazioni Unite relativamente a diritti umani, pace e sicurezza, e sviluppo;

rilevato che per lo sviluppo di relazioni economiche più equilibrate e reciproche, occorre invitare la Cina a garantire una maggiore apertura del suo mercato alle imprese europee e ad onorare gli impegni congiunti già esistenti, tra cui la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio;

considerato che dovrà essere garantito un quadro di parità di condizioni per le imprese europee quando si trovano in concorrenza, sui mercati di paesi terzi, rispetto alle imprese cinesi;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee:

a) la necessità che lo sviluppo delle future relazioni con la Cina da parte dell'Unione europea si svolga in un quadro complessivo che garantisca il rispetto e la convergenza con le prospettive del partenariato dell'Unione europea con la NATO;

b) la necessità che il partenariato strategico UE-Cina si sviluppi altresì tramite un approccio sostenibile ed ecologico, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e in un quadro complessivo che garantisca la

promozione della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici;

c) l'opportunità di garantire, nell'ambito dell'iniziativa della piattaforma per la Connettività UE-Cina, volta a rafforzare il collegamento tra l'iniziativa della « *One Belt, One Road* » della Cina e le iniziative europee come la politica della rete di trasporto trans-europeo, lo sviluppo del sistema portuale del mare adriatico orientale, e valorizzando in particolare il progetto relativo alla creazione di un *Hub* ferroviario integrato a Trieste.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	208
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. « DL Crescita »). S. 1354 (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	209
Legge di delegazione europea 2018. S. 944 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	211
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	205
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia.

S. 641.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di legge che, composta da un solo articolo, prevede che sia resa obbligatoria una formazione adeguata nell'ambito del pronto intervento per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che consente di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e risolvere così molti casi di soffocamento. Ciò attraverso una modifica del decreto legislativo n. 59 del 2004, recante norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione.

Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento attiene alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n).

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. « DL Crescita »).

S. 1354.

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 10^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che la Commissione si è già espressa nella seduta del 14 maggio 2019 sul testo originario del provvedimento. In quell'occasione la Commissione aveva formulato alcune osservazioni. Propone quindi di riprodurre nel parere le osservazioni non recepite di cui darà lettura nell'esposizione della proposta di parere.

Segnala poi che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame alla Camera: si è infatti passati dai 51 articoli originari a 118. Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione del provvedimento si sofferma sulle dispo-

sizioni inserite nel provvedimento che possono presentare profili d'interesse per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

In primo luogo, l'articolo 15-*bis* introduce per comuni, province, città metropolitane, l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche.

L'articolo 15-*ter* consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni.

L'articolo 15-*quater* rinvia di due anni l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

L'articolo 30-*ter* introduce un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

L'articolo 33-*ter* reca disposizioni di finanza pubblica d'interesse delle regioni a statuto speciale. In particolare si interviene in ordine alle modalità con cui lo Stato acquisisce i contributi alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta e Sicilia e si dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e la regione Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 38, che nel testo originario prevedeva interventi per agevolare il rientro dal debito di Roma Capitale, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera prevede anche l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo.

L'articolo 38-*quater* reca disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la regione siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione. L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra governo e regione siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.

L'articolo 44, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di un unico piano operativo denominato « Piano sviluppo e coesione » per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti. L'Agenzia per la coesione provvederà alla riclassificazione d'intesa con le Amministrazioni interessate.

Rileva che le disposizioni sopra richiamate non appaiono comunque presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore Daniele MANCA (PD), dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare non tanto con riferimento al merito delle osservazioni, che pure dichiara di condividere, quanto per i tempi di esame che hanno caratterizzato l'iter di questo provvedimento. Il decreto-legge è stato infatti trattenuto molto a lungo presso la Camera dei deputati, dove è stato addirittura raddoppiato il numero degli articoli, mentre non ci sarà modo, al Senato, di entrare nel merito del provvedimento, né di dare seguito alle osservazioni della Commissione. Rileva inoltre come questo modo di procedere sancisca, di fatto, il superamento del bicameralismo perché il Senato è di fatto privato della possibilità di procedere al dovuto approfondimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Legge di delegazione europea 2018.

S. 944 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2019.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che all'articolo 1 viene previsto che lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, contribuiscano all'attuazione della finalità di promozione della lettura secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. Il Piano – la cui proposta è predisposta dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), adottato, ogni 3 anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti – garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti e prevede stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione. Il primo Piano è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale, a livello locale, attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei ministri assegni annualmente il titolo di Capitale italiana del libro a una città italiana, all'esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, dispone che i soggetti pubblici realizzano o promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o convenzioni, al fine di assicurare e incrementare l'accesso al patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere.

L'articolo 6, nel prevedere che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza, dispone che, attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuano nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015) una scuola che opera quale « Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado ».

L'articolo 7 prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'istituzione di una « Carta della cultura ». Si tratta di una Carta elettronica destinata all'acquisto di

libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

L'articolo 8 esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 9 riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete *internet* – fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

L'articolo 10 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità.

L'articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (articolo 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017).

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il testo è riconducibile, principalmente, alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente.

Sottolinea come rilevino, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo

comma, lettera e), della Costituzione) e la materia « commercio », ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Rileva, infine, che, con riferimento all'articolo 2, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), concorda con la richiesta di modificare l'articolo 2 del provvedimento inserendo la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice*, formula dunque una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.35.

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 641, recante modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia;

rilevato che:

gli interventi previsti dal provvedimento attengono alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. « DL Crescita »). S. 1354.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1354 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 14 maggio 2019;

rilevato che:

nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma);

il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera *r*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;

l'articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l'economia circolare, fa riferimento, ai fini dell'adozione del necessario decreto attuativo, a un'« intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;

l'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area; anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;

l'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficien-

tamento energetico; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;

l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », utilizzando un'espressione non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire, all'articolo 18, comma 1, le modalità per assicurare

forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative all'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che viene abrogato;

chiarire, all'articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferimento a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un'intesa in sede di Conferenza unificata;

sostituire, all'articolo 28, comma 3, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere, all'articolo 29, comma 3, dopo le parole: « con propri decreti » le seguenti: « , da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano »;

aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: « da emanarsi » le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso articolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico » aggiungere le seguenti: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano »;

approfondire la formulazione dell'articolo 33;

sostituire, all'articolo 40, comma 3, le parole: « decreti delle regioni » con le seguenti: « provvedimenti delle regioni ».

ALLEGATO 3

**Legge di delegazione europea 2018.
(S. 944 Governo, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 944 – Legge di delegazione europea 2018;

rilevato che:

l'articolo 11 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

al comma 3, lettera *b*) dell'articolo 11, il Ministero della salute è individuato come sola autorità competente in materia di controllo; al riguardo potrebbe essere approfondito se, alla luce del riparto di competenze in materia non risulti opportuno indicare come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali che si coordinano tra loro, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento per la collaborazione e i contatti con la Commissione europea in relazione ai controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*) del predetto regolamento, in ogni settore disciplinato dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 medesimo del disegno di legge di delegazione europea 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare all'articolo 11, comma 3, le seguenti modifiche:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della Salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, deputate ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c*), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d*), *e*), *f*) e lettera *h*), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti; »;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) individuare il Ministero della salute, quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b*) del presente comma; ».

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (C. 478).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 478 recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;

rilevano, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia « commercio », ricondotta alla

competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

alla luce del richiamato riparto di competenze potrebbe risultare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: « previo parere della Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
AUDIZIONI:	
Audizione della Prof.ssa Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano e della Prof.ssa Floriana M. Cerniglia, professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione della Prof.ssa Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano e della Prof.ssa Floriana M. Cerniglia, professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione.*)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati; Introduce quindi l'audizione.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, informa che la Prof.ssa Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano ha comunicato, nella giornata di ieri, la propria impossibilità a partecipare all'odierna audizione.

Floriana Margherita CERNIGLIA, *professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FI-BP).

Floriana Margherita CERNIGLIA, *professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audita dispone che la docu-

mentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 9.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019	216
ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente sulla missione a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019)	217
Sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019	216
ALLEGATO 2 (Comunicazioni del Presidente sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019) ...	224

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 giugno 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla missione a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019.

Eugenio ZOFFILI, presidente, illustra una relazione sulla missione svolta a L'Aja l'8 e il 9 aprile 2019, dandone lettura (*vedi allegato 1*).

La senatrice Marinella PACIFICO (M5S) esprime pieno apprezzamento per la relazione predisposta dal presidente

Zoffili, sottolineando l'importanza della collaborazione e della cooperazione fra i parlamentari coinvolti sulle materie connesse all'Agenzia Europol.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

Sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, illustra una relazione sulla missione svolta a Ventimiglia il 16 aprile 2019, dandone lettura (*vedi allegato 2*).

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) ringrazia il presidente e i componenti del Comitato per la missione e per l'attenzione dedicata ai problemi che riguardano la zona di frontiera di Ventimiglia, la più impegnata d'Italia. Apprezza la disponibilità allo svolgimento di audizioni e altri interventi *in loco* nel prossimo futuro da parte della Commissione.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del Presidente sulla missione
a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019.***1. Premesse.*

Una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, guidata dal presidente Zoffili, ha svolto una missione a L'Aja, presso la sede dell'Agenzia di Europol, l'8 e il 9 aprile 2019. A seguito della missione svolta a L'Aja il 18 e 19 dicembre 2018, dal presidente del Comitato, è emersa infatti l'esigenza da parte del Comitato di approfondire ulteriormente alcuni aspetti connessi con le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività di Europol, di sua competenza, anche a seguito della trasformazione dell'ente in Agenzia.

La delegazione, formata dai componenti del Comitato senatrici Pacifico (M5S), segretario di presidenza, e Testor (FI), senatore Iwobi (Lega) e dal deputato Scalfarotto (PD) ha proceduto quindi ad una visita all'Ufficio di collegamento italiano nonché al Centro Operativo dell'Agenzia, incontrando il personale italiano addetto ai medesimi uffici. Sono stati quindi svolti incontri con: Catherine De Bolle, Direttore Esecutivo dell'Agenzia; Dietrich Neumann, Capo Servizi Corporate; Borja Barbosa, *Secretary of the Management Board* e Laura De Rose, Senior Specialist of the Management Board; Alfredo Nunzi, Head of Department Administration; Antonino Manuguerra, Top OCG Team, European Serious and Organised Crime Centre; Giancarlo Vucchi, European Counter Terrorism Centre; Andrea Paselli, Specialist Europol Cybercrime Centre; Cristina Checchinato, *Senior Specialist, Europol Migrant Smuggling Centre*. Era presente agli incontri il dottor

Edoardo Boggio Marzet, *External & EU Institutional Affairs, Corporate Services*.

2. L'attività dell'Agenzia Europol, in particolare l'Ufficio di collegamento italiano.

Nel corso della visita alla sede dell'Agenzia Europol, la delegazione ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti di Europol, attraverso l'illustrazione di presentazioni dei rispettivi settori di competenza, che hanno preceduto l'incontro con la Direttrice De Bolle e hanno consentito di approfondire la conoscenza delle rispettive competenze, con un confronto diretto sui temi della sicurezza dei cittadini italiani ed europei a fronte dei fenomeni criminali transnazionali già svolto dal presidente Zoffili nel corso della sua missione a dicembre 2018.

Innanzitutto, peraltro, la delegazione, su espressa richiesta del presidente del Comitato, ha incontrato i membri dell'*Italian Liaison Bureau*, l'Ufficio di collegamento tra le Forze dell'ordine italiane ed Europol. Il responsabile dell'Ufficio, il dottor Sandro De Angelis, ha quindi evidenziato i progressi realizzati nel 2018 in termini di contributo italiano alla piattaforma SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*), con un aumento del 31 per cento degli inserimenti, a riprova della crescente diffusione presso le Forze dell'Ordine dell'importanza della condivisione delle informazioni attraverso Europol. Il dottor De Angelis ha altresì ricordato i vari programmi che vedono un'intensa collaborazione tra l'Agenzia e le forze italiane (*Eurosearch*, *Euromafia*, *Europlay* sul gioco d'azzardo, *Eurocult* sul cultismo in Africa).

In particolare, gli incrementi della messaggistica SIENA 2018 sono frutto di un

maggior investimento strategico/operativo delle Forze di Polizia italiane. Nello specifico hanno destato particolare interesse in Europol i progetti proposti dalla Direzione Centrale Anticrimine attraverso il Servizio Centrale Operativo con i tre progetti indicati.

Il progetto *Eurosearch* è nel quadro della consolidata cooperazione tra Europol attraverso la Direzione *Organize Crime Center* ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e la necessità di conferire maggior dinamismo ed efficacia alle indagini in campo europeo, qualora fossero acquisite informazioni o circostanze suscettibili di proiezioni investigative su latitanti mafiosi in Europa e meritevoli di un congiunto approfondimento. È stato evidenziato in questo senso che qualora le convergenze investigative si diramino in due o più Paesi europei si ipotizza, in tale progettualità, anche la creazione di una *task-force* al fine di avere un condiviso strumento di scambio info-investigativo ed operativo per tutti i Paesi membri, nello specifico settore della cattura dei latitanti. Tale progettualità nasce per favorire lo scambio di informazioni con la programmazione di periodiche riunioni investigative per concordare anche l'eventuale, reciproco invio di investigatori nei rispettivi Paesi membri, qualora le progressioni investigative richiedessero una congiunta operatività *in loco*.

Il progetto *Euromafia* riguarda il contrasto a livello europeo della criminalità mafiosa italiana al fine di conferire alle indagini maggior unitarietà e coordinamento informativo, in grado di attivare un « focus » immediato, in ambito Europol, sulle progressive proiezioni dei sodalizi mafiosi italiani in territorio europeo, meritevoli di tempestivo e un congiunto approfondimento. Il responsabile dell'Ufficio italiano di collegamento, dottor De Angelis, ha evidenziato in tal senso che qualora convergessero elementi investigativi, la progettualità in esame si propone di avviare, anche in questo caso, *task-forces* specifiche, come strumento di condivisione e di scambio info-investigativo per tutti i Paesi membri, favorendo l'attivazione im-

mediata, d'intesa con le rispettive Autorità Giudiziarie, degli strumenti già vigenti ed efficaci in ambito europeo (ad esempio, le Squadre Investigative Comuni).

Il progetto *Europlay* attiene quindi alla progettualità investigativa per il contrasto al gioco illecito che mira attraverso la condivisione di informazioni a condividere anche la conoscenza dei diversi sistemi normativi europei « di settore », non sempre armonizzati tra di loro al fine di trovare soluzioni per prevenire e reprimere il fenomeno criminale in ambito europeo. Anche per questo progetto una *task-force* sul tema potrebbe essere utilizzata quale rapido strumento di scambio info-investigativo ed operativo per tutti i Paesi membri, nelle indagini di specifico settore in particolare sul fenomeno del « *match-fixing* » internazionale, cioè cercando di favorire lo svolgimento di periodiche riunioni investigative tra gli investigatori dei rispettivi Paesi membri e la conseguente formazione di migliori pratiche condivise.

Il progetto *Eurocult*, di recente presentato alla Direzione *Organize Crime Center* riguarda la mafia nigeriana. Tale progetto non ha solo un carattere strategico perché non si limita al solo panorama nazionale, ma contempla anche un'analisi del « cultismo » e della risposta al fenomeno in chiave internazionale e più in particolare europeo.

Il dottor De Angelis ha quindi evidenziato come le progettualità indicate, portate avanti in SIENA con la Direzione *Organize Crime Center*, hanno destato particolare interesse nello scambio informativo ed operativo all'interno dell'Agenzia anche con gli altri Paesi membri che hanno proficuamente risposto agli input italiani. È stato quindi ricordato che vi sono altre attività dell'Ufficio. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) nel 2018 si è stretta una collaborazione con Europol per un proficuo scambio informativo attraverso la loro banca dati e i sistemi di Europol. Per tale progettualità presso Europol è stato distaccato un *secondary national expert* – con il grado di

Tenente Colonnello dell'Arma facente parte di quel Comando – presso Europol. È stato quindi precisato che il personale dell'Arma sul posto ha lo scopo di creare una banca dati in Europol specifica per la tutela del patrimonio al fine di adottare opportune misure per impedire l'acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati.

Il dottor De Angelis ha ricordato quindi la stretta sinergia collaborativa tra il desk italiano di Eurojust e di Europol: Tale collaborazione ha portato nel corso del 2018 ad un maggiore coinvolgimento ed attenzione investigativa da parte delle autorità giudiziarie e le forze di polizia italiane. Il desk italiano di Europol svolge quindi incontri quotidiani con i capi unità di Europol, acquisendo importanti elementi di riscontro (cosiddetti *cross check*) in informazioni di polizia inviate dalle medesime Forze di Polizia nazionali ad Europol. In tal caso anche con riunioni periodiche tra i responsabili dei due *desk* si sollecita (attraverso il *desk* italiano di Eurojust) l'Autorità giudiziaria competente per una condivisione delle informazioni attraverso il canale SIENA e se si acquisiscono nel corso dell'invio ad Europol considerevoli elementi investigativi tra vari Paesi membri, il desk italiano di Eurojust propone ai Paesi interessati la creazione di *joint investigation team*, squadre investigative congiunte, con benefici economici europei per le autorità giudiziarie e le Forze di Polizia italiane che conducono le indagini. Un esempio degli strumenti europei che si vanno a sviluppare sempre più nel campo delle indagini in piena sinergia tra le Agenzie europee di Eurojust e Europol su un'indagine senza precedenti delle forze giudiziarie e di polizia di Paesi Bassi, Italia, Germania e Belgio, si è conclusa con la più grande azione comune coordinata contro un gruppo criminale organizzato in Europa.

Nel corso di un unico giorno di azione comune iniziata nelle prime ore del 5 dicembre 2018, le autorità giudiziarie e di polizia di Paesi Bassi, Italia, Germania, Belgio e Lussemburgo hanno intrapreso un'azione coordinata e decisiva contro la

'ndrangheta arrivando all'arresto in diversi Paesi di oltre 100 persone. L'operazione, denominata « Pollino », è stata la più grande e rilevante del suo genere in Europa. Le autorità giudiziarie e di polizia di contrasto coinvolte hanno collaborato intensamente istituendo una squadra investigativa comune (SIC) sostenuta da Eurojust. I coinvolti Paesi Bassi, Italia e Germania hanno dato vita, quindi, ad una squadra investigativa comune (SIC), una piattaforma che consente alla magistratura e alla polizia di diversi Paesi di lavorare direttamente insieme in un caso specifico e di scambiare sistematicamente informazioni operative. Passo dopo passo, le autorità giudiziarie e le forze di polizia coinvolte nell'Operazione Pollino hanno lavorato a stretto contatto, mettendo in comune le loro conoscenze e la loro creatività per stabilire una strategia comune e scoprire l'effettiva portata e complessità dell'attività criminale della 'ndrangheta. Lo scambio di prove, essenziale per costruire procedimenti giudiziari solidi, è stato un elemento importante per preparare l'azione odierna. La Pollino è stata quindi la prima SIC con la partecipazione dell'Italia, ma essenziale è stato il sostegno pratico attraverso agenzie dell'UE come Eurojust ed Europol che hanno svolto un ruolo cruciale nell'operazione indicata.

La SIC è stata facilitata e finanziata da Eurojust, che ha anche organizzato una serie di riunioni di coordinamento per riunire regolarmente le autorità nazionali partecipanti, sostenere lo sviluppo di una strategia comune e facilitare la comprensione reciproca dei diversi sistemi giudiziari nei momenti critici dell'indagine. Europol ha contribuito con un'ampia analisi dei dati nell'ambito del progetto di analisi ITOC, che sostiene i casi che indagano sulle attività di gruppi criminali di stampo mafioso originari dell'Italia e che hanno un impatto su altri Stati membri.

È stato quindi ricordato nel corso dell'incontro con i rappresentanti dell'Ufficio italiano come in Italia l'attenzione principale sia stata rivolta in Calabria, con 41 arresti effettuati. Le autorità coinvolte sono state quindi: Direzione Nazionale

Antimafia e Antiterrorismo, DDAA di Reggio Calabria, Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO), Servizio Centrale di Investigazione della Guardia di Finanza (SCICO) Comando di polizia per le indagini finanziarie della Guardia di Finanza (Valutaria GdF) Servizio operativo antidroga della Guardia di Finanza di Reggio Calabria (GOA).

Si è precisato quindi come sicuramente per l'anno in corso l'incremento di messaggistica SIENA da parte italiana ad Europol, sarà maggiore anche grazie al progetto dipartimentale della DIA ONNET che sostiene la rete ON. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sostiene attraverso questo progetto europeo con sempre maggior impegno, l'azione di contrasto internazionale alle mafie, anche attraverso una più energica opera di sensibilizzazione delle Forze di Polizia di altri Paesi finalizzata a rafforzare la consapevolezza del fenomeno transnazionale della criminalità organizzata di tipo mafioso. Il progetto prevede un cospicuo finanziamento da parte della Commissione europea per la funzionalità della Rete Operativa Antimafia ON. La Rete, operando in sinergia con gli strumenti di cooperazione di polizia già esistenti, permetterà di supportare le unità investigative degli Stati Membri con investigatori specializzati sullo specifico fenomeno criminale e migliorando contestualmente lo scambio d'informazioni utili alle indagini. Oltre all'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, il Belgio e l'Olanda altri Stati membri dell'Ue e Paesi amici terzi stanno formalmente avviando le procedure di adesione ad ON, un progetto che evidentemente, nel garantire la copertura economica dei costi necessari al funzionamento della rete e permettere di fatto l'effettiva implementazione SIENA per una efficace e concreta azione di contrasto al crimine organizzato, sta riscuotendo sempre più interesse di carattere internazionale.

Il presidente Zoffili ha quindi voluto ringraziare, anche a nome della delegazione parlamentare presente, il dottor De

Angelis e tutti i presenti per il lavoro straordinario e proficuo da loro svolto.

3. *Le attività svolte dalle altre unità di Europol.*

La delegazione del Comitato Schengen ha quindi incontrato il responsabile della *governance* dell'Agenzia, Dietrich Neumann, che ha illustrato i risultati raggiunti da Europol tanto in termini di sostegno a rilevanti operazioni di polizia che di scambio di informazioni, con più di 1 milione di inserimenti sulla piattaforma SIENA nel 2018.

Il dottor Neumann, al contempo, ha ribadito, come già evidenziato nel corso della precedente missione del presidente Zoffili, la necessità di incrementare le risorse finanziarie disponibili per l'Agenzia, per poter adempiere a tutte le richieste degli Stati Membri e dotarsi di tecnologie fondamentali per consentire la condivisione delle informazioni. Sull'argomento, come ha precisato anche il responsabile dell'Amministrazione dell'Agenzia, dottor Alfredo Nunzi, per il 2020 Europol ha chiesto infatti 174,8 milioni di euro, a fronte dei 138 di quest'anno e ai 123,7 indicati dalla Commissione; una discrepanza che non consentirebbe ad Europol di far fronte alle sue necessità, con una perdita di servizi per gli Stati Membri, beneficiari ultimi del sostegno dell'agenzia. È stato precisato d'altra parte che analoghe difficoltà esistono con riferimento al negoziato per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, ove la proposta della Commissione è di circa 900 milioni a fronte di un ammontare doppio prospettato dall'agenzia.

Il presidente Zoffili e i membri della delegazione Scalfarotto, Pacifico e Testor hanno assicurato, a più riprese, per gli aspetti di competenza del Comitato, l'impegno ad approfondire le problematiche evidenziate anche attraverso un'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Tria. Il presidente Zoffili, in particolare ha ricordato come l'avvio di una legislatura europea, a seguito delle

elezioni del 26 maggio, potrà sviluppare nuovi percorsi anche sui temi evidenziati dagli interlocutori incontrati.

Il dottor Nunzi, funzionario di grado più alto italiano in Europol, ha riproposto d'altro canto il tema della presenza di funzionari e alti dirigenti italiani presso l'Agenzia Europol. Quella italiana è stata infatti la terza nazionalità dopo quella spagnola e olandese nel 2018, ad indicare una rappresentanza piuttosto nutrita, oltre che qualificata, ai livelli operativi, ma sarebbe auspicabile una maggiore presenza di livello apicale, anche con riferimento alla vacanza aperta per il posto di Vice Direttore, ove risulta essere pervenuta una candidatura italiana.

È stato quindi svolto l'incontro con il Segretario del *Management Board* di Europol, Barbosa de Miguel, e la sua collaboratrice dottoressa Laura De Rose. I due rappresentanti di Europol hanno ricordato quindi la struttura dell'Agenzia e la positiva interazione avviata con il Comitato creato in seno al Parlamento europeo ove l'Italia ha designato due membri, appartenenti alla Commissione Affari Costituzionali. Il presidente Zoffili ha confermato di essere a conoscenza della questione, evidenziando l'opportunità di un raccordo per la massima condivisione di informazioni.

Hanno quindi avuto luogo una serie di presentazioni tecniche sui principali fenomeni all'attenzione di Europol: terrorismo, *cybercrime*, traffico di migranti e crimine organizzato, seguite da un vivace scambio e approfondimento con i membri della delegazione Pacifico, Iwobi, Scalfarotto e Testor.

Il dottor Giancarlo Vucchi ha presentato in particolare il cosiddetto l'ECTC, *European Counter Terrorism Center*, che ha visto una forte crescita delle sue attività di informazione, supporto operativo e strategico e di analisi con l'aumento della minaccia terroristica, tanto di matrice jihadista che di estrema destra. In questo senso il dottor Vucchi ha ricordato l'importanza ed anche i limiti- riguardando solo le transazioni via bonifico bancario-

dell'Accordo con gli USA per lo scambio di informazioni sul finanziamento del terrorismo.

Il dottor Andrea Paselli ha presentato invece EC3, l'*Europol Cybercrime Center*, anche questo divenuto un settore prioritario di attività di Europol, in collaborazione non solo con le autorità degli Stati membri e Stati terzi associati, ma anche con il settore privato, dalle compagnie informatiche al settore del credito, oggetto frequenti di attacchi. È stata quindi svolta una dettagliata presentazione dei principali crimini che avvengono per via informatica e del supporto che fornisce Europol.

Nel corso degli incontri pomeridiani, la dottoressa Cristina Checchinato ha presentato invece l'attività dello *EU Migrants Smuggling Center* (EMSC), di analisi e supporto investigativo e operativo, oggi particolarmente incentrati sulla rotta marocchina-spagnola e quella balcanica. Il suo collega dottor Anthony Managuerra ha presentato l'ITOC, progetto sulla criminalità organizzata italiana che si affianca a quelli sulle mafie dell'Europa dell'Est e i cosiddetti *Bikers*, che coinvolge nove Paesi Membri e cinque associati. Il dottor Managuerra ha sottolineato il ruolo di ITOC di supporto investigativo, sul posto e di coordinamento delle forze nazionali, nonché la costante interazione con Eurojust. Ha ricordato anch'egli, al riguardo, l'operazione « Pollino », già illustrata nel corso della mattinata dal dottor De Angelis, che ha visto più di cento arresti tra Italia, Paesi Bassi, Germania e Belgio nell'ambito del contrasto alla 'ndrangheta, coordinata da Europol e Eurojust.

Il dottor Managuerra ha considerato peraltro – come già fatto nel corso della precedente missione del presidente Zoffili del dicembre scorso – la mancanza di una legislazione specifica in materia mafiosa negli Stati membri facenti parte di Europol, salvo l'Italia, che fa sì che le mafie non siano riconosciute tra le priorità europee e come sia Europol a spostare risorse verso ITOC, auspicando l'adozione di norme europee specificamente dedicate al contrasto alle mafie.

Il presidente Zoffili ha quindi ringraziato, a nome della delegazione presente e dei componenti del Comitato Schengen, tutti gli interlocutori per le utili informazioni fornite, assicurando, per gli aspetti di competenza del Comitato, l'impegno, anche suo personale, e il sostegno a esporre ai rappresentanti di Governo competenti le problematiche emerse nelle sedi europee appropriate.

A conclusione dell'intensa giornata di incontri, la delegazione del Comitato Schengen, guidata dal presidente Zoffili ha quindi incontrato la Direttrice di Europol, Catherine De Bolle, che ha ringraziato per l'attenzione dei rappresentanti del Parlamento italiano per le problematiche affrontate dall'Agenzia da lei diretta. La dottoressa De Bolle ha in particolare evidenziato l'ottima interazione con l'Ufficio italiano di collegamento nonché della professionalità di tutto il personale italiano in servizio presso l'Agenzia, motivo di vanto per il nostro Paese.

La Direttrice di Europol ha in particolare informato della collaborazione avviata con l'Arma dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e di quella prossima con la Guardia di Finanza per il contrasto ai crimini finanziari. Nel far stato di come l'attenzione di Europol si diriga sempre più verso i cosiddetti *high value targets* gli obiettivi più sensibili – terrorismo, migrazioni, cybercrime, crimini finanziari e crimine organizzato transnazionale – la Direttrice De Bolle ha rinnovato in special modo l'auspicio del supporto italiano sul fronte delle risorse.

Il presidente Zoffili, nel ribadire l'attenzione del Comitato da lui presieduto, verso le istanze di Europol, ha quindi invitato la Direttrice De Bolle a svolgere un'audizione in Italia presso il Comitato per approfondire ulteriormente le questioni emerse nel corso degli incontri svolti nella occasione presente e nella sua precedente missione di dicembre scorso.

Sono quindi intervenuti sui temi oggetto dell'incontro i parlamentari Pacifico, Scalfarotto e Iwobi, chiedendo ulteriori precisazioni e chiarimenti sui temi affrontati dalla Direttrice De Bolle.

L'ambasciatore d'Italia a L'Aja, Andrea Perugini, intervenuto alla riunione, ha a suo volta espresso grande apprezzamento per l'incontro e per l'attenzione rivolta dalla Direttrice De Bolle alla delegazione parlamentare guidata dal presidente Zoffili. L'ambasciatore Perugini ha evidenziato in particolare l'importanza delle tematiche economico-finanziarie emerse nel corso degli incontri svolti e della presenza di personale italiano all'interno dell'Agenzia Europol.

È stata quindi svolta una cena informale con i rappresentanti dell'Ufficio italiano presso Europol e l'ambasciatore.

4. Conclusioni.

La delegazione parlamentare a conclusione della missione ha quindi incontrato, in un briefing informale presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a L'Aja, il Vice Presidente di Eurojust e Responsabile del desk italiano, il magistrato Filippo Spiezia. Oltre a una generale panoramica sull'Agenzia e sulla composizione del desk italiano, l'incontro ha consentito, pur nella sua informalità, di evidenziare alcune tematiche, con l'obiettivo di consolidare e valorizzare l'importante contributo italiano all'Agenzia e, in generale, alla lotta alla criminalità. In particolare, i temi più rilevanti sono stati quello delle risorse, soprattutto umane, che evidenzia il sotto-dimensionamento del *desk* italiano rispetto agli altri partner europei, anche in considerazione della centralità che l'Italia ha assunto nella promozione efficace della lotta contro terrorismo, traffici illeciti e fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Su tali tematiche, come già emerso durante gli incontri svolti presso la sede dell'Agenzia Europol, il presidente Zoffili ha concordato sull'importanza che venga avviata una revisione della normativa, sia nazionale sia sovranazionale, per contrastare un fenomeno ormai transnazionale e che in alcuni Paesi si sta radicanando sotto forme meno classiche ma altrettanto pericolose. È stata quindi sottolineata l'importanza di dare continuità alla rinnovata

attenzione italiana verso le due Agenzie. Sono quindi intervenuti i membri della delegazione parlamentare del Comitato Schengen Pacifico, Scalfarotto, Iwobi e Testor, che hanno ringraziato gli interlocutori per le utili indicazioni fornite.

Il presidente Zoffili ha quindi rappresentato l'auspicio di svolgere nei mesi prossimi audizioni di rappresentanti di Eurojust presso il Comitato da lui presieduto, unitamente a quelli di Europol.

La delegazione parlamentare del Comitato Schengen, guidata dal presidente Zoffili, ha quindi svolto un incontro di cortesia con il Ministro delle Migrazioni olandese, Mark Harbers. Il presidente Zoffili, a nome della delegazione parlamentare del Comitato Schengen, ha innanzitutto ringraziato il ministro Harbers per l'occasione di incontro, invitandolo a svolgere un'audizione presso il Comitato Schengen.

Il ministro Harbers ha quindi rievocato la sua visita in Italia nel giugno dello scorso anno e la solidarietà e apprezzamento per gli sforzi fatti dall'Italia in materia migratoria, ribadendo la necessità di un approccio comune e di continuità a livello europeo nella gestione del fenomeno. Il Ministro si è soffermato quindi sui temi dell'attraversamento illegale dei confini europei, con i fenomeni delle migrazioni secondarie e del cosiddetto *asylum shopping*, il dibattito sulla riforma del Regolamento di Dublino, la politica europea dell'asilo, anche in una logica di « spaccettamento » dell'attuale proposta

di riforma del CEAS. È stata considerata in questo senso la possibilità di passare da un *rights-based approach* ad un *rules-based approach*, finalizzato all'adozione di misure selettive, concrete e concertate, in cui si collocano anche un migliore monitoraggio dei flussi attraverso il ricorso alle nuove tecnologie di rilevamento e registrazione nei punti di primo ingresso nell'UE.

Sono quindi intervenuti tutti i membri della delegazione parlamentare del Comitato Schengen ringraziando il ministro Harbers e interloquendo su alcune problematiche specifiche quali il tema delle cosiddette « migrazioni secondarie », quale conseguenza di una politica europea al fenomeno migratorio nella sua globalità, l'attività di SAR svolta dalle ONG nel Mediterraneo, che rappresenterebbe un « pull factor » che alimenta i flussi illegali, penalizzando l'attività di altre ONG nel continente africano per creare sviluppo locale.

Il presidente Zoffili ha ribadito il personale ringraziamento al ministro Harbers per l'utile occasione di incontro che ha nel complesso messo in luce l'esistenza di importanti margini di convergenza sui temi migratori e l'utilità di un dialogo costruttivo. A sua volta il Ministro Harbers ha ringraziato la delegazione del Comitato Schengen ribadendo l'impegno sui temi di comune interesse, e la sua disponibilità a recarsi in Italia per ulteriori incontri di approfondimento.

ALLEGATO 2

**Comunicazioni del Presidente sulla missione
a Ventimiglia del 16 aprile 2019.***1. Premesse.*

Una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, guidata dal presidente Zoffili, ha svolto una missione a Ventimiglia, presso la sede della Polizia di Frontiera, martedì 16 aprile 2019, allo scopo di approfondire alcuni aspetti connessi con le funzioni di controllo e vigilanza assegnate al Comitato in materia di immigrazione con particolare riferimento ai controlli e ai transiti di migranti da e verso il territorio francese, anche in ordine ai cittadini italiani frontalieri.

La missione della delegazione, formata dai deputati Di Muro (Lega), De Luca (PD) e Silli (FI), dalla deputata Galizia (M5S) e dal senatore Martelli (Misto) ha consentito di svolgere incontri, sulle tematiche oggetto della missione, con il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dottor Massimo Bontempi; il Prefetto e il Questore di Imperia, rispettivamente dottor Alberto Intini e dottor Cesare Capocasa; il Comandante provinciale dei Carabinieri di Imperia, della Guardia di Finanza, dell'Esercito dislocato sul territorio; del Dirigente della Polizia di Frontiera, Martino Santacroce; rappresentanti della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, il Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano; il Sindaco di Olivetta San Michele (IM), Adriano Biancheri, comune al confine con la Francia.

Al termine degli incontri, la delegazione del Comitato Schengen si è quindi trasferita al Centro Migranti Parco Roja e successivamente al posto di frontiera di

Ponte San Luigi per un sopralluogo al Centro operativo Polizia di Frontiera.

2. Le peculiarità della frontiera di Ventimiglia e il Centro Migranti Valle Roja.

Nel corso degli incontri svolti presso la sede di Polizia di Frontiera di Ventimiglia, il presidente Zoffili ha ringraziato gli intervenuti per l'accoglienza riservata alla delegazione parlamentare da lui guidata, ricordando l'interesse per la stessa, manifestato da tutte le forze politiche.

È emerso quindi, dagli intervenuti dei diversi interlocutori, come la Francia abbia sospeso, da ultimo, l'Accordo di Schengen dal 1° novembre 2018 al 30 aprile 2019 e avrebbe già notificato un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2019, per: minacce terroristiche, situazione alle frontiere esterne, imminenti incontri politici ad alto livello.

In particolare, dalla fine del 2018 sul territorio francese si sono verificati altri due attacchi, rivendicati dallo Stato Islamico, a Strasburgo e nel carcere di Alecon-Condé-sur-Sarthe. Specifica preoccupazione genererebbe, inoltre, in Francia l'evoluzione della situazione in Siria, per le aumentate probabilità di un ritorno massiccio di combattenti stranieri in territorio europeo, di cui circa 550 cittadini francesi o stranieri residenti in Francia, con l'intenzione di perpetrare azioni violente.

Le Autorità francesi hanno, altresì, rappresentato che durante detto periodo (fino al 31 ottobre 2019) saranno condotti controlli alle frontiere interne terrestri con il Belgio, il Lussemburgo, la Germania, la Svizzera, la Spagna e l'Italia, nonché alle frontiere aeree e marittime, con le medesime modalità di quelle già in vigore dal 14

dicembre 2015. In tal modo il periodo di ripristino dei controlli di frontiera da parte della Francia raggiungerebbe una durata complessiva superiore a quella prevista dalla normativa vigente, pari a un massimo di 2 anni, ai sensi del cosiddetto Codice frontiere Schengen (articolo 25 e ss. del Regolamento (CE) n. 399 del 2016).

In merito alla gestione del fenomeno migratorio specifico lungo la fascia confinaria terrestre con la Francia, a seguito degli eventi di Bardonecchia, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – facente capo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha coordinato un gruppo di lavoro interministeriale, cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni interessate dai controlli al confine italo – francese, al fine di definire procedure di raccordo operativo in vista della rimodulazione degli Accordi di cooperazione con la Francia.

In questo senso, la proposta di rimodulazione degli Accordi di cooperazione con la Francia – che prevede procedure semplificate di ripresa in carico dei migranti irregolari – è stata oggetto dell'incontro tenutosi il 22 novembre 2018, tra il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Prefetto Massimo Bontempi, e gli omologhi francesi. In quella occasione, è stato convenuto di istituire un ristretto gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo per disciplinare i servizi in atto predisposti nella zona transfrontaliera italo-francese, allo scopo di contrastare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. Il documento, condiviso dalle parti, ha ricondotto le attività di collaborazione a tre tipologie di servizi: pattugliamento congiunto; controllo in corso di viaggio in forma non congiunta; attività presso gli Uffici a controlli nazionali abbinati in forma non congiunta.

Con specifico riferimento al Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, è stato quindi evidenziato come lo stesso svolga attività istituzionale sul confine di Ventimiglia, su una superficie di sessanta chilometri di latitudine e di trenta chilometri di longitudine, dal mare alle Alpi Marit-

time sino ai 2000 metri di altitudine, con presenza di fitte macchie boschive. Vi sono, oltre ai percorsi principali di carattere stradale (S.S. Aurelia), autostradale (A/10) e ferroviario – ove erano situati i valichi di Ponte San Luigi, Ponte San Ludovico, Barriera autostradale e Stazione ferroviaria di Ventimiglia –, innumerevoli strade, camminamenti e sentieri che si snodano attraverso le montagne, (talvolta molto tortuosi e a ridosso di burroni), nonché ex percorsi di guerra di fattura militare, percorribili in auto.

In tale e ulteriore contesto territoriale, il Settore di Ventimiglia è interessato alla gestione di sei ex valichi di Frontiera con la Francia: autostradale in A/10; ferroviario in stazione FS di Ventimiglia; stradali di Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico e sulla Strada Statale 20 in località Fanghetto e Olivetta San Michele, in direzione della valle Roya.

Sono quindi intervenuti sulle tematiche evidenziate i membri della delegazione parlamentari De Luca, Silli, Martelli e Galizia, richiedendo ulteriori elementi di conoscenza sulle problematiche relative ai respingimenti, le riammissioni e riconoscimenti di immigrati presso il posto di frontiera. Il presidente Zoffili ha quindi ribadito l'intenzione della Commissione da lui presieduta di essere presenti sul territorio, incentivando la collaborazione con gli operatori più direttamente coinvolti. Il presidente del Comitato Schengen ha quindi evidenziato come l'Accordo di Schengen vada considerato, con buon senso, prendendo atto che ci sono situazioni in cui la libera circolazione in Europa non è più garantita, proprio come al confine italo-francese con Ventimiglia. Il deputato Di Muro, membro della delegazione e rappresentante del territorio, ha quindi evidenziato come il comune di Ventimiglia abbia pagato un prezzo molto alto per la presenza di migranti, ringraziando tutti i presenti per il faticoso ed efficace lavoro svolto.

La delegazione del Comitato Schengen guidata dal presidente Zoffili, dopo un

incontro con la stampa, ha quindi effettuato un sopralluogo al Centro di accoglienza migranti del Roja.

Nel corso della visita, è emerso che il Centro di accoglienza per stranieri in transito, sito in Ventimiglia, è stato aperto nel luglio 2016 al fine di alleggerire le problematiche igienico sanitarie e di ordine pubblico connesse allo stazionamento di migranti lungo le vie della piccola città di confine e lungo le sponde del fiume Roja nonché per fornire un'assistenza primaria ai migranti in transito. Il Centro, gestito dalla Croce Rossa Italiana in forza di apposita convenzione, ha ospitato: 10.081 migranti nel 2017 e 9572 nel 2018, provenienti da 49 Paesi africani ed asiatici. A seguito della diminuzione della pressione migratoria, il Campo ospita, nel momento attuale, circa 200 persone al giorno. Vi sono in prevalenza uomini singoli, ma una parte del Centro è dedicata a nuclei familiari, donne e minori non accompagnati.

Il presidente Zoffili ha quindi ringraziato gli operatori del Centro migranti, ricordando come la passione con cui le forze dell'ordine e gli operatori della Croce Rossa e degli enti locali lavorano per garantire sicurezza ai cittadini nella lotta all'immigrazione clandestina, ma soprattutto ai trafficanti di uomini e donne, sia da valorizzare e riconoscere con merito.

La delegazione ha quindi effettuato un sopralluogo presso il Centro Operativo della Polizia di Frontiera di Ponte San Luigi. Nel corso del sopralluogo sono intervenuti il dottor Martino Santacrose, Dirigente della Polizia di Frontiera e il Questore di Imperia, dottor Cesare Capocasa, evidenziando le problematiche principali inerenti il controllo dei migranti sul passaggio e la fattiva collaborazione con il personale della polizia di frontiera francese distaccato presso quella sede.

3. Conclusioni.

La missione della delegazione parlamentare ha consentito di evidenziare come l'organizzazione della struttura del valico frontaliero di Ventimiglia rappresenti un punto di eccellenza. In particolare alla data del 31 marzo 2019 il numero delle persone denunciate in stato di arresto ammontava a 54, con un numero di 190 nel 2016, di 218 nel 2017 e di 158 nel 2018. Le persone in stato di libertà denunciate risultavano, al 31 marzo 2019, in numero di 32, mentre per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente 128, 101 e 63. Per quanto riguarda il numero di irregolari rintracciati il numero è stato di 61 nel 2019, 170 nel 2018, 226 nel 2017 e 187 nel 2016.

Per quanto riguarda i respingimenti alla frontiera, la missione ha consentito di accertare che sono stati, sempre al 31 marzo 2019, 4773; 20079 nel 2018; 23834 nel 2017; 17047 nel 2016. Gli stranieri irregolari quindi sono stati 11065 nel 2016; 18931 nel 2017; 14342, nel 2018 e 2537, al 31 marzo 2019.

A conclusione della missione, il presidente Zoffili, a nome dei componenti della delegazione da lui guidata e di tutto il Comitato Schengen, ha rivolto un ringraziamento a tutti gli intervenuti. Il presidente del Comitato Schengen ha quindi espresso l'auspicio, condiviso dai colleghi presenti, di svolgere in futuro una audizione, presso la sede del Comitato, del personale impegnato presso il valico di frontiera di Ventimiglia, allo scopo di evidenziare eventuali sviluppi della situazione esistente, assicurando nuovi sopralluoghi da parte di una delegazione della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	227
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione di Maurizio Leo, docente di diritto tributario (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227

Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».

Audizione di Maurizio Leo, docente di diritto tributario.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Maurizio LEO, *docente di diritto tributario*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento Ugo PAROLO, *presidente*, il senatore Claudio BARBARO (L-SP-PSd'AZ), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-BP).

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti	228

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito.

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato da Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, e da Flaminia Tosini, direttore regionale alle politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, che ringrazia della presenza.

Nicola ZINGARETTI, *Presidente della Regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Rossella MURONI (LeU), Tullio PATASSINI (Lega), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), Francesco BATTISTONI (FI-BP), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Nicola ZINGARETTI, *presidente della regione Lazio*, Massimiliano VALERIANI, *assessore regionale alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero*, e Flaminia TOSINI, *direttore regionale alle politiche ambientali e ciclo dei rifiuti*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	229
Sulla pubblicità dei lavori	229
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di esperti in psichiatria	230
Sui lavori della Commissione	232

Mercoledì 26 giugno 2019. – Presidenza del vicepresidente Simone PILLON indi della vicepresidente Caterina BINI. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Annamaria Nicolò, neuropsichiatra infantile e presidente della Società psicoanalitica italiana; del professor Tonino Cantelmi, psichiatra e docente di psicopatologia presso l'Università Gregoriana di Roma; il professor Luigi Janiri, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

La seduta comincia alle 8.30.

Sui lavori della Commissione

Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta della Presidente Ronzulli, è stata inoltrata, qualche settimana fa, a tutti i componenti una bozza di disegno di legge che recepisce gli esiti della indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Su tale proposta ritiene che si debba avviare una riflessione finalizzata ad ottenere la massima convergenza di tutti i

gruppi sul testo. Il testo così concordato potrebbe, infatti, essere successivamente presentato in ciascun ramo del Parlamento a firma di tutti i rispettivi componenti della Commissione infanzia.

Dopo un breve intervento della senatrice Paola BINETTI (FI-BP), la Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione di esperti in psichiatria.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, dà la parola alla dottoressa Nicolò.

La dottoressa NICOLÒ sottolinea preliminarmente come l'adolescenza sia un periodo critico nello sviluppo evolutivo, nel quale gli stimoli ambientali e intrapsichici dirigono la crescita celebrale. Dopo aver svolto alcune considerazioni sui compiti evolutivi dell'adolescenza, si sofferma sulle specificità del funzionamento mentale dell'adolescente. Con riguardo alla questione della diffusione della violenza fra i minori rileva come la violenza rappresenti non soltanto il risultato della incapacità di contenere la tensione e l'eccitazione, ma anche una forma di esternalizzazione e concretizzazione del pensiero. Molteplici sono le funzioni che la violenza assolve: dalla definizione dell'identità anche di genere alla modalità di negazione delle forme di dipendenza e passività. Dopo aver dato conto delle caratteristiche della violenza di gruppo, svolge considerazioni sui segni della violenza riscontrabili nella vittima e sulle soluzioni che questa mette in campo per contrastarla. Più in generale è riscontrabile nei fenomeni violenti minorile una forte radice familiare. Conclude soffermandosi sulla questione della sessualità giovanile e della preoccupante scissione fra sfera affettiva e sfera sessuale che si riscontra in molti adolescenti.

Il professor CANTELMÌ rileva come l'ipersessualizzazione precoce sia un fenomeno preoccupante non solo per le sue dirette ricadute in termini di sviluppo di com-

portamenti violenti, ma anche per le ripercussioni sul piano psicologico dei giovani con una progressiva diffusione di problemi psicopatologici. Dopo aver ricordato le recenti iniziative del legislatore europeo per contrastare questo fenomeno, dà conto degli esiti di un importante studio compiuto su 4 mila studenti europei, dal quale è emerso che per circa il 4 per cento degli intervistati l'esordio sessuale è stato percepito come forzato; che oltre il 9 per cento degli studenti fanno uso quotidiano di materiale pornografico e che circa il 5 per cento è venuto in contatto con materiale pedopornografico. Si sofferma quindi sull'indagine compiuta in collaborazione con il Moige sui divieti violati dai minori. Il dato più preoccupante che emerge da questa indagine è rappresentato dal fatto che tali divieti, si pensi al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti, sono violati dai minori con la complicità degli adulti. Altrettanto esecrabile è il comportamento degli adulti, i quali, nonostante gli strumenti a tutela dei minori, contemplati dalla normativa vigente, consentono a bambini anche in età prescolare di accedere a materiali televisivi a loro inadatti. Conclude ribadendo le conseguenze negative derivanti dalla ipersessualizzazione precoce.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il dottor Janiri non è ancora arrivato, propone nel frattempo di consentire ai commissari di formulare domande e quesiti agli auditi presenti, ai quali questi ultimi potranno fornire risposta per iscritto.

La Commissione concorda.

È quindi aperto il dibattito.

La senatrice Caterina BINI (PD) rileva come dagli interventi svolti emerge la stretta connessione tra la violenza giovanile e il ruolo educativo delle famiglie. Domanda agli auditi se investimenti sul piano della promozione culturale possano contribuire a creare famiglie più strutturate e più idonee ad assolvere la loro funzione educativa.

La senatrice Paola BINETTI (FI-BP) chiede agli auditi se vi siano sistemi di

follow up dei trattamenti psicologici condotti sui ragazzi e quali misure possano contribuire a depotenziare la violenza ambientale.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) chiede agli auditi se i genitori siano effettivamente in grado di capire se il proprio figlio è vittima o autore di violenza. Domanda ancora se siano ipotizzabili misure volte a far acquisire consapevolezza agli adulti circa i rischi per i minori connessi all'utilizzo di sostanze vietate o alla fruizione di contenuti inadatti.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede agli auditi se la presenza di una famiglia funzionale possa disincentivare comportamenti aggressivi da parte dei minori e se quindi interventi in favore delle famiglie possano rappresentare la principale misura per la prevenzione dei fenomeni violenti.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) esprime vivo rammarico per la scarsa attenzione e consapevolezza mostrata dagli adulti circa i rischi per i minori derivanti dall'utilizzo di *devices* e dalla fruizione di prodotti inadatti. Si domanda in che modo possano essere sostenute le famiglie più attente, che, in controtendenza, ad esempio, ritengono inopportuno consentire ai minori l'utilizzo di *smartphone* e tablet. A suo parere, i pericoli per lo sviluppo psico-fisico che possono derivare da un utilizzo precoce dei *devices*, non sono adeguatamente resi noti alla comunità.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritiene che la famiglia debba recuperare il proprio insostituibile ruolo educativo. Troppo spesso le famiglie sono assenti o – peggio ancora – presenti in modo sbagliato nella vita dei figli e ciò ha delle gravi ripercussioni sullo sviluppo dei giovani. Altrettanto grave è il fatto che di frequente le famiglie si pongono in una dinamica di contrapposizione con le scuole, minando anche l'altro importante referente educativo dei ragazzi. Domanda agli auditi quali possano essere le misure

più opportune per affrontare queste problematiche connesse ad una vera e propria deriva etica.

La PRESIDENTE prende atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e dà quindi la parola al dottor Janiri per consentirgli di svolgere la propria relazione.

Il dottor JANIRI esprime apprezzamento per il programma dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione, nel quale il fenomeno della violenza giovanile è affrontato sotto vari aspetti. A suo parere doverosa attenzione merita la questione relativa all'utilizzo di sostanze alcoliche e di droghe in ragione dell'impatto che queste sostanze hanno sullo sviluppo dei minori. L'utilizzo di stupefacenti – in particolare i cannabinoidi e la cocaina – in giovane età infatti può contribuire all'insorgenza di disturbi mentali in età adulta, a causa dell'impatto di sostanze sullo sviluppo della corteccia prefrontale. Conclude svolgendo alcune considerazioni sull'uso di tali sostanze nei gruppi e sulla stretta connessione fra il consumo di alcool e droghe e comportamenti di tipo violento e aggressivo.

Prende nuovamente la parola la senatrice Paola BINETTI (FI-BP), la quale rileva come la legalizzazione della *cannabis* light e la pubblicizzazione di prodotti da essa derivati contribuiscano ad un sostanziale depotenziamento della politica di contrasto al consumo di droghe soprattutto con riguardo ai più giovani. Chiede quindi agli auditi in che modo si possa fronteggiare questa situazione, adottando misure efficaci per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti fra ragazzi e adolescenti.

La presidente Caterina BINI (PD) pone l'attenzione sulla nuova emergenza legata alla preoccupante diffusione dell'uso dell'eroina fra i più giovani.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) ritiene che la società scientifica debba farsi carico dell'adozione di puntuali linee guida circa i rischi connessi all'uso pre-

coce di sostanze alcoliche o stupefacenti, nonché alla utilizzazione da parte dei bambini in età prescolare dei *devices*.

La PRESIDENTE, dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori domande o richieste di intervento, ribadisce l'invito agli auditi a far pervenire per iscritto elementi di risposta ai quesiti posti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE avverte che martedì 23 luglio, alle ore 12 e martedì 30 luglio, alle ore 12 avranno luogo, nell'ambito di entrambe le indagini conoscitive avviate dalla Commissione, le audizioni rispettivamente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della giustizia.

La seduta termina alle 9.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo) (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
Delibera sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti	6
<i>ALLEGATO (Criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti)</i>	10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	13

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, Maurizio Block	18
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, in materia di modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Giovanni Mammone	18

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	20
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma e di una proroga del termine dell'indagine</i>)	20
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Raffella Bordogna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02350 Macina: Sul ricollocamento degli ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Borgo Mezzanotte e sullo smantellamento della baraccopoli adiacente	32
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-02351 Migliore: Sulle aggressioni perpetrate da associazioni di estrema destra nei confronti di alcuni giovani sostenitori del cinema America in Roma	32
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-02352 Sisto: Iniziative per ripristinare la piena legittimità dell'azione del Comune di Giugliano in Campania	33
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-02353 Donzelli: Misure per contrastare l'utilizzo abusivo di locali dell'Ateneo « La Sapienza » di Roma e di altre università da parte di collettivi universitari di estrema sinistra	34
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	45
Sull'ordine dei lavori	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

RISOLUZIONI:

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.	
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00034</i>)	35
ALLEGATO 7 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni promotrici della campagna « Ero straniero – L'umanità che fa bene », nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare. C. 13, recante « Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari »	36
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di circonvensione di persone anziane. C. 1908, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 51

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 54

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione di deputate tunisine e di rappresentanti del MENA-OCSE Governance Programme Center 59

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) (*Svolgimento e conclusione*) 59

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con Atifete Jahjaga, già Presidente del Kosovo, ed una delegazione di parlamentari ed esponenti della società civile kosovara 60

AVVERTENZA 60

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

Audizione del Comandante del COMFOTER, Gen. C.A. Federico Bonato (*Svolgimento e conclusione*) 61

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 62

7-00196 Ferrari: Sulle iniziative per avvicinare le Forze armate alla popolazione civile (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032*) 62

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata*) 65

7-00041 Deidda: Sulla Brigata Sassari (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	66
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».	
Audizione del Comandante del Comando Forze Operative Sud (COMFOP SUD), Gen. C.A. Rosario Castellano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. C. 1603-bis-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	68
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	74
Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
SEDE CONSULTIVA:	
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo. (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	87
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo	95
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali	95
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della <i>flat tax</i>	95
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	106

INTERROGAZIONI:

5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna	96
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	107

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. C. 1767 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Emendamenti C. 1603-bis-A Governo	110
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Marco De Vincentiis, professore ordinario presso l'Università La Sapienza di Roma, di Teodoro Valente, professore ordinario presso l'Università La Sapienza di Roma, di Roberta Calvano, professore ordinario presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Cartesio D'Agostini, professore aggregato presso l'Università di Roma Tor Vergata, di Matteo Piolatto, Segretario nazionale dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia, e di Daniele Pinchera, Segretario nazionale dell'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio, in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	111
-----------------------------------	-----

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente</i>)	111
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	112

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 113 Morassut recante Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT): Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Consiglio Nazionale dei Geologi – Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – Collegio Nazionale Geometri	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	114
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino. C. 907 Muroi e C. 1276 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl n. 1276 Rizzetto</i>)	115
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00175 Mura: Conclusione degli interventi di bonifica dell'area industriale ex Alumix a Portoscuso (CI)	116
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-00834 Businarolo: Tutela delle zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione Veneto	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-01650 Muroi: Monitoraggio dei dati relativi alla prevenzione dei roghi nei siti di stoccaggio dei rifiuti successivamente alla firma del protocollo d'intesa sulla « Terra dei fuochi » .	118
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	127

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	127
5-02360 Paita: Interventi urgenti per la circolazione dei lavoratori frontalieri	127
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	131
5-02361 Rotelli: Interventi urgenti a favore del settore dell'autotrasporto e del traffico di merci nell'arco alpino	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	132
5-02362 Scagliusi: Attuazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile	128
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	133

5-02363 Mulè: Realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione	128
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	135
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	136
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizio- nale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02358 Moretto: Sullo sviluppo del settore italiano dell' <i>automotive</i>	139
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	146
5-02359 Squeri: Sugli investimenti previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima	139
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	147
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	149
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	143
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	152

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. C. 1641 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .	156
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI)	156
Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati giuslavoristi italiani	156
Audizione di rappresentanti dell'Associazione COMMA 2	156
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini (<i>Esame e rinvio</i>)	158
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019. C. 1771 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	160
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	160
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	161
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-00335 Rizzetto: Inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	169
5-01144 Zolezzi: Ispezione presso la struttura complessa Oncologia dell'Ospedale « C. Poma » di Mantova	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	172
5-01435 Carnevali: Inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTMLD) nell'elenco delle malattie rare	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Alessandro Capucci, professore ordinario, specializzazione in cardiologia dell'Università di Ancona, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero »	165
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	166
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	174

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale, di: Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'AUSL di Modena; Massimo Lanzaro, dirigente medico di psichiatria, Dipartimento di salute mentale della ASL Napoli 2 Nord	168
--	-----

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549/A .	175
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	176
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori	176
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	176
Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. C. 1258 Cillis (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Esame e rinvio</i>)	178
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni (<i>Esame e rinvio</i>)	182
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	186
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final)	186
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 1476 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	191
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	200
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica. JOIN(2019)5 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	195
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641 (Parere alla 7ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	208

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. « DL Crescita »). S. 1354 (Parere alle Commissioni riunite 6 ^a e 10 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209
Legge di delegazione europea 2018. S. 944 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	211
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	205
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
AUDIZIONI:	
Audizione della Prof.ssa Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano e della Prof.ssa Floriana M. Cerniglia, professoressa di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	213
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
 COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019	216
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente sulla missione a L'Aia dell'8 e 9 aprile 2019</i>)	217
Sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019	216
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni del Presidente sulla missione a Ventimiglia del 16 aprile 2019</i>) ...	224
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Sulla pubblicità dei lavori	227
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione di Maurizio Leo, docente di diritto tributario (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	228
Audizione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sui lavori della Commissione	229
Sulla pubblicità dei lavori	229
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione di esperti in psichiatria	230
Sui lavori della Commissione	232

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0066430